



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
“M. FANNO”**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO

TESI DI LAUREA

**“LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
BENEFIT: VINCOLI E DISCREZIONALITÀ”**

RELATORE:

CH.MO PROF. MARCO CIAN

LAUREANDA: ELENA CANZIAN

MATRICOLA N. 1239034

ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) ..  ..

Indice

Introduzione	3
I. La <i>Corporate Social Responsibility</i> e le Società <i>Benefit</i>	5
1. La <i>Corporate Social Responsibility</i> , le Società <i>Benefit</i> e i doveri dei loro amministratori	5
2. La teoria dello <i>Shareholder Value</i> vs la teoria dello <i>Stakeholder Value</i>	8
3. <i>Short-term profit</i> vs <i>long-term value creation</i>	11
4. L'inquadramento delle Società <i>Benefit</i> nell'ordinamento italiano.....	14
4.1 La legge n. 208 del 28 dicembre 2015	14
4.2 Le finalità di beneficio comune	19
4.3 Il rapporto tra l'interesse dei soci e gli scopi altruistici	21
4.4 Il rapporto con la clausola statutaria dell'oggetto sociale	22
II. Il ruolo degli amministratori di Società per azioni <i>Benefit</i>	24
1. L'aumento dei costi di agenzia	24
2. La discrezionalità gestoria ampliata	26
3. L'ampliamento dei doveri.....	29
4. I doveri a contenuto generico.....	31
4.1 La diligenza richiesta nel perseguimento dell'interesse sociale	31
4.2 L'applicazione della <i>business judgment rule</i>	33
5. I doveri a contenuto specifico	37
5.1 La realizzazione delle finalità di beneficio comune	37
5.2 Il bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di <i>stakeholders</i>	41
5.3 L'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune	44
5.4 La predisposizione della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune	47
III. La responsabilità civile degli amministratori di Società per azioni <i>Benefit</i>	52
1. La responsabilità verso la società.....	52
1.1 La responsabilità da inadempimento dei doveri derivanti dalla legge e dallo statuto	52
1.2 L'azione sociale di responsabilità	57
1.3 La difficile prova del danno patrimoniale e del nesso di causalità tra questo, e l'inadempimento del dovere di perseguire le finalità di beneficio comune	59
1.4 La revoca per giusta causa per il mancato conseguimento delle finalità di beneficio comune	62

2.	La responsabilità verso i creditori sociali	64
2.1	La responsabilità da violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e il mancato conseguimento delle finalità di beneficio comune	64
2.2	L'azione dei creditori sociali e il danno patrimoniale conseguente alla mancata realizzazione delle finalità di beneficio comune	66
3.	La responsabilità verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto.....	68
3.1	La natura della responsabilità verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto	68
3.2	L'azione individuale del terzo destinatario delle finalità di beneficio comune e di coloro che hanno subito un danno diretto, e il danno patrimoniale conseguente alla mancata realizzazione delle summenzionate finalità.....	75
IV.	La relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune: come gli amministratori di alcune Società per azioni <i>Benefit</i> hanno ottemperato al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune.....	78
1.	Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Alessi S.p.A. Società <i>Benefit</i>	78
1.1	Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune	78
1.2	Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici.....	81
1.3	Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici... 89	
2.	Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Danone Nutricia S.p.A. Società <i>Benefit</i>	93
2.1	Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune	93
2.2	Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici.....	95
2.3	Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici. 103	
3.	Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Evolvere S.p.A. Società <i>Benefit</i>	105
3.1	Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune	105
3.2	Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici.....	107
3.3	Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici. 114	
4.	Un commento sulla natura <i>benefit</i> delle clausole statutarie dell'oggetto sociale e sui conseguenti doveri degli amministratori	115
	Conclusioni	121
	Bibliografia.....	126

Introduzione

Negli ultimi decenni le questioni socio-ambientali sono emerse sempre con più urgenza e forza propulsiva, tali da influenzare le decisioni delle istituzioni, dei singoli individui e delle imprese, per queste ultime specialmente riguardo alle modalità di gestione da perpetuare per conciliare queste tipologie di istanze con le necessità di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo.

Il presente elaborato scritto si propone l'obiettivo di approfondire i confini della responsabilità civile degli amministratori di Società *Benefit*, queste ultime introdotte per la prima volta nel panorama europeo tramite la promulgazione nel Bel Paese della l. n. 208 del 28 dicembre 2015.

In particolare, si pone il problema di indagare se, e in tal caso come, la responsabilità gestoria vari rispetto a quella riscontrabile nelle società tradizionali, poiché nelle Società *Benefit* l'ottemperanza al principale dovere in capo agli amministratori, consistente nel perseguire l'interesse sociale, è da considerare alla luce del principale tratto qualificante di queste società innovative nelle "modalità di fare impresa": la concomitanza dello scopo di lucro e delle finalità di beneficio comune.

Intuibilmente, da questa circostanza si manifesta la necessità di esaminare se l'organo gestorio sia tenuto o meno ad adempiere a maggiori doveri durante l'espletamento del suo incarico e se si riscontrino delle ripercussioni sul perimetro della sua discrezionalità, e conseguentemente sulla sua responsabilità.

Ancora, si concentra l'analisi nel tipo societario della Società per azioni, perché questo risulta particolarmente impregnato dalla "spersonalizzazione" dell'interesse sociale e dunque questa caratterizzazione può essere esaltata dalla configurazione dell'interesse sociale nelle Società *Benefit*, condizione che può spiegare la maggiore diffusione dell'assunzione della qualifica *benefit* da parte di altre forme giuridiche, specialmente Società a responsabilità limitata.

L'elaborato scritto si compone di quattro capitoli, i primi tre approfondiscono la tematica scelta tramite gli orientamenti della dottrina maggioritaria, mentre il quarto dettaglia i profili pratici che si manifestano riguardo alle finalità di beneficio comune, tramite l'analisi di alcuni documenti informativi di competenza degli amministratori di Società *Benefit*: le relazioni annuali sull'attuazione del beneficio comune.

Innanzitutto, nel primo capitolo si introduce il tema attraverso alcune enunciazioni sulla *Corporate Social Responsibility*, per delineare se la disciplina delle Società *Benefit* possa essere ricompresa tra le adesioni alla *CSR* e porre le basi per delle prime riflessioni sui doveri dell'organo gestorio di queste società. Successivamente, si procede all'analisi dei commi,

dell'art. 1, della l. n. 208 del 28 dicembre 2015 più significativi ai fini della comprensione dei doveri e delle responsabilità degli amministratori di Società *Benefit*, ponendo particolare attenzione alle finalità di beneficio comune e alla loro collocazione nella clausola statutaria dell'oggetto sociale, e dunque alle relative conseguenze sui doveri degli amministratori.

In seguito, nel secondo capitolo si indaga se i doveri e la discrezionalità dei gestori di Società *Benefit* risultino differenti rispetto a quelli rinvenibili nelle società tradizionali. Nello specifico, si esamina se la conformazione dell'interesse sociale della Società *Benefit* e i maggiori doveri influenzino il perimetro della discrezionalità dell'organo gestorio. Inoltre, si analizzano i doveri aggiuntivi generici e specifici in capo agli amministratori di Società *Benefit*, al fine di comprendere se questi e la conseguente discrezionalità comportino una differente applicazione della *business judgment rule*, risposta determinante per il vaglio della responsabilità gestoria in queste società.

Nel prosieguo, nel terzo capitolo si approfondisce se la responsabilità degli amministratori di Società *Benefit* risulti diversa, e in tal caso in che misura, rispetto a quella riscontrabile nelle società tradizionali sulla base delle considerazioni precedenti sul rapporto tra i doveri, la discrezionalità e la *business judgment rule*. Si indaga quando possa essere ascritta la responsabilità verso la società, pertanto in quali casi possa essere stabilito l'inadempimento da parte dei gestori dei doveri derivanti dalla legge e dallo statuto. Poi, si approfondisce se si modificano i presupposti per promuovere l'azione sociale di responsabilità alla luce dell'esame del rapporto di cui detto. Successivamente, si esamina brevemente quando si possa ascrivere ai gestori la responsabilità verso i creditori sociali, dunque in quali casi si possa configurare l'inosservanza da parte dell'organo gestorio degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e come varino i presupposti per promuovere l'azione dei creditori sociali. In seguito, si indaga sulla natura e sulla possibilità di far valere la responsabilità degli amministratori verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto, in particolare con riferimento ai presupposti per promuovere l'azione individuale del suddetto terzo.

Infine, nel quarto capitolo si descrive come gli amministratori di alcune Società *Benefit* hanno rendicontato il perseguimento delle finalità di beneficio comune tramite l'adempimento del dovere di redigere la relazione d'impatto. Inoltre, si commenta se le summenzionate finalità siano o meno connotate da un'effettiva utilità sociale e le conseguenze sui doveri, e sulla discrezionalità dell'organo gestorio.

I. La Corporate Social Responsibility e le Società Benefit

1. La Corporate Social Responsibility, le Società Benefit e i doveri dei loro amministratori

Prima di inquadrare dal punto di vista giuridico le Società *Benefit*, per approfondire nel prosieguo i doveri e la responsabilità civile degli amministratori delle società di cui appena detto nella forma giuridica della Società per azioni, risulta opportuno fornire una panoramica sulla *Corporate Social Responsibility*.

Negli ultimi decenni la tematica della sostenibilità è emersa a tal punto da poterla definire come un *megatrend* emergente, che i dirigenti delle società non possono ignorare nella definizione delle scelte strategiche da attuare per la creazione di valore nei confronti degli azionisti e degli altri *stakeholders*, in quanto le modalità con cui questa viene gestita possono avere importanti ripercussioni sulla competitività nel lungo periodo e addirittura sulla sopravvivenza delle imprese sul mercato, alla luce in particolare dell'evoluzione della categoria degli *stakeholders* coincidente con i consumatori, le cui preferenze verso prodotti e servizi sostenibili sono sempre più influenti sui sistemi di gestione intrapresi dalle società¹.

Il carattere principale della teoria della *CSR*, ossia la volontarietà del perseguimento di finalità diverse da quelle dei soci in assenza di norme giuridiche o etiche, si può ricavare per antitesi rispetto alla profonda critica alla stessa argomentata cinquant'anni fa da Milton Friedman nel famoso articolo del *New York Times*².

Senza entrare nel dettaglio della sua tesi in questa sede, si ricorda che in quest'ultimo Friedman sostiene che la responsabilità sociale delle imprese consiste nell'aumentare i profitti³, accogliendo inoltre la teoria dell'agenzia, che postula che in base al rapporto agente-principale i dirigenti sono tenuti a esercitare i loro doveri gestori con riferimento alle volontà dei soci nel rispetto delle regole di base della società, sia derivanti dalla legge che dalle consuetudini etiche⁴. Infatti, secondo Friedman la *CSR* non ha senso di esistere, poiché egli sostiene che il tentativo di raggiungere lo scopo di lucro dei soci da parte degli amministratori durante l'espletamento dell'attività gestoria comporta inevitabilmente la presa in considerazione anche degli interessi degli altri *stakeholders*, sull'assunto che l'efficienza delle

¹ D. A. LUBIN – D.C. ESTY, *The Sustainability Imperative*, in *Harvard Business Review*, May 2010, Vol. 88, Iss. 5, p. 44.

² C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, p. 7.

³ M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *New York Times Magazine*, 13 settembre 1970.

⁴ C. ANGELICI, *op. loc. cit.*

imprese passi attraverso la considerazione delle istanze del mercato, prevalentemente nell'ottica di ridurre il rischio d'impresa, e conseguentemente anche degli interessi degli altri *stakeholders*⁵.

Inoltre, la caratteristica della volontarietà della *CSR* emerge anche dalla sua definizione indicata nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 18 luglio 2001, da quest'ultima descritta "come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate"⁶. Nel corso degli anni la nozione è stata arricchita con ulteriori interventi, tra cui rileva la Comunicazione del 2 luglio 2002, in cui si afferma che il successo commerciale sostenibile e durevole è perseguibile dalle imprese gestendo le loro operazioni senza arrecare danno all'ambiente, senza sfuggire alle proprie responsabilità sociali e senza trascurare gli interessi dei consumatori⁷.

Già dalla lettura di queste definizioni si può percepire una certa vaghezza nozionistica, che si riscontra anche nella letteratura e in altri documenti ufficiali, cui consegue la necessità di riflettere sui contenuti dei doveri degli amministratori e sulle responsabilità derivanti, in quanto l'analisi di queste ultime con riferimento alla *CSR* richiede un'individuazione puntuale degli interessi da tutelare⁸. L'indagine degli interessi che i gestori devono tenere in considerazione durante l'attività gestoria apre la strada al grande tema della contrapposizione tra la teoria dello *Shareholder Value* e quella dello *Stakeholder Value*, che verrà approfondito nel prossimo paragrafo di questo elaborato.

In aggiunta, nell'evoluzione della definizione della *CSR* si riscontra un'influenza derivante da "un parallelismo fra l'andamento ciclico della *CSR* e quello delle crisi finanziarie"⁹, che culmina nella Comunicazione del 25 ottobre 2011, dove si precisa che la *CSR* va intesa con riguardo all'impatto dell'attività delle imprese sulla società¹⁰, venendo meno il carattere meramente volontaristico della stessa¹¹.

⁵ R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA. VV., *La responsabilità dell'impresa: Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale (Bologna, 8-9 ottobre 2004)*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 88.

⁶ *Ivi*, p. 93; COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 def., in www.ec.europa.eu, 2001, p. 7.

⁷ ID, *Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 def., in www.europarl.europa.eu, 2002, p. 5.

⁸ V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, 4, I, p. 526.

⁹ C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 6.

¹⁰ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2011) 681 def., in www.europarl.europa.eu, 2011, p. 7.

¹¹ F. CECI, *L'obbligo di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di Corporate Social Responsibility nel quadro dell'Unione europea*, in AA. VV., *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale* (a cura di M. Castellaneta - F. Vessia), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 347.

Dopo queste brevi premesse sulla definizione della *CSR*, risulta utile individuare il rapporto tra quest'ultima e la disciplina delle Società *Benefit*, introdotta con la legge di stabilità 2016¹². In particolare, il carattere della volontarietà è riscontrabile anche nell'impegno sociale di cui si fanno carico i soci decidendo di costituire una Società *Benefit* o di modificare l'oggetto sociale di una società preesistente per trasformarla in *benefit*¹³.

Nonostante la comunanza della volontarietà, è ragionevole escludere parzialmente la disciplina delle Società *Benefit* dalla *CSR*, in quanto suddetto elemento sembra esaurirsi alla stipula del contratto sociale¹⁴. Da quanto premesso in precedenza, la *CSR* non prevede a carico degli amministratori il dovere di perseguire scopi altruistici, mentre nelle Società *Benefit* quest'ultimo risulta imposto statutariamente con la formula lessicale "finalità di beneficio comune"¹⁵.

Inoltre, la previsione statutaria di cui appena detto consente di imporre ai gestori il dovere di tenere in considerazione gli interessi degli altri *stakeholders* anche a discapito di quelli dei soci, andando dunque a superare uno dei problemi più sollevati con riferimento al carattere volontaristico della *CSR*¹⁶.

Volendo invece adottare un'ottica aziendalistica, le Società *Benefit* rappresentano senz'altro una forma d'impresa di supporto alla *CSR*. Utilizzando il *framework* di *CSR* integrato a sei fattori di Crane e altri¹⁷, si deduce che la costituzione di una Società *Benefit* è un'azione volontaria (1), le esternalità vengono affrontate tramite il perseguimento del beneficio comune (2), la considerazione degli *stakeholders* rientra tra i doveri degli amministratori (3), si integrano gli interessi ambientali e sociali (4), la *CSR* è adottata nei sistemi di valore tramite la relazione d'impatto (5) e la *CSR* è resa operativa mediante l'individuazione del soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune (6)¹⁸.

¹² L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 376-384, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

¹³ S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della Società Benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, p. 4.

¹⁴ C. ANGELICI, *op. cit.*, p. 9.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, 6, I, p. 896.

¹⁷ A. CRANE – D. MATTEN - L. J. SPENCE, *Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a global Context*, Routledge, London, 2008, in: J. S. HILLER, *The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013, Vol. 118, Iss. 2, p. 295.

¹⁸ *Ibid.*

2. La teoria dello *Shareholder Value* vs la teoria dello *Stakeholder Value*

Come già anticipato, la *CSR* e la disciplina delle Società *Benefit* fanno scaturire riflessioni sugli interessi che gli amministratori sono tenuti a considerare nell'espletamento dei loro doveri gestori.

Un primo collegamento tra la *CSR* e la presa in considerazione degli interessi degli *stakeholders* diversi dagli azionisti è rinvenibile nella definizione della *CSR* contenuta nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee, già riportata precedentemente. In quest'ultima risulta limpido come la tutela degli interessi degli *stakeholders* sia una scelta volontaria dell'impresa, non dipendente dalla natura di quest'ultima¹⁹.

Infatti, la decisione di tenere in considerazione gli interessi degli *stakeholders* anche quando questa può ridurre il raggiungimento immediato della massimizzazione dei profitti, il principale interesse degli azionisti, non risulta imposta da norme di diritto nazionale o comunitario, e le varie Comunicazioni della Commissione delle Comunità Europee che si sono susseguite negli anni non producono doveri di condotta gestoria in capo agli amministratori in tal senso²⁰.

Dunque, risulta evidente come l'adesione alla *CSR* da parte dell'impresa porti a considerare le istanze degli *stakeholders*, tant'è vero che R.E. Freeman ha proposto di far subentrare l'acronimo *Corporate Stakeholder Responsibility* al posto di *Corporate Social Responsibility*, per meglio rimarcare il legame stretto tra l'impresa e il suo ambiente esterno²¹.

Per comprendere meglio il contemperamento degli interessi che deve essere attuato dagli amministratori nell'espletamento dell'attività gestoria si richiamano le note teorie dello *Shareholder Value* e dello *Stakeholder Value*.

La teoria degli *shareholder* postula che gli amministratori dovrebbero rispondere solamente nei confronti degli azionisti, il che si sostanzia nella massimizzazione del valore delle azioni sul mercato²², ovviamente senza prescindere da quanto previsto da leggi e contratti²³. Questa teoria si basa sulla teoria dell'agenzia, che vede gli azionisti come i principali-proprietari e gli amministratori come gli agenti-mandatari, con il corollario che questi ultimi devono rispondere solamente agli interessi dei primi sulla base del contratto di agenzia²⁴.

¹⁹ R. COSTI, *op. loc. cit.*

²⁰ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1, p. 26.

²¹ Ivi, p. 20; ID, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista ODC*, 2013, 3, p. 8.

²² M. M. BLAIR - L. A. STOUT, *Director Accountability and the Mediating Role of the Corporate Board*, in *Washington University Law Review*, 2001, Vol. 79, Iss. 2, p. 404.

²³ F. DENOZZA, *Lo scopo della società: dall'organizzazione al mercato*, in *Rivista ODC*, 2019, 3, p. 617.

²⁴ M. M. BLAIR - L. A. STOUT, *op. cit.*, p. 407.

Sulla supremazia storica dello *Shareholder Value* si può citare autorevole giurisprudenza nord americana. A proposito della decisione *Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.*, la Corte Suprema del Delaware ha stabilito che gli amministratori devono prima di tutto considerare gli interessi degli azionisti, ossia la massimizzazione dei profitti, e solamente secondariamente questi hanno la possibilità di considerare altri interessi, alla condizione però che questi ultimi siano sempre riferibili agli interessi degli azionisti²⁵.

È risaputo come l'adesione pura alla teoria dello *Shareholder Value* con la "valorizzazione *short term* del valore di borsa delle azioni" abbia portato a gestioni speculative e degenerative da parte dei gestori con esempi storici eclatanti come il caso Enron nel 2001²⁶. Dal susseguirsi di questo tipo di vicende e crisi economiche globali, la sensibilità alla *CSR* e di conseguenza agli interessi degli *stakeholders* è aumentata enormemente dal debutto negli anni Ottanta fino ai nostri giorni.

Per quanto riguarda la teoria degli *stakeholder*, può essere utile richiamare quali soggetti vadano ricompresi nella suddetta categoria, nonostante la notorietà del termine. Gli *stakeholders* sono i dipendenti dell'impresa, i suoi fornitori, i consumatori dei suoi prodotti e la comunità in cui è stabilita, ossia in sostanza i soggetti interessati alle sorti dell'impresa e diversi dagli *shareholders*²⁷.

La macro categoria degli *stakeholders* viene distinta in sottocategorie tramite vari criteri che esulano dallo scopo di questo elaborato. Pertanto, ci si limita a richiamare la suddivisione basata sulla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale con l'impresa, in quanto quest'ultima può portare a delle considerazioni sulla legittimità delle pretese avanzate da questi soggetti²⁸ e correlate riflessioni sulle responsabilità ascrivibili agli amministratori, il cui ambito verrà trattato nel capitolo tre di questa tesi con riferimento alle Società per azioni *Benefit*.

Gli *stakeholders* che hanno un rapporto contrattuale con l'impresa, ossia i dipendenti, i fornitori e i consumatori, danno un contributo diretto allo sviluppo dell'impresa, mentre coloro che non lo hanno sono ricompresi in generale nella comunità, che indirettamente contribuisce alla crescita dell'impresa e le cui istanze sono più difficili da inquadrare²⁹.

Apprendo una parentesi economica, l'avvento della teoria degli *stakeholder* ha avuto un impatto fondamentale sulla modifica delle modalità di scelta dell'azione da intraprendere tra

²⁵ K. NEUBAUER, *Benefit Corporations: Providing A New Shield for Corporations With Ideals Beyond Profits*, in *J. Bus. & Tech. L.*, 2016, Vol. 11, No. 1, p. 113.

²⁶ P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in AA. VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger: atti del Convegno, Milano, 9 ottobre 2009*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 84.

²⁷ R. COSTI, *op. cit.*, p. 86.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

più alternative da parte degli amministratori, nel momento in cui esercitano l'attività di gestione dell'impresa. Storicamente, gli economisti e gli aziendalisti hanno risposto con il criterio della massimizzazione del valore di mercato di lungo periodo dell'impresa, fino alla diffusione della teoria degli *stakeholder*, la quale postula che gli amministratori nel decidere tra più alternative di azione dovrebbero tener conto di tutti i soggetti interessati alla vita dell'impresa, in quanto capaci di influenzare la stessa o esserne influenzati³⁰.

Per comprendere la contrapposizione tra la teoria dello *Shareholder Value* e quella dello *Stakeholder Value* può essere utile richiamare la nozione di interesse sociale. Quest'ultimo può essere definito come "l'interesse contrattuale dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo sia reddituale sia patrimoniale in una prospettiva di lungo termine circoscritta da [...] limiti di ordine negoziale e quindi coordinato dagli amministratori con gli interessi altri³¹", ossia quelli dei cosiddetti *stakeholders*.

In particolare, i gestori sono tenuti al perseguimento dello scopo di lucro auspicato dagli azionisti anche nel rispetto di atti di autonomia negoziale, si pensi ai codici etici, o in base alla volontà di accogliere i principi della *CSR* nella gestione dell'impresa, sempre però sotto il vincolo dell'efficienza economica, ossia lo scopo di lucro³².

Infatti, nella forma giuridica della Società per azioni il perseguimento degli interessi degli *stakeholders* da parte degli amministratori è vincolato. Nello specifico, questi ultimi nell'espletamento dell'attività gestoria ai sensi dell'art. 2380-bis, co. 1, c.c. non possono prendere decisioni nell'interesse degli *stakeholders* se in conflitto con l'interesse dei soci, tranne nel caso in cui queste siano convenienti nel lungo periodo per i soci stessi³³ o si tratti di regole di condotta la cui inosservanza porterebbe a un danno reputazionale capace di minare l'economicità dell'impresa, o siano decisioni stabilite dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea dei soci³⁴.

Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 2497 e 2247 c.c., rubricati rispettivamente "Responsabilità" e "Contratto di società", si può dedurre che gli amministratori rispondono ai soci in caso di violazione dell'interesse sociale alla redditività dell'investimento³⁵. La previsione sul conflitto di interessi dell'art. 2497 c.c. per la disciplina dei gruppi societari può essere considerata anche ai fini del contemperamento degli interessi attuato dagli

³⁰ M. JENSEN, *Value Maximisation, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function*, 2001, in <https://papers.ssrn.com/>, p. 8 s.

³¹ P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 2-3, p. 304.

³² *Ivi*, p. 307; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, p. 27.

³³ R. COSTI, *op. cit.*, p. 104; V. CALANDRA BUONAURA, *op. cit.*, p. 531.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. MAUGERI, in AA. VV., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci* (a cura di A. Perrone), in *Rivista ODC*, 2019, 3, p. 599.

amministratori delle Società per azioni *Benefit*, argomento oggetto di trattazione successiva, tramite il coordinamento con gli artt. 2391 e 2391-*bis* c.c.³⁶.

Infatti, la lettura dell'art. 2391 c.c., rubricato "Interessi degli amministratori", fa intuire che il rispetto del principio della convenienza economica da parte dei gestori potrebbe essere applicabile anche alle Società per azioni *Benefit* nell'attività gestoria esercitata degli stessi con riguardo soprattutto al dovere contenuto nel comma 377³⁷ di bilanciamento degli interessi dei soci con quelli degli *stakeholders*, con conseguente necessità di adeguare in via interpretativa questo principio per evitare il rischio di sacrificare gli interessi degli *stakeholders* al conseguimento delle finalità di beneficio comune³⁸.

Come già segnalato, il vincolo alla presa in considerazione degli interessi degli *stakeholders* da parte degli amministratori può essere parzialmente rimosso nel caso in cui delle clausole statutarie stabiliscano di procedere in tal senso³⁹, il che è riscontrabile negli statuti delle Società *Benefit*, come verrà meglio detto in seguito nel paragrafo quattro di questo capitolo.

Difatti, i gestori di Società *Benefit* possono favorire gli interessi degli *stakeholders* quando i soci prevedono nello statuto delle finalità di beneficio comune di tipo specifico o in base alla discrezionalità gestoria loro concessa, quest'ultima approfondita nel prossimo capitolo, nel caso in cui le suddette finalità siano generiche⁴⁰.

3. *Short-term profit vs long-term value creation*

Precedentemente, è emerso che le considerazioni sulla *CSR* e sugli interessi che gli amministratori sono tenuti a perseguire nell'espletamento dell'attività di gestione dell'impresa si correlano al concetto di creazione di valore di quest'ultima nel lungo periodo, la cui ricerca nelle strategie adottate dai gestori e dunque nelle relazioni con gli *stakeholders* diversi dai soci per raggiungere l'auspicato "successo sostenibile" è raccomandata anche nelle definizioni della *CSR* susseguitesisi negli anni, contenute nelle varie Comunicazioni della Commissione delle Comunità Europee, per le quali si rimanda al primo paragrafo.

Inoltre, le sollecitazioni al perseguimento della *long-term value creation* provengono anche dalle società più influenti del mondo economico internazionale, tra i cui documenti non si può

³⁶ S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 5, p. 1020.

³⁷ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 377, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

³⁸ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1019.

³⁹ R. COSTI, *op. cit.*, p. 105.

⁴⁰ F. DENOZZA – A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in AA. VV., *Le società benefit*, cit., p. 14.

non nominare lo *Statement on the Purpose of a Corporation*⁴¹. Quest'ultimo, sottoscritto dagli amministratori delegati di centottantuno delle più grandi società americane associate alla *Business Roundtable*, riporta l'impegno a generare “*long-term value for shareholders*” ed oltre ad essere stato accolto con entusiasmo, è stato anche oggetto di critiche dal mondo istituzionale e accademico, in quanto visto come un documento poco significativo sul piano pratico.

Nel seguire le teorie enunciate anteriormente, derivanti dalla comparsa della *CSR*, ossia quelle dello *Shareholder Value* e dello *Stakeholder Value*, nel linguaggio comune si fa spesso riferimento rispettivamente alla ricerca della massimizzazione del valore di breve e di quello di lungo periodo. Pertanto, si vuole precisare le annesse teorie dello *short-term profit* e della *long-term value creation*, quest'ultima notoriamente parte integrante delle basi delle scienze aziendalistiche, per evidenziare come in realtà sia sbagliato collegarle solamente alla considerazione delle istanze degli *shareholders* nel primo caso e degli *stakeholders* nel secondo⁴².

La teoria dello *short-term profit* postula l'intrapresa di azioni che si concludono in un orizzonte temporale di breve⁴³, il cui confine rispetto a quello di lungo potrebbe essere assimilato con dubbi al criterio con cui vasta letteratura economica individua per la distinzione degli investimenti di breve o lungo termine come soglia il triennio⁴⁴, riscontrabile anche nella realizzazione della maggior parte dei *Business Plan* aziendali.

Questa teoria ha una connotazione negativa quando viene intesa come espletamento di attività volte alla mera massimizzazione del prezzo delle azioni per perseguire solamente l'interesse degli azionisti, in quanto impeditiva per il conseguimento di una maggiore redditività nel lungo periodo e anche produttiva di conseguenze dannose per gli altri *stakeholders*⁴⁵.

In contrasto, la teoria della *long-term value creation* invoca la ricerca dell'interesse ad una “crescita di valore della società sostenibile nel tempo”, cui consegue per gli amministratori la non assunzione di azioni che comportano profitti nel breve periodo solamente a favore degli azionisti, se queste ultime riducono la redditività nel lungo periodo dell'impresa⁴⁶. Dunque, secondo questa impostazione si confermerebbe il primato dell'interesse degli azionisti e quello degli altri *stakeholders* sarebbe raggiunto in via indiretta⁴⁷, in quanto senza la considerazione di quest'ultimo non si può raggiungere il primo.

⁴¹ BUSINESS ROUNDTABLE, *Statement on the Purpose of a Corporation (agosto 2018)*, in *Riv. soc.*, 2019, 5-6, p. 1311 s.

⁴² M. STELLA RICHTER JR, *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, p. 46 s.

⁴³ *Ivi*, p. 34.

⁴⁴ *Ivi*, p. 43.

⁴⁵ *Ivi*, p. 34.

⁴⁶ V. CALANDRA BUONAURA, *op. cit.*, p. 534.

⁴⁷ *Ivi*, p. 535.

Coerentemente con l'impostazione della teoria dello *Shareholder Value*, l'attuazione di azioni volte alla realizzazione di profitti nel lungo periodo è giusta se al contempo è integrata anche da guadagni nel breve periodo, in quanto necessari per la sopravvivenza dell'impresa tramite il mantenimento del suo successo sostenibile⁴⁸. Quest'ultima possibilità, data agli amministratori, di intraprendere operazioni nell'orizzonte di breve è concessa dalla discrezionalità gestoria culminante nella *business judgment rule*⁴⁹, che verrà approfondita nel capitolo due con riferimento alle Società per azioni *Benefit*.

Pertanto, risulta eclatante come la massimizzazione del valore di lungo periodo dell'impresa non implichi sempre la massimizzazione del valore per gli altri *stakeholders*, in quanto l'auspicato successo sostenibile dell'impresa è effetto anche di politiche gestorie *short-term*⁵⁰. Dato il collegamento stretto con le strategie adottate dagli amministratori e il conseguente impatto sulla creazione di valore nel lungo periodo, si procede a specificare il principale effetto del dovere di perseguire il successo sostenibile sul piano strategico.

Innanzitutto, nel Codice di Corporate Governance del 2020 il successo sostenibile viene definito come “l'obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la società”⁵¹.

Esplicitato nel principio I, il successo sostenibile risulta l'elemento cardine della suddetta raccolta di leggi e si riflette nel principio successivo, in cui si stabilisce che gli amministratori devono definire le strategie coerentemente con il principio I⁵². Questo principio II viene reso operativo con la raccomandazione n. 1. lett. a), in cui si prescrivono le modalità di sviluppo del piano industriale. Tramite quest'ultimo, il documento principale ai fini della pianificazione aziendale, si va a imporre il dovere in capo ai gestori di formalizzare l'interesse sociale di lungo termine alla luce del successo sostenibile⁵³.

Questa impostazione è più incisiva rispetto a quella contenuta nell'art. 2381 c.c., in cui la predisposizione dei piani industriali risulta non obbligatoria⁵⁴, andando dunque a legare maggiormente le strategie dell'impresa di lungo periodo alla presa in considerazione delle istanze degli altri *stakeholders*, vincolando l'operato degli amministratori in tale ottica.

⁴⁸ M. STELLA RICHTER JR, *op. cit.*, p. 49 s.

⁴⁹ *Ivi*, p. 36.

⁵⁰ *Ivi*, p. 49.

⁵¹ ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, in *Rapporto Assonime 6*, in www.assonime.it, 2021, p. 14; COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Corporate Governance 2020*, in www.borsaitaliana.it, 2020, p. 4.

⁵² P. CUOMO, *Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di corporate governance*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, p. 86.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ivi*, p. 87.

Un ulteriore avvaloramento della *long-term value creation* si è rinvenuto con l'introduzione della disciplina delle Società *Benefit*. Infatti, i gestori di queste ultime possono intraprendere iniziative strategiche anche dannose nel breve termine per gli azionisti, quando queste permettono il bilanciamento dell'interesse dei soci con quello dei destinatari delle finalità di beneficio comune, ossia gli altri *stakeholders*, ai sensi dell'art. 1, co. 380, della l. 28 dicembre 2015, n. 208⁵⁵, dovere gestorio approfondito nel prossimo capitolo.

D'altro canto, sempre sulla base del perseguimento del valore di lungo termine si sono create delle critiche nei confronti del modello delle Società *Benefit*. Infatti, si è rilevato come la disciplina sarebbe inutile data la già presente legittimità delle scelte gestorie in ottica *CSR* attuate dagli amministratori di società con scopo di lucro quando orientate al valore di lungo periodo, applicando la *business judgment rule*⁵⁶.

4. L'inquadramento delle Società *Benefit* nell'ordinamento italiano

4.1 La legge n. 208 del 28 dicembre 2015

La volontarietà della costituzione da parte dei soci di una società dotata di qualifica *benefit*, o della trasformazione successiva di una preesistente tramite la modifica dell'oggetto sociale, fa rientrare la disciplina delle Società *Benefit* tra le adesioni alla *CSR*⁵⁷, queste ultime volte negli ultimi decenni a incentivare “nuovi modelli d'impresa socialmente responsabili” per arginare la crescente sfiducia degli *stakeholders* verso le imprese⁵⁸.

In particolare, la legge istitutiva di suddette società innova la *CSR*, modificando il paradigma delle modalità di gestione dell'impresa tramite l'internalizzazione della funzionalità dello scopo di lucro anche alla realizzazione di valore per la comunità, consistente negli impatti derivanti delle finalità di beneficio comune, nelle strategie attuate dagli amministratori⁵⁹. Dunque, la disciplina *benefit* risulta “un'opportunità per far evolvere la cultura dell'impresa dall'agire responsabile per evitare di incorrere in sanzioni, all'agire sostenibile per favorire lo sviluppo dell'impresa attraverso la ricerca di un equilibrio tra interessi diversi”⁶⁰.

⁵⁵ ASSONIME, *Circolare n.19 del 20 giugno 2016: La disciplina delle società benefit*, in www.assonime.it, 2016, p. 21 s.

⁵⁶ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 1.

⁵⁷ *Ivi*, p. 4.

⁵⁸ F. VESSIA, *Verso la responsabilità sociale del consumatore*, in AA. VV., *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale* (a cura di M. Castellaneta - F. Vessia), cit., p. 157 s.

⁵⁹ S. CORSO, *op. cit.*, p. 998 s; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 10.

⁶⁰ *Ibid.*

Con l'inserimento nell'ordinamento italiano delle Società *Benefit*, si è andati a supplire in parte alla principale caratteristica della *CSR*, la mera volontarietà⁶¹, quest'ultima rinvenibile nelle varie Comunicazioni della Commissione delle Comunità Europee, per cui si rimanda al primo paragrafo. Infatti, la volontarietà è riscontrabile anche nella genesi di una Società *Benefit*, ma da quell'istante l'attività di gestione della società è vincolata al perseguimento delle finalità di beneficio comune⁶², la cui nozione verrà meglio specificata.

Il modello *benefit* è nato negli Stati Uniti e l'ordinamento italiano è stato il primo ad accoglierlo in Europa⁶³, evitando di tradurne il nome nel momento dell'introduzione dello stesso, per evidenziare il collegamento stretto con la disciplina statunitense.

La finalità dell'istituto è ricavabile dal comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, che presenta il Disegno di Legge n. 1882, "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune", dove la relazione di accompagnamento enuncia l'intento "di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive"⁶⁴.

Richiamando le riflessioni sulla nozione di interesse sociale precedentemente illustrate in sede di contrapposizione tra la teoria dello *Shareholder Value* e quella dello *Stakeholder Value*, con l'avvento delle Società *Benefit* si riscontra un ampliamento del significato di interesse sociale, in quanto viene depotenziata la presunzione dell'art. 2247 c.c., secondo cui l'unico obiettivo dell'attività aziendale è la redditività dell'investimento, conseguibile tramite lo strumento del contratto di società⁶⁵.

Dopo queste brevi premesse, ci si attinge a presentare più dettagliatamente le Società *Benefit*, servendosi della legge istitutiva delle stesse, ossia la legge di stabilità 2016⁶⁶.

Ai sensi del comma 376, le Società *Benefit* sono definibili come quelle che "nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di

⁶¹ CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, *Società Benefit: breve guida alla costituzione e alla gestione*, in www.camcomtaranto.gov.it, 2016, p. 4.

⁶² *Ibid.*

⁶³ U. TOMBARI, *op. cit.*, p. 22.

⁶⁴ Comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, d.d.l. n. 1882, in www.senato.it.

⁶⁵ P. GUIDA, *La "Società Benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, 3, I, p. 502.

⁶⁶ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 376-384, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, [...] ed altri portatori di interesse”⁶⁷.

Dalla lettura dell’articolo non emerge una graduazione tra i due scopi, diversamente rispetto a quanto si manifesta in altre discipline nel filone della *CSR*, tra cui quelle delle imprese sociali e delle cooperative, in cui sono chiare le preordinazioni rispettivamente dello scopo di utilità sociale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e dello scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2511 c.c.⁶⁸.

Oltre a ciò, la l. 28 dicembre 2015, n. 208, convalida ulteriormente quanto già legittimato nell’ordinamento italiano con l’avvento della *CSR*, ossia l’utilizzo dello strumento societario per l’esercizio di attività economiche non lucrative, sancendo però al contempo anche l’obbligatorietà di condurre quelle con scopo di lucro⁶⁹. È ravvisabile dunque un maggiore collegamento tra l’attività economica e l’utilità sociale, disposto inoltre costituzionalmente nell’art. 41, di tipo funzionale, in quanto l’attività economica dovrebbe essere la fonte economica adeguata ed efficiente per il conseguimento delle finalità di beneficio comune⁷⁰.

Perciò, il comma 376 è coerente con l’art. 2247 c.c., poiché va ad ampliare l’area funzionale dell’attività economica senza introdurre un nuovo tipo societario, come confermato dal comma 377 con la formula “ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile”⁷¹, e quindi si riconosce la regolarità del duplice scopo della Società *Benefit* di dividere l’utile e di conseguire le finalità di beneficio comune⁷².

Poi, il significato di beneficio comune è ricavabile dal comma 378, lett. a), integrativo del comma 376, in cui si rimarca nuovamente il perseguimento di questo nell’esercizio di un’attività economica e lo si definisce come “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie di cui al comma 376”⁷³.

Il riferimento alla riduzione degli effetti negativi dell’attività economica contenuto nel comma 378, lett. a), avvalorata ulteriormente la tesi secondo cui le Società *Benefit* hanno quale caratteristica principale la realizzazione di un impatto sociale positivo nella cornice di un

⁶⁷ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 376, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁶⁸ G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, cit., p. 2.

⁶⁹ A. LUPOI, *L’attività delle “Società Benefit”*, in *Riv. not.*, 2016, 5, I, p. 822.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 377, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁷² A. LUPOI, *op. cit.*, p. 823.

⁷³ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 378, lett. a), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

progetto di impresa⁷⁴, di cui si tratterà nel prossimo capitolo con riguardo al dovere gestorio di perseguire le finalità di beneficio comune.

Le categorie di *stakeholders* per le quali si rimanda al comma 376, sono identificate nelle persone, nella comunità, nei territori e nell'ambiente, nei beni e nelle attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e negli altri portatori di interesse⁷⁵.

Inoltre, il comma 378, lett. b), specifica che per altri portatori di interesse si intendono i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società, fornendo delle esemplificazioni⁷⁶. L'identificazione della categoria altri portatori di interesse potrebbe essere motivata dalla necessità di interpretare in modo estensivo l'attività, giovando anche ai soggetti che contribuiscono ai piani strategici aziendali, rendendo più interdipendenti il profilo economico e dell'utilità sociale⁷⁷.

Evidentemente, la definizione di beneficio comune ricavabile dal combinato disposto dei commi 378, lett. a), 376 e 378, lett. b), risulta vaga, vaghezza che viene parzialmente sopperita dai commi 377 e 379, nei quali si dispone che le finalità specifiche di beneficio comune devono essere indicate in una previsione statutaria, precisamente nell'oggetto sociale, della Società *Benefit*⁷⁸. Inoltre, dal comma 379 emerge anche la possibilità di assumere la veste di Società *Benefit* in un momento successivo alla costituzione, tramite la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto⁷⁹.

La scelta legislativa di introdurre finalità di beneficio comune specifiche, oltre che generiche, verrà approfondita nel prossimo capitolo con riferimento alla discrezionalità degli amministratori di Società *Benefit*.

Si precisa che il fattore finalità di beneficio comune non va considerato confliggente rispetto a quello dell'interesse dei soci, bensì complementare, dato che sono i soci stessi a decidere volontariamente la costituzione di una Società *Benefit* o di modificare l'oggetto sociale di una società preesistente per trasformarla in *benefit*, e di conseguenza il perseguimento anche delle finalità di beneficio comune⁸⁰.

⁷⁴ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 512.

⁷⁵ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 376, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁷⁶ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 378, lett. b), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁷⁷ AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it, 2017, p. 10.

⁷⁸ G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 3.

⁷⁹ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 379, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁸⁰ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 2021, 1, p. 11; la modifica dell'oggetto sociale di una società preesistente per trasformarla in *benefit* apre la questione controversa sul diritto di recesso del socio, in questa sede di una Società per azioni: ritenuta una modifica significativa per le caratteristiche che assume l'attività della società in seguito alla variazione statutaria, ossia sistematicamente volta

Ulteriormente, dal comma 377 si possono anche trarre le prime riflessioni sulle modalità di gestione delle Società *Benefit*, in quanto si sancisce che gli amministratori sono tenuti a bilanciare tre elementi nell'espletamento dell'attività: le finalità di beneficio comune, l'interesse dei soci e l'interesse dei soggetti genericamente individuati con la formula "coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto"⁸¹, dovere specifico di cui si dirà nel prossimo capitolo.

Il comma cardine della corretta gestione delle Società *Benefit* è il 380, che riprende quanto affermato nel comma 377 sul bilanciamento da parte dei gestori dei tre elementi di cui detto. Inoltre, il comma 380 ribadisce l'applicabilità delle discipline dei tipi di società ai sensi del codice civile⁸², coerentemente al comma 377.

Il successivo comma 381 riguarda la responsabilità dell'organo gestorio di Società *Benefit* e sancisce che "l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori"⁸³.

Dunque, la violazione da parte dei gestori di Società per azioni *Benefit* dei loro doveri gestori, questi ultimi oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo, comporta l'applicazione degli artt. 2392 c.c. ss.⁸⁴.

Altro comma fondamentale per dare concretezza alla gestione trasparente che deve essere attuata dagli amministratori delle Società *Benefit* è il 382, che stabilisce che vi è l'obbligo per questi ultimi di redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento delle finalità di beneficio comune, da allegare al bilancio⁸⁵, per la cui trattazione si rimanda al prossimo capitolo.

al bilanciamento, e pertanto dà luogo a cambiamenti delle condizioni di rischio dell'investimento del socio, si pensi alla possibilità da parte del socio di minoranza di intimare l'esecuzione di suddetta attività, configurandosi dunque una causa legale e irrevocabile di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), c.c., si rimanda a F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. cit.*, p. 9 s; S. ROSSI, *op. cit.*, p. 6; modifica meritevole invece di valutazione caso per caso al fine di verificare se vi sia un effettivo mutamento significativo dell'attività della società, derivante dalla configurazione delle finalità di beneficio comune nello statuto, prospettandosi dunque la legittimità o meno del diritto di recesso del socio in base agli esiti del giudizio sulle modificazioni delle condizioni di rischio dell'investimento del socio, per cui si rinvia a S. CORSO, *op. cit.*, pp. 1013-1015; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 15.

⁸¹ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 377, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁸² L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 380, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁸³ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 381, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁸⁴ D. LENZI, *op. cit.*, p. 914.

⁸⁵ AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 16.

Di seguito si riporta solamente il testo integrale del suddetto comma, ricordando che nel capitolo quattro di questo elaborato verranno approfonditi i contenuti delle relazioni annuali sull'attuazione delle finalità di beneficio comune di alcune Società per azioni *Benefit*.

“Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la Società *Benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo”⁸⁶.

4.2 Le finalità di beneficio comune

Innanzitutto, il dovere di indicare le finalità di beneficio comune risulta spartito tra i soci e gli amministratori, in quanto i primi sono tenuti a determinare le finalità specifiche di beneficio comune nello statuto, mentre i secondi si occupano dell'attuazione operativa di queste, che trovano espressione nella relazione annuale del comma 382 sempre a cura dei secondi, più precisamente nell'individuazione degli “obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati”, e nella descrizione dei “nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo”⁸⁷.

Dai commi 376 e 377, illustrati precedentemente, si ricava che le finalità di beneficio comune non risultano coincidenti con la mera sostenibilità e che anche quest'ultima va perseguita dalle Società *Benefit*⁸⁸. Difatti, nell'ambito degli interessi di cui le suddette società devono prendere atto il comma 376 stabilisce che queste ultime “perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente”, mentre in quello gestorio ai sensi del comma 377 si evidenzia come la loro gestione debba essere volta a

⁸⁶ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 382, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁸⁷ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 9.

⁸⁸ M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, 2-3, p. 482.

bilanciare le finalità di beneficio comune con l'interesse dei soci all'aumento del profitto e degli *stakeholders* alla sostenibilità complessiva dell'impresa⁸⁹.

Ne consegue che a differenza delle finalità di beneficio comune individuate statutariamente, di norma specifiche, la sostenibilità cui devono mirare le Società *Benefit* risulta “idealmente a trecentosessanta gradi” e gli impatti positivi ottenuti dal perseguimento delle finalità di beneficio comune non si sostanziano necessariamente nell'aumento della sostenibilità dell'impresa⁹⁰.

Dunque, le tipologie di finalità di beneficio comune caratterizzanti la disciplina *benefit* sono sia generiche, e coincidenti con la *CSR*, sia specifiche. In aggiunta, la precisazione delle finalità specifiche di beneficio comune, ossia “il perseguimento [...] di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi”, è contenuta nel comma 378, lett. a), da intendere congiuntamente a “su una o più categorie di soggetti indicati come destinatari dell'azione responsabile, sostenibile e trasparente, ossia i beneficiari dell'obiettivo di beneficio comune generale cui la società è tenuta”, ricavabile dal comma 376⁹¹. Ancora, tra questi ultimi rientrano i soggetti verso cui l'attività della società può avere un impatto ai sensi del comma 377, ossia in generale altri portatori di interesse da unire a quelli del comma 376, individuati dal comma 378, lett. b), come coloro che sono influenzati direttamente o indirettamente dall'attività della società⁹².

Chiaramente, uno dei tratti più distintivi della legislazione sulle Società *Benefit* si riscontra nei vincoli imposti agli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune durante l'espletamento dell'attività gestoria, in quanto prima della l. 28 dicembre 2015, n. 208, questi potevano legittimamente adottare azioni con scopo di utilità sociale, mentre ai sensi del comma 381 si scorge un vincolo alla loro discrezionalità nel momento in cui devono agire conformandosi alle scelte dei soci nello statuto in termini di beneficio comune⁹³, comma la cui interpretazione e le cui implicazioni in termini di responsabilità verso la società ascrivibile agli amministratori è oggetto di trattazione nei prossimi capitoli.

⁸⁹ *Ibid*; M. CIAN, *Principi dell'ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1, p. 108.

⁹⁰ M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, cit., p. 482.

⁹¹ S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 4, p. 958.

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ivi*, p. 955.

4.3 Il rapporto tra l'interesse dei soci e gli scopi altruistici

Prioritariamente, si segnala una certa ambiguità nelle formule linguistiche utilizzate dal legislatore nella l. 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto si sancisce sia che la Società *Benefit* “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune⁹⁴”, dunque nella sfera dello scopo-fine della società, sia che le finalità di beneficio comune sono “indicate specificatamente nell’oggetto sociale⁹⁵”, pertanto nel campo dello scopo-mezzo della società⁹⁶.

Quindi, se si propende per la collocazione delle finalità di beneficio comune nell’ambito dello scopo-mezzo, risulta corretto ritenere che queste ultime siano strumentali allo scopo di lucro dei soci⁹⁷. Contrariamente, se si favorisce l’individuazione delle suddette finalità nell’ottica dello scopo-fine, la mera strumentalità rispetto allo scopo di lucro è esclusa, poiché il rientro delle finalità di beneficio comune nella causa societaria ne conferma un’importanza uguale rispetto allo scopo di lucro⁹⁸.

Un elemento chiarificatore può derivare dall’interpretazione del bilanciamento cui sono chiamati gli amministratori delle Società *Benefit* ai sensi del comma 377, dovere approfondito nel prossimo capitolo. Da questo comma il bilanciamento può essere concepito come la modalità di gestione cui sono tenuti i gestori, consistente nel perseguire lo scopo di lucro, desumibile dal richiamo all’interesse dei soci, e le finalità di beneficio comune, ricavabili dalla locuzione “l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”⁹⁹.

Dunque, lo scopo della Società *Benefit* è bidimensionale e riconducibile allo scopo di lucro e alle finalità di beneficio comune, senza una preferenza di uno o dell’altro, bensì gli amministratori devono attuare un equilibrio ideale dello scopo sociale duale, come stabilito dai soci stessi nell’oggetto sociale¹⁰⁰.

In aggiunta, se si assume che la Società *Benefit* non può essere gestita in maniera diseconomica, trattasi di una società lucrativa, e che risulta per lo più uno strumento di riconoscimento dell’autonomia dei soci, dato che la protezione degli interessi degli *stakeholders* è indiretta, comunque se le finalità di beneficio comune fossero meramente strumentali allo scopo di lucro, verrebbe meno il motivo di creazione della disciplina

⁹⁴ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 376, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁹⁵ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 377, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

⁹⁶ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1009.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ivi*, p. 1010.

⁹⁹ F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. cit.*, p. 11.

¹⁰⁰ *Ibid.*; E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull’organizzazione interna*, in *Rivista ODC*, 2020, 2, p. 596.

peculiare, consistente appunto nel permettere ai soci stessi di ridurre i propri profitti per ottenere altre tipologie di vantaggi, prevalentemente quelli reputazionali¹⁰¹.

Inoltre, l'affermazione che le finalità di beneficio comune non possono essere ricomprese nello scopo-fine della società, argomentando ciò con la mancanza della legittimazione degli *stakeholders* ad attivare strumenti di autotutela nei confronti degli amministratori, tema oggetto di approfondimento nel capitolo tre, salvo l'art. 2395 c.c., può essere negata, in quanto sono i soci a stabilire nello statuto la presenza di due scopi-fine, e di conseguenza è limpido che solo i soci stessi possano imporre ai gestori l'adempimento dei loro doveri gestori¹⁰².

Pertanto, gli amministratori delle Società *Benefit* sono tenuti ad assumere iniziative gestorie considerando l'oggetto sociale, costituito sia dal perseguimento dello scopo di lucro che delle finalità di beneficio comune, come stabilito dai soci, anche limitando la redditività del loro investimento¹⁰³, se occorrente per il perseguimento delle finalità di beneficio comune¹⁰⁴, le cui conseguenze in termini di responsabilità civile a loro ascrivibile verranno sviscerate successivamente.

4.4 Il rapporto con la clausola statutaria dell'oggetto sociale

Come già emerso anteriormente, l'oggetto sociale, nella sua configurazione particolare prevista per le Società *Benefit*, risulta necessariamente dotato dello scopo duale ai fini della qualifica delle stesse¹⁰⁵ e da esso derivano delle considerazioni significative sui doveri e sulle responsabilità civili dei suoi amministratori, di cui si dirà nel prosieguo.

Si richiama nuovamente il comma 379, in cui si stabilisce che “la Società *Benefit*, [...], deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire”¹⁰⁶. Con questa disposizione il legislatore permette ai soci di una Società *Benefit* di introdurre stabilmente un progetto imprenditoriale volto a raggiungere più obiettivi, precisamente le finalità di beneficio comune, oltre alla redditività dell'investimento¹⁰⁷.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 595 s.

¹⁰² U. TOMBARI, *op. cit.*, p. 25.

¹⁰³ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 13.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 15.

¹⁰⁵ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 508.

¹⁰⁶ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 379, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

¹⁰⁷ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 12.

Nel modello della Società *Benefit* può riscontrarsi dunque l'impulso alla *CSR* tramite la configurazione della clausola statutaria riguardante l'oggetto sociale¹⁰⁸, risultando una modalità discretamente efficace per vincolare l'attività degli amministratori al fine del perseguimento effettivo delle finalità di beneficio comune¹⁰⁹.

Riprendendo quanto affermato con riferimento alla contrapposizione tra la teoria dello *Shareholder Value* e quella dello *Stakeholder Value*, si possono trarre delle ricadute dall'introduzione della disciplina delle Società *Benefit* sull'interesse sociale. Precedentemente, la dottrina propendeva per la presa in considerazione anche degli interessi degli *stakeholders*, poiché si riteneva che questi ultimi rappresentassero un limite esterno all'interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti¹¹⁰, senza dunque introdurli espressamente nell'interesse sociale, come desumibile da molteplici istituti, tra i quali la disciplina dei gruppi societari¹¹¹.

Pertanto, con l'avvento delle Società *Benefit* e l'inserimento delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale si riscontra invece un inserimento degli interessi degli *stakeholders* nell'interesse sociale, con conseguente cristallizzazione di questi nella gestione perpetuata dagli amministratori¹¹².

Perciò, la *mission* aziendale delle Società *Benefit* volta anche al perseguimento delle finalità di beneficio comune risulta più salda e non soggetta a condizionamenti a seguito di cambiamenti degli assetti proprietari o degli organi gestori¹¹³.

Per il rispetto della disciplina inoltre, la previsione del perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune nello statuto, precisamente nell'oggetto sociale, porta a considerare la gestione che gli amministratori sono tenuti ad attuare non sufficiente se riferita a singole operazioni, bensì deve considerare la programmazione dell'attività complessiva della Società *Benefit*¹¹⁴.

Infine, è indubbio che la configurazione dell'oggetto delle Società *Benefit* ha come obiettivo quello di vincolare gli amministratori al perseguimento delle finalità di beneficio comune, coerentemente con l'art. 2380-*bis* c.c., che stabilisce che i gestori "compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"¹¹⁵.

¹⁰⁸ M. CIAN, *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, p. 64.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 66.

¹¹⁰ P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, cit., p. 86.

¹¹¹ *Ivi*, p. 90.

¹¹² ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 13.

¹¹³ *Ivi*, p. 5.

¹¹⁴ C. ANGELICI, *Società benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, cit., p. 8.

¹¹⁵ S. CORSO, *op. cit.*, p., 1008.

II. Il ruolo degli amministratori di Società per azioni *Benefit*

1. L'aumento dei costi di agenzia

Nel capitolo precedente si è evidenziato come la teoria dello *Shareholder Value*, consistente nel perseguimento da parte degli amministratori dell'interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti, sia figlia della teoria dell'agenzia.

Secondo quest'ultima teoria, in base al rapporto agente-principale, gli amministratori sono meramente degli agenti di cui gli azionisti, unici veri proprietari dell'impresa, necessitano per la conduzione dell'attività gestoria, in quanto questi ultimi non hanno il tempo o tutte le competenze richieste per farlo¹¹⁶. Ne consegue che i gestori dovrebbero adempiere i loro doveri gestori per raggiungere gli interessi dei soli azionisti, non degli altri *stakeholders*¹¹⁷.

In aggiunta, la suddetta teoria ritiene che per gli amministratori l'unico limite alla ricerca della massimizzazione della ricchezza degli azionisti sia la violazione della legge e che il conseguimento da parte di costoro di altri interessi rispetto a quelli degli *shareholders* comporti una diminuzione della redditività dell'investimento dei soci, aumentando i costi di agenzia¹¹⁸.

Infatti, nel momento in cui i gestori hanno la possibilità di operare un bilanciamento di interessi di varie tipologie di *stakeholders* – il che è ampiamente riscontrabile nelle Società *Benefit* – questi possono gestire l'impresa con modalità tali che potrebbero comportare anche la diminuzione della ricchezza sociale al fine di realizzare le finalità di beneficio comune specifiche e generiche, riscontrandosi pertanto una crescita dei costi di agenzia causati dalla “mancanza di qualsiasi criterio affidabile per ordinare gerarchicamente le preferenze dei soci e quelle degli *stakeholders*”¹¹⁹.

Inoltre, nonostante il fatto che nelle Società *Benefit* i soci possano stabilire statutariamente la gerarchia degli interessi che gli amministratori sono tenuti a prefiggersi, allo scopo del raggiungimento delle finalità generiche di beneficio comune le scelte dei gestori potrebbero

¹¹⁶ M. M. BLAIR - L. A. STOUT, *op. cit.*, p. 407.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 410.

¹¹⁸ L. A. STOUT, *New Thinking on “Shareholder Primacy”*, in *Accounting, Economics, and Law*, 2012, Vol. 2, Iss. 2, Article 4, p. 3.

¹¹⁹ M. MAUGERI, “*Pluralismo*” e “*monismo*” nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo *Statement della Business Roundtable*), in *Rivista ODC*, 2019, 3, p. 642.

risultare sempre giustificabili, come si dirà successivamente, inevitabilmente con il rischio di un aumento dei loro comportamenti opportunistici e dei costi di agenzia¹²⁰.

Nelle Società *Benefit* la presa in considerazione degli interessi degli altri *stakeholders* assume caratteristiche singolari, consistenti nel bilanciamento tra gli interessi dei soci, dei destinatari delle finalità di beneficio comune e degli altri *stakeholders* da parte degli amministratori ai sensi del comma 380 cit., comportando secondo un certo punto di vista un ampliamento della loro discrezionalità gestoria, di cui si dirà meglio in seguito, ma contestualmente, questa corrisponde nella pratica, secondo un altro punto di vista, a una riduzione della responsabilità sia verso i soci sia verso i terzi con un aumento dei costi di agenzia¹²¹, cosicché all'ordinaria *business judgment rule* (oggetto di trattazione successiva) si è proposto di associare la cosiddetta *benefit judgment rule*¹²².

Difatti, dalla maggiore discrezionalità gestoria in capo ai gestori di Società *Benefit*, dovuta alla contemplazione di molti interessi di soggetti diversi dagli azionisti, consegue il rischio di abusi da parte degli amministratori¹²³, le cui riflessioni in termini di monitoraggio sul loro operato e di attivazione degli strumenti giuridici da parte dei soci verso i gestori per far valere le eventuali responsabilità di questi ultimi verranno effettuate in seguito.

Nella realtà odierna, plasmata dall'evoluzione dei mercati finanziari, l'introduzione delle Società *Benefit* risulta congruente con il progressivo allontanamento dalla teoria dell'agenzia ai fini dell'analisi dei rapporti intercorrenti tra i soci e gli amministratori, realizzatasi prevalentemente sulla forma giuridica della Società per azioni, in quanto non si possono più considerare i soci come dei semplici "portatori di interessi omogenei tra loro", bensì come degli investitori che interagiscono sui mercati¹²⁴.

Ancora, il superamento della teoria dell'agenzia è coerente con la visione dell'impresa come un'organizzazione formata da soggetti che "si coordinano nella produzione di un certo risultato", in conflitto sulle modalità della sua distribuzione¹²⁵. La teoria dell'agenzia non riesce a cogliere pienamente i conflitti tra i soci-investitori riguardanti i profili produttivi e soprattutto distributivi della ricchezza sociale¹²⁶.

¹²⁰ *Ivi*, p. 641 s; ID, in AA. VV., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci* (a cura di A. Perrone), cit., p. 611; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 960; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1024.

¹²¹ M. STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, cit., p. 6 s; A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca borsa*, 2021, 1, I, p. 56.

¹²² M. STELLA RICHTER JR, *op. loc. ult. cit.*

¹²³ A. DACCÒ, *op. loc. cit.*

¹²⁴ F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. cit.*, p. 2.

¹²⁵ ID, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al VIII Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti", Roma, www.orizzontideldirittocommerciale.it, 17-18 febbraio 2017, p. 6.

¹²⁶ *Ivi*, p. 8.

Infatti, anche l'evoluzione della CSR, che ha rappresentato la necessaria premessa per l'avvento delle Società *Benefit*, subisce le ripercussioni della diffusione della teoria dell'agenzia, in quanto vi è la tendenza a focalizzarsi sul conflitto tra gli *shareholders* e gli altri *stakeholders*, in cui gli amministratori rivestono perlopiù il ruolo di meri agenti, mentre nella realtà odierna le contrapposizioni rilevanti sono sia tra i vari *stakeholders* sia tra i soci¹²⁷.

In particolare, al fine della risoluzione dei conflitti di interessi si è risposto con adesioni alla CSR che mirano a dotare gli altri *stakeholders* di diritti azionabili di autotutela e altre che permettono il perseguimento degli interessi degli altri *stakeholders* da parte dei soci, e dei gestori¹²⁸.

La disciplina delle Società *Benefit* rientra tra quelle del secondo tipo, perché si focalizza sul confronto tra i soci e permette loro di raccordare le modalità di raggiungimento degli "equilibri ottimali di volta in volta realizzabili" tra il profitto e la considerazione degli interessi degli altri *stakeholders*¹²⁹, con gli amministratori che non gestiscono la società ricoprendo solamente la posizione di agenti.

2. La discrezionalità gestoria ampliata

Dalla riforma del diritto societario del 2003 con il conferimento della gestione dell'impresa esclusivamente agli amministratori¹³⁰, un argomento ampiamente dibattuto riguarda la discrezionalità dell'organo gestorio delle Società per azioni: dibattito virato sugli effetti ulteriormente dilatati che questa mostra in seguito all'avvento della CSR¹³¹.

Difatti, nelle Società per azioni tradizionali la discrezionalità propria del potere degli amministratori è vincolata all'interesse sociale consistente nella massimizzazione della ricchezza degli azionisti, mentre in quelle *benefit* i gestori sono tenuti a considerare le conseguenze delle loro azioni su molti soggetti eterogenei¹³², conseguentemente al diverso significato ascrivibile all'interesse sociale anche *benefit*, di cui detto nel capitolo precedente.

¹²⁷ *Ivi*, p. 7 s.

¹²⁸ *Ivi*, p. 9 s.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ F. BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. A dieci anni dalla riforma del 2003*, Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 22-24; M. LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 2, I, p. 218 s.

¹³¹ D. LENZI, *op. cit.*, p. 905.

¹³² T. J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *Journal of Legislation*, 2015, Vol. 41, Iss. 2, p. 342; D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations - A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest L. Rev.*, 2011, Vol. 46, p. 599.

Dato che l'interesse sociale, in particolare di tipo "spersonalizzato" nelle Società per azioni con amministratori inevitabilmente dotati di poteri ampiamente discrezionali rispetto a quelli di altri tipi societari¹³³, limita il perimetro della discrezionalità esercitabile dai gestori¹³⁴, risulta inesorabile che questi ultimi nelle Società per azioni *Benefit* abbiano dei paletti meno rigidi nel condurre l'attività gestoria¹³⁵.

Tuttavia, uno degli elementi più significativi della disciplina delle Società *Benefit* si riscontra proprio nella sua capacità di assoggettare la discrezionalità dell'organo gestorio al perseguimento delle finalità di beneficio comune tramite la configurazione dell'oggetto sociale, applicando le disposizioni civilistiche in tema di responsabilità degli amministratori, nel caso in cui questi non dovessero adempiervi ai sensi del comma 381 cit.¹³⁶. In precedenza invece, nel rispetto della *business judgment rule* i gestori potevano prendere in considerazione le istanze degli altri *stakeholders* se giustificabili alla luce dello scopo di lucro dei soci, mentre nel caso della qualifica *benefit* la realizzazione delle finalità di beneficio comune rappresenta un dovere gestorio¹³⁷, le cui conseguenze discendenti dalla sua inottemperanza in termini di responsabilità civile degli amministratori verso la società sono approfondite nel prossimo capitolo.

Oltre al differente significato dell'interesse sociale delle Società *Benefit*, dall'analisi della l. 28 dicembre 2015, n. 208, compiuta in precedenza, è emerso come non sia stabilita una "graduatoria" degli interessi oggetto di bilanciamento, risultando uno degli elementi amplificatori della discrezionalità gestoria¹³⁸. Infatti, il legislatore impone agli amministratori la graduazione degli interessi dei vari soggetti, nel rispetto di quanto previsto eventualmente dai soci statutariamente, culminante nella sostenibilità complessiva da perpetuare ai sensi del comma 376 cit.¹³⁹, quest'ultimo elemento da bilanciare e al di fuori delle determinazioni degli azionisti.

Dunque, la maggior parte dell'estensione della discrezionalità deriva dal dovere di bilanciamento dei vari interessi cui sono tenuti i gestori ai sensi del comma 380 cit., e dalle sue modalità di esercizio. In particolare, tramite queste ultime si approfondirà come la discrezionalità gestoria possa essere diminuita attraverso delle previsioni statutarie dei soci sul punto.

¹³³ C. ANGELICI, *La società per azioni e gli "altri"*, in AA. VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger: atti del Convegno, Milano, 9 ottobre 2009*, cit., pp. 53-62.

¹³⁴ D. LENZI, *op. loc. cit.*

¹³⁵ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957.

¹³⁶ *Ivi*, p. 955.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1016 s.

¹³⁹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 55 s; M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, cit., p. 482.

Dall'analisi della l. 28 dicembre 2015, n. 208, effettuata precedentemente, precisamente i commi 376, 377 e 378, lett.re a) e b), cit. si evince che gli amministratori hanno il dovere di perseguire sia finalità di beneficio comune specifiche che generiche¹⁴⁰, altra peculiarità della disciplina da cui scaturiscono riflessioni sulla discrezionalità gestoria.

In seguito, in sede di analisi del dovere gestorio di realizzare le finalità di beneficio comune si dirà come il dovere di perseguire quelle di tipo specifico sia volto a cercare di diminuire la discrezionalità dell'organo gestorio di Società *Benefit* e come quelle di tipo generico contrastino questo tentativo del legislatore.

Come detto, l'interpretazione del comma 381 cit. può comportare che la discrezionalità degli amministratori risulti però anche vincolata al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Dunque, il vigore della suddetta limitazione dipenderà dal grado di rischio che i soci sono disposti ad accollarsi, risultante dall'elaborazione o meno di una clausola statutaria che fornisce più margini di manovra ai gestori¹⁴¹, oggetto di approfondimento successivamente.

In sintesi, nelle Società *Benefit* gli amministratori sono tenuti ad adempiere a più doveri (di conseguenza si assiste da un lato a un ampliamento della loro responsabilità) rispetto a quanto riscontrabile per i gestori delle società con il solo scopo di lucro, questi maggiori doveri discendenti sia dalla legge di stabilità 2016 sia dal coordinamento di quelli tradizionali del codice civile con la qualifica *benefit*, ma allo stesso tempo, d'altro canto sono anche dotati di più poteri e conseguentemente si amplia la loro discrezionalità, pertanto risultando meno limpido se siano presenti degli strumenti in grado di rendere effettivo l'*enforcement* di questi più numerosi doveri (dunque nel caso in cui questi strumenti risultino non efficaci, si riduce la loro responsabilità)¹⁴².

In aggiunta, nonostante l'input dei soci ai gestori, dato con la determinazione degli indirizzi gestionali tramite la clausola statutaria dell'oggetto sociale, risulta che “il pendolo della discrezionalità indulga [...] sulla posizione degli amministratori, più che degli azionisti, a fronte del panorama potenzialmente illimitato di decisioni gestionali che i primi [...] sono legittimati a compiere nel quadro, anzi, con lo scudo della Società *Benefit*”¹⁴³.

¹⁴⁰ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 958.

¹⁴¹ S. ROSSI, *op. loc. cit.*

¹⁴² A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 58 s; M. STELLA RICHTER JR, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴³ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 970.

3. L'ampliamento dei doveri

Da quanto emerso finora, è chiaro che gli amministratori di Società per azioni *Benefit* sono dotati di maggiori poteri e doveri gestori rispetto a quelli di Società per azioni tradizionali, anche se la forma giuridica vanta già di per sé rispetto agli altri tipi societari margini di manovra più ampi per i gestori, conseguentemente alla “spersonalizzazione” dell’interesse sociale¹⁴⁴.

In particolare, nelle Società *Benefit* i doveri gestori più numerosi sono riscontrabili sia sul piano generale e discendenti dal coordinamento delle disposizioni civilistiche con la l. 28 dicembre 2015, n. 208, sia su quello specifico e derivanti dalla legge introduttiva della disciplina, prevalentemente dalla previsione dell’individuazione delle finalità di beneficio comune specifiche nell’oggetto sociale, quest’ultime determinate dai soci nella cornice delle indicazioni del legislatore.

Innanzitutto, si ricorda che ai sensi del comma 377 cit. la Società *Benefit* non si configura quale nuova forma giuridica e che la sua introduzione non comporta deroghe al regime ordinario, permettendo l’applicazione delle disposizioni civilistiche proprie del tipo societario selezionato, integrandole opportunamente con i doveri ulteriori, discendenti dal peculiare scopo duale *benefit*¹⁴⁵.

Pertanto, con riferimento all’ambito generale, gli amministratori di Società per azioni *Benefit* devono adottare le scelte con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze ai sensi dell’art. 2392 c.c., in modo informato ai sensi dell’art. 2381 c.c., e perseguire l’interesse sociale in assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 2391 c.c., da raccordare alle caratteristiche particolari della Società *Benefit*¹⁴⁶.

Soffermandoci invece sui doveri specifici aggiuntivi posti in capo ai gestori di Società *Benefit*, quelli più impattanti sulla loro responsabilità civile sono afferenti alla realizzazione delle finalità di beneficio comune e alla gestione di tipo bilanciato ai sensi dei commi 377, e 380, cit., alla nomina del soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 380 cit., e alla predisposizione della relazione annuale sull’attuazione delle finalità del beneficio comune ai sensi del comma 382 cit.¹⁴⁷, doveri oggetto di trattazione successiva.

La constatazione che si sia di fronte a un ampliamento dei doveri degli amministratori di Società *Benefit* comporta delle conseguenze sulle riflessioni inerenti alla loro responsabilità

¹⁴⁴ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 53.

¹⁴⁵ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 4.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 26.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 21.

civile, in quanto da ciò scaturiscono delle ripercussioni sull'applicazione della *business judgment rule* nelle suddette società¹⁴⁸, di cui si esporrà successivamente.

Si può affermare che i maggiori doveri derivano soprattutto dal dovere specifico del comma 380 cit. di “bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli *stakeholders*”¹⁴⁹, coerentemente a quanto detto sull’estensione della discrezionalità gestoria. Dunque, da un lato si ravvisa un ampliamento della responsabilità dell’organo gestorio di Società *Benefit*, conseguentemente ai maggiori doveri posti in capo a questo e derivanti sia dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, sia dai doveri tradizionali rivisitati alla luce della qualifica *benefit*, ma contemporaneamente, d’altra parte si riconosce anche un ampliamento dei suoi poteri e della sua discrezionalità (e perciò una diminuzione della sua responsabilità nei confronti sia dei soci sia dei terzi)¹⁵⁰.

Da questo comma emergono dunque propositi aggiuntivi e non tutti facilmente determinabili, come si dirà in seguito, principalmente discendenti dal peculiare oggetto sociale *benefit*, rispetto a quelli cui sono tenuti gli amministratori di società tradizionali, questi ultimi riguardanti fondamentalmente il rispetto delle clausole statutarie e degli obblighi stabiliti dalla legge¹⁵¹.

Ulteriormente, anche la lettura congiunta del comma 377 cit. avvalorava quanto appena affermato, in quanto risulta chiara la presenza di un dovere addizionale previsto dal legislatore rispetto al perseguimento del già di per sé ampliato scopo societario duale *benefit* da statuto, composto dall’obiettivo di lucro e dalle finalità di beneficio comune, e coincidente con la presa in considerazione anche di altri *stakeholders* rispetto ai beneficiari delle finalità di beneficio comune durante l’attività di bilanciamento¹⁵². Questa osservazione è ricavabile dalla locuzione “con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”, soggetti assimilabili “agli altri portatori di interessi” del comma 376 cit., identificati dal comma 378, lett. b), cit. come i “lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”¹⁵³.

Pertanto, si evidenzia che l’eventuale riduzione dei profitti dei soci per il perseguimento delle finalità di beneficio comune da parte degli amministratori non può portare a traslare questa diminuzione di ricchezza sociale sugli altri *stakeholders*, coerentemente con il dovere ulteriore di mirare alla sostenibilità complessiva cui è tenuta la Società *Benefit*, in base agli

¹⁴⁸ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 45.

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 57 s.

¹⁵⁰ M. STELLA RICHTER JR, *op. loc. ult. cit.*; ID, *Long-Termism*, cit., p. 48 s.

¹⁵¹ AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 13.

¹⁵² C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 6.

¹⁵³ *Ibid.*

interessi che i gestori devono considerare e non ricompresi nel bilanciamento ai sensi dei commi 376 e 378 cit., quindi il perseguimento della *CSR* è da intendersi come dovere aggiuntivo e diverso dal bilanciamento degli interessi eterogenei¹⁵⁴.

Dai maggiori doveri derivano riflessioni sul procedimento decisionale degli amministratori e sulle modalità di valutazione dell'operato di costoro¹⁵⁵, di cui si dirà in seguito con riferimento alla *business judgment rule*¹⁵⁶.

Infine, l'ampliamento dei doveri degli amministratori introdotto dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, non comporta la nascita di doveri fiduciari dell'organo gestorio verso i terzi beneficiari delle finalità di beneficio comune¹⁵⁷, le cui conseguenze sul piano della responsabilità civile degli amministratori sono approfondite nel prossimo capitolo.

4. I doveri a contenuto generico

4.1 La diligenza richiesta nel perseguimento dell'interesse sociale

Da quanto segnalato finora, risulta chiaro che l'ampliamento dei doveri gestori e conseguentemente delle responsabilità civili degli amministratori di Società *Benefit* discendono dal coordinamento delle disposizioni civilistiche afferenti ai principi della gestione societaria, in particolare quello della diligenza nel perseguimento dell'interesse sociale, con la l. 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel caso in cui la forma giuridica sia quella della Società per azioni, data l'applicabilità del regime ordinario ai fini dell'amministrazione di Società *Benefit* ai sensi del comma 380 cit., i gestori di Società per azioni *Benefit* sono soggetti alla disciplina della diligenza qualificata degli artt. 2392 c.c. ss. durante l'espletamento dell'attività di gestione¹⁵⁸, interpretata con le particolarità derivanti dalla qualifica *benefit*.

Nello specifico, le considerazioni sulla diligenza gestoria degli amministratori di Società *Benefit* sono legate principalmente al dovere di bilanciamento tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli *stakeholders*. Questo

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 6 s.

¹⁵⁵ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 57.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 59.

¹⁵⁷ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964; G. GERBINI, *Stakeholders-oriented approach, responsabilità degli amministratori e strumenti di governance: qualche spunto di riflessione*, in <https://ilsocietario.it/>; S. ROSSI, *op. cit.*, p. 4; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 4-5, p. 1158.

¹⁵⁸ D. LENZI, *op. cit.*, p. 914.

dovere comporta per i gestori l'adozione di una diligenza da valutare sulla base di una complicata "ricerca di una nuova efficienza e dell'individuazione di un nuovo punto di congiunzione tra i molteplici ed eterogenei interessi", causate prevalentemente dalla presenza delle finalità di beneficio comune¹⁵⁹, oltre al tradizionale scopo di lucro.

Inoltre, come detto in precedenza, se già l'interesse sociale della Società per azioni vanta di per sé un'oggettività maggiore rispetto agli altri tipi societari, nelle *benefit* si aggiunge l'aggravante dell'esistenza di più interessi della società: il che comporta la necessità di cercare di delineare la diligenza cui sono tenuti gli amministratori nel compensarli¹⁶⁰.

A tal fine, una soluzione si può ricavare dalle similitudini tra il temperamento degli interessi operato dai gestori di Società *Benefit* e quello attuato nella disciplina dei gruppi societari degli artt. 2497 e ss. c.c.¹⁶¹, già richiamata precedentemente, che verranno approfondite successivamente con riferimento al dovere di bilanciamento.

In breve, si anticipa che il risultato dell'attività di interpretazione giuridica può stabilire che gli amministratori di Società per azioni *Benefit* siano chiamati ad adottare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze ai sensi dell'art. 2392 c.c., che si esplica nel caso specifico nel controbilanciare i pro e i contro delle loro azioni, in base agli effetti che si possono ripercuotere sugli interessi da bilanciare, come avviene per l'interesse del gruppo societario con gli interessi delle società collegate o controllate tramite il "principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale", "clausola generale dell'ordinamento giuridico", attuabile anche nelle Società *Benefit*¹⁶².

Il fatto che l'organo gestorio debba agire con la diligenza di cui detto con il fine di dar luogo a un'attività di compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi sui vari interessi, pertanto tenendo conto di molti interessi diversi da quelli dei soci, non si traduce ineluttabilmente nel dare preferenza agli interessi dei destinatari delle finalità di beneficio comune¹⁶³, se così fosse, si negherebbe la visione della Società *Benefit* come uno "strumento di valorizzazione dell'autonomia dei soci-investitori"¹⁶⁴.

Dato che la diligenza richiesta agli amministratori di Società *Benefit* vanta le medesime caratteristiche di quella riscontrabile nelle società tradizionali, con la particolarità del suo coordinamento con gli ulteriori doveri derivanti dalle peculiarità *benefit*, ne consegue che anche la valutazione e il sindacato da parte del giudice sulle scelte effettuate dai gestori di Società *Benefit* si traducono nella verifica del procedimento decisorio che porta a una certa

¹⁵⁹ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 513.

¹⁶⁰ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 5.

¹⁶¹ P. GUIDA, *op. loc. cit.*

¹⁶² *Ivi*, p. 513 s; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 22.

¹⁶³ *Ivi*, p. 22 s.

¹⁶⁴ F. DENOZZA – A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 2.

decisione senza entrare nel suo merito, come nelle società non *benefit* (nuovamente si rileva la necessità di raccordare l'attività di valutazione con la qualifica *benefit*), sui quali si dirà più dettagliatamente in seguito con riferimento alla *business judgment rule*.

Al riguardo si segnala solamente che è evidente che il bilanciamento singolare attuato dai gestori di Società *Benefit* causa delle complessità nel momento in cui siano da stabilire dei contenuti determinati del loro dovere di agire diligentemente¹⁶⁵, attività funzionale alla valutazione del loro operato.

Ancora, i confini della diligenza qualificata dell'art. 2392 c.c. risultano sfumati prevalentemente dal dovere di perseguire anche le finalità di beneficio comune da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit*, il che emerge con chiarezza anche dal comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, che presenta il Disegno di Legge n. 1882, "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune", dove la relazione illustrativa stabilisce che "l'impegno addizionale di responsabilità assunto comporta che gli amministratori [...] prendano in considerazione l'impatto delle loro decisioni nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, oltre che sul valore per gli azionisti e agiscano con una maggiore trasparenza verso i soggetti terzi"¹⁶⁶.

Pertanto, la responsabilità dei gestori di Società per azioni *Benefit* è vagliata in base alla presenza o meno della "normale diligenza nella condotta degli affari sociali", come nelle società tradizionali, da coordinare alle peculiarità *benefit*, come si approfondirà nel prossimo capitolo.

4.2 L'applicazione della *business judgment rule*

Nel corso dell'elaborato è emerso che nelle Società *Benefit* gli amministratori dispongono di maggiori doveri fiduciari e responsabilità, derivanti dalla particolarità della qualifica *benefit*, questi però godono anche di più poteri e conseguentemente di una discrezionalità gestoria ampliata, il che si traduce in un potenziamento della *business judgment rule*, a tal punto che si è proposto di rinominarla *benefit judgment rule*¹⁶⁷.

¹⁶⁵ NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, in www.societabenefit.net, 2019, p. 19.

¹⁶⁶ AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 13; Comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, d.d.l. n. 1882, in www.senato.it.

¹⁶⁷ M. STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 6 s.

Si ricorda che la *business judgment rule* funge da “limite al sindacato della gestione amministrativa”¹⁶⁸, in quanto permette ai gestori di adottare scelte gestorie non sindacabili nel merito da parte del giudice, purché assunte “in buona fede, non in conflitto di interessi e a seguito di una adeguata procedura volta ad ottenere ed elaborare tutte le informazioni necessarie”¹⁶⁹.

Ancora, la *business judgment rule* presume che le decisioni degli amministratori siano adottate da questi nel migliore interesse della società e di conseguenza faticosamente confutabili¹⁷⁰. Perciò, i gestori non incorrono in responsabilità per i meri danni *ex post* derivanti dalle scelte gestorie effettuate, sempre se assunte nel rispetto dei principi di cui detto¹⁷¹.

Si anticipa che il potenziamento della *business judgment rule* nelle Società *Benefit* è causato congiuntamente dall’ampliamento dei doveri che questa può coprire e dalla differente valutazione di quelli tradizionali per il coordinamento tra le disposizioni civilistiche e la legge di stabilità 2016.

Tra i doveri aggiuntivi posti a carico degli amministratori di Società *Benefit*, non tutti appaiono influenti sulla configurazione della *business judgment rule*, quali l’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 380 cit. e la predisposizione della relazione annuale sull’attuazione delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 382 cit.: in questi casi, quindi, l’operato gestorio non risulta coperto dalla protezione della *business judgment rule* e conseguentemente l’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge viene imputato a questi in base alla mera non esecuzione dei summenzionati doveri, di cui si dirà specificamente nel prossimo capitolo, senza margini di discrezionalità.

Diversamente, il dovere di bilanciamento tra l’interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di *stakeholders*, contenuto nei commi 377 e 380 cit., risulta determinante.

Infatti, quest’ultimo dovere comporta un’articolazione più dilatata del procedimento decisionale operato dagli amministratori, conseguente alla raccolta e all’analisi delle informazioni riguardanti tutti gli interessi eterogenei da bilanciare¹⁷².

Invero, anche il procedimento decisionale per esaminare l’attività degli amministratori deve risultare più articolato, con i giudici che devono accertare la sussistenza o meno del rispetto

¹⁶⁸ P. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 1, p. 50 s; F. BONELLI, *op. cit.*, p. 7 s.

¹⁶⁹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 59 s.

¹⁷⁰ T. J. WHITE III, *op. cit.*, p. 335.

¹⁷¹ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 27.

¹⁷² A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 59.

della *business judgment rule* anche con riferimento a questo dovere aggiuntivo dai confini incerti¹⁷³. Si rileva però che l'attività di procedimentalizzazione delle decisioni gestorie nelle Società *Benefit* non risulta coperta dalla *business judgment rule*¹⁷⁴. Di conseguenza, la valutazione dei giudici è volta ad appurare se gli amministratori nel processo decisionale abbiano o meno analizzato tutte le informazioni necessarie per contemplare gli impatti delle loro scelte gestorie sui molteplici interessi da bilanciare¹⁷⁵.

Perciò, la valutazione risulta la stessa operata nelle Società per azioni tradizionali tramite i medesimi principi, da interpretare però alla luce della qualifica *benefit*¹⁷⁶.

Pertanto, dal dovere di bilanciare gli interessi eterogenei consegue che il giudice non può sindacare sul merito delle scelte effettuate dai gestori di Società per azioni *Benefit*, se assunte nel rispetto dei principi della diligenza qualificata dell'art. 2392 c.c., che comporta l'adozione delle decisioni in modo informato ai sensi dell'art. 2381 c.c., cioè analizzando tutti gli interessi da prendere in considerazione sulla base delle indicazioni statutarie e della legge di stabilità 2016, fornendo inoltre spiegazione pertinente, e dell'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., e in maniera razionale¹⁷⁷.

Dunque, da queste considerazioni nasce l'esigenza di ricondurre, per quanto possibile, l'attività gestoria e gli interessi di cui deve tener conto a delle procedure, conseguentemente comportando una riduzione della discrezionalità degli amministratori e dunque dello scudo offerto dalla *business judgment rule* alle condotte gestorie, per facilitare la valutazione dell'operato gestorio¹⁷⁸. Questa soluzione statutaria idonea viene approfondita successivamente in relazione alle modalità di espletamento del dovere di bilanciamento.

In aggiunta, l'ampliamento dei doveri degli amministratori di Società *Benefit* comporta anche per questi doveri ulteriori la non sindacabilità della convenienza delle decisioni (sempre se risultano rispettati i principi generali di cui detto), anche nel caso in cui uno dei soggetti destinatari dell'attività di bilanciamento abbia subito un danno¹⁷⁹. In quest'ultimo caso rimane comunque salva l'azione *ex art.* 2395 c.c. (per la cui attivazione è indispensabile fornire un difficile onere probatorio), oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo. Al di fuori di questa azione non è ad oggi configurabile un'azione di responsabilità da parte degli *stakeholders* diversi dai soci, coerentemente alla negazione della visione della Società *Benefit* come strumento di *empowerment* degli *stakeholders*.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 60.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1024.

¹⁷⁷ *Ibid.*; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 526 s.; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 618; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 59 s.

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 62 s.; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 617 s.

¹⁷⁹ ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, cit., pp. 32, 38.

Inoltre, anche la valutazione da parte dei soci si modifica, difatti questi si basano anche sugli esiti di queste ulteriori attività di bilanciamento di interessi eterogenei, oltre che sui risultati economico-finanziari¹⁸⁰, delle cui ripercussioni in termini di attivazione degli strumenti giuridici da parte di questi verso i gestori si tratterà nel prossimo capitolo.

Nel complesso, nonostante la presenza della possibilità di ridurre in parte la discrezionalità gestoria tramite lo statuto, la *business judgment rule* risulta fortificata, specialmente alla luce del dovere di perseguire finalità di beneficio comune di tipo generico non oggetto di previsioni statutarie¹⁸¹.

Inoltre, si ricorda che l'attività gestoria si configura quale obbligazione di mezzi, natura ancora più accentuata dalle caratteristiche della Società *Benefit*, poiché gli amministratori perseguono contemporaneamente lo scopo di lucro e la realizzazione di impatti positivi legati alle finalità di beneficio comune, il che non può non ripercuotersi sulla valutazione del loro operato (si pensi alla complessità di vagliare il procedimento decisorio effettuato da questi al fine del raggiungimento dei risultati socio-ambientali)¹⁸², le cui conseguenze sul piano della responsabilità civile ascrivibile ai gestori è oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo. Ancora, nel caso in cui il perseguimento delle finalità di beneficio comune non risulti efficace, la protezione offerta dalla *business judgment rule* ai gestori risulterebbe difficilmente oltrepassabile, tranne nel caso in cui le scelte degli amministratori appaiano inequivocabilmente lontane dalle suddette finalità¹⁸³.

D'altro canto, la protezione offerta dalla *business judgment rule* appare fortificata anche nel caso in cui la violazione dei doveri fiduciari riguardi l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto, se quest'ultima è conseguenza del bilanciamento dello scopo di lucro con le finalità di beneficio comune¹⁸⁴.

Quindi, si comprende il motivo per cui, nonostante l'ampliamento dei doveri gestori (e delle responsabilità da una certa prospettiva), si è proposto di chiamare il principio *benefit judgment rule* al posto di *business judgment rule*, in quanto da un'altra prospettiva nella pratica risultano diminuite le responsabilità degli amministratori di Società *Benefit* sia verso i soci che verso i terzi¹⁸⁵.

¹⁸⁰ D. LENZI, *op. cit.*, p. 909.

¹⁸¹ *Ivi*, p. 910 s.

¹⁸² P. GUIDA, *op. cit.*, p. 528.

¹⁸³ D. LENZI, *op. cit.*, p. 914.

¹⁸⁴ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1017.

¹⁸⁵ M. STELLA RICHTER JR, *op. loc. ult. cit.*

5. I doveri a contenuto specifico

5.1 La realizzazione delle finalità di beneficio comune

Si è già fornita la definizione delle finalità di beneficio comune, la cui inclusione nell'oggetto sociale ai sensi dei commi 377 e 379 cit. risulta qualificante della fattispecie della Società *Benefit*, essendo queste le principali generatrici dei doveri gestori ampliati e del potenziamento della *business judgment rule*.

Inoltre, nel capitolo precedente si è anche proceduto alla suddivisione delle finalità di beneficio comune in generiche e specifiche. Su questa ripartizione si ritiene opportuno aggiungere solamente che la previsione delle finalità di beneficio comune specifiche nell'oggetto sociale ha come principale obiettivo quello di guidare i gestori a dare maggiore importanza a queste rispetto a quelle generiche durante l'attività di bilanciamento degli interessi¹⁸⁶, oltre che permettere ai soci un maggiore controllo sull'effettivo perseguimento delle summenzionate finalità da parte dell'organo gestorio.

Con riferimento alle modalità di perseguimento delle finalità di beneficio comune, il comma 380 cit. stabilisce che la realizzazione di queste è un dovere dei gestori, che nell'amministrare correttamente la società devono bilanciarle, come previsto statutariamente, con l'interesse dei soci e gli interessi degli altri *stakeholders*¹⁸⁷. Dunque, gli amministratori per espletare correttamente questo dovere devono mirare anche alla *CSR* ai sensi dei commi 376¹⁸⁸ e 377 cit.¹⁸⁹, perseguendo le finalità di beneficio comune generiche, oltre a quelle specifiche.

Pertanto, le modalità di attuazione delle finalità di beneficio comune risultano un elemento importante di orientamento per la valutazione dell'attività dell'organo gestorio¹⁹⁰.

In particolare, si consideri che la valutazione dell'operato gestorio risulta complessa già nelle società tradizionali per l'assunzione dell'approccio della *long-term value creation*, che sfuma i confini della sindacabilità delle scelte gestorie, quando queste ultime vengano prese al fine della redditività aziendale di lungo periodo, cui si aggiunge nelle Società *Benefit* la grande quantità di interessi di cui devono tener conto i suoi amministratori per la presenza delle finalità di beneficio comune¹⁹¹.

A prescindere dalla collocazione delle finalità di beneficio comune nell'ambito dello scopo-mezzo o dello scopo-fine della società, anche se in questa sede si propende maggiormente per

¹⁸⁶ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 959.

¹⁸⁷ *Ivi*, p. 939; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 4.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ M. CIAN, *op. loc. ult. cit.*

¹⁹⁰ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 5.

¹⁹¹ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957.

la seconda ritenendole non meramente strumentali al lucro, per il cui approfondimento si rimanda al capitolo precedente in sede di analisi del rapporto tra l'interesse dei soci e gli scopi altruistici, l'introduzione di queste nello statuto ha quale innovativo esito di far sì che le azioni a beneficio della comunità siano obbligatorie per i gestori nelle modalità indicate dai soci¹⁹².

Infatti, si ritiene che il dovere di mirare anche a finalità di beneficio comune specifiche, oltre che generiche, sia finalizzato a cercare di diminuire la discrezionalità gestoria conseguente all'ampiamiento del significato di interesse sociale, oltre che risultare un sistema di *enforcement* del perseguimento delle finalità di beneficio comune¹⁹³.

Invero, l'interesse sociale peculiare delle Società *Benefit* accresce ineluttabilmente i margini di manovra degli amministratori durante l'espletamento dell'attività gestoria, specialmente nel caso in cui le finalità di beneficio comune specifiche siano configurate in modo generico (data la presenza ineliminabile nella fattispecie *benefit* di quelle generiche e coincidenti con la *CSR*), con il rischio di minare l'efficace controllo sulla discrezionalità (ampiata) di questi e conseguentemente la possibilità di far valere la loro responsabilità¹⁹⁴. Come già rilevato, contestualmente, quest'ultima risulta sia aumentata per l'ampiamiento dei doveri sia diminuita per l'accrescimento dei poteri e pertanto della discrezionalità, con la possibilità per l'organo gestorio di eludere il controllo sul suo operato.

Ulteriormente, l'interpretazione della formula lessicale "conformemente a quanto previsto dallo statuto" del comma 380 cit., riferita al bilanciamento cui sono tenuti gli amministratori, potrebbe ridurre gli interessi da considerare e farli coincidere con quelli dei soggetti destinatari delle finalità di beneficio comune specifiche¹⁹⁵.

Ciononostante, i gestori potrebbero eludere la minore discrezionalità dovuta alla contemplazione di finalità di beneficio comune specifiche, giustificando razionalmente l'adozione di determinate azioni per raggiungere quelle generiche coerentemente ai commi 376¹⁹⁶ e 377 cit.¹⁹⁷, sempre nel rispetto dei principi della diligenza qualificata dell'art. 2392 c.c. e dell'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., se trattasi di Società per azioni *Benefit*¹⁹⁸, conseguentemente rendendo meno efficace l'inserimento di quelle specifiche¹⁹⁹.

¹⁹² *Ivi*, p. 921; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 12.

¹⁹³ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 8.

¹⁹⁴ *Ivi*, p. 8 s.

¹⁹⁵ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 57 s.

¹⁹⁶ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 960.

¹⁹⁷ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 58.

¹⁹⁸ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1024; D. LENZI, *op. loc. cit.*

¹⁹⁹ S. PRATAVIERA, *op. loc. cit.*

In aggiunta, la discrezionalità degli amministratori risulta maggiore laddove le finalità di beneficio comune siano stabilite statutariamente dai soci con un minor grado di specificità²⁰⁰, le cui conseguenze in termini di ricorso agli strumenti giuridici da parte dei soci verso i gestori per far valere le eventuali responsabilità di questi ultimi in caso di un loro inadempimento²⁰¹ verranno approfondite in seguito.

Come già detto, la necessità di ridurre la discrezionalità dell'organo gestorio porta a interpretare il comma 381 cit. privilegiando la prima parte in cui si stabilisce che "l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 cit. può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto"²⁰². Difatti, dall'inottemperanza agli obblighi di realizzazione delle finalità di beneficio comune da parte dei gestori può derivare l'insorgenza della responsabilità degli amministratori verso la società²⁰³, di cui si dirà nel prossimo capitolo, tramite l'applicazione delle disposizioni civilistiche in tema di responsabilità degli amministratori²⁰⁴.

Nonostante l'applicabilità degli artt. 2392 c.c. ss., sul piano pratico l'attivazione della disciplina civilistica merita delle riflessioni, trattate in seguito, specialmente a causa della sostenibilità complessiva cui devono mirare i gestori di Società per azioni *Benefit* ai sensi dei commi 376 e 377 cit., cui consegue la maggior parte del dilatamento della discrezionalità gestoria loro concessa durante la decisione razionale di quali interessi e obiettivi di beneficio comune generici prediligere, ritenendoli più meritevoli²⁰⁵.

Si segnala una problematica emersa dagli statuti di alcune Società *Benefit*, ossia che i soci orientativamente individuano le finalità di beneficio comune specifiche in modo generale e non abbastanza circoscritto, impedendo ulteriormente la riduzione della discrezionalità dell'organo gestorio²⁰⁶.

Dunque, agli amministratori è concesso di gestire la società anche riducendo il lucro dei soci, assumendo decisioni che non aumentino i ricavi al fine del perseguimento delle finalità di beneficio comune²⁰⁷. Ancora, sono i soci stessi con la costituzione di una società dotata di qualifica *benefit* ad acconsentire a una riduzione dei profitti per raggiungere altri obiettivi

²⁰⁰ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 11.

²⁰¹ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 603.

²⁰² S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 961.

²⁰³ *Ibid*; D. LENZI, *op. cit.*, p. 913 s; ASSONIME, *Circolare n.19 del 20 giugno 2016: La disciplina delle società benefit*, cit., p. 27.

²⁰⁴ S. PRATAVIERA, *op. loc. cit.*

²⁰⁵ *Ivi*, p. 969 s.

²⁰⁶ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 602.

²⁰⁷ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, pp. 13, 16; D. LENZI, *op. cit.*, p. 917; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1017.

tramite la realizzazione delle finalità di beneficio comune, principalmente reputazionali²⁰⁸, che a loro volta possono contribuire a maggiore redditività prospettica.

Quanto affermato con riferimento alla riduzione dell'interesse dei soci al lucro può aver luogo fino a che non sia messa in pericolo la solvibilità della Società *Benefit*, poiché si applicano gli artt. 2086 e 2082 c.c., riguardanti rispettivamente “il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale” e il principio di economicità nella conduzione dell'attività di impresa²⁰⁹. L'applicabilità del principio di economicità nella gestione alla Società *Benefit* merita un inciso. Dai commi 376 e 378 cit. si deduce che gli amministratori devono perseguire le finalità di beneficio comune nell'esercizio dell'attività d'impresa, riportando entrambi i commi la formula lessicale “nell'esercizio di un'attività economica”, con riferimento rispettivamente alle definizioni delle Società *Benefit* e delle finalità di beneficio comune²¹⁰.

Dunque, l'attività della Società *Benefit* parrebbe non solo economica, ma diretta a perseguire programmaticamente sia la distribuzione degli utili sia le finalità di beneficio comune²¹¹. Infatti, con riferimento al perseguimento delle finalità di beneficio comune, la l. 28 dicembre 2015, n. 208, non qualifica l'attività, limitandosi a stabilire che le summenzionate finalità devono essere perseguite, senza entrare nel merito delle modalità (dunque parrebbero ammissibili anche singoli atti o un'attività non economica), pertanto venendo meno per questo scopo sociale la piena osservabilità del principio dell'economicità durante l'attività gestoria²¹².

Inoltre, dato che il perseguimento delle finalità di beneficio comune, a prescindere dalle sue modalità, deve aver luogo durante la fase dell'esecuzione dell'attività economica ai sensi dei commi 376, 377 e 380 cit., e non nel momento della distribuzione degli utili (nel senso di mera destinazione di una parte di questi al conseguimento delle summenzionate finalità senza altre modalità di esecuzione collegate alla gestione), si ritiene che gli amministratori debbano necessariamente conseguirle anche durante la gestione, non potendosi ritenere sufficiente per l'adempimento del dovere la realizzazione di erogazioni verso i soggetti richiamati dalla legge di stabilità 2016 (consentita comunque in aggiunta di altre procedure legate alla gestione)²¹³.

²⁰⁸ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 596.

²⁰⁹ R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 14.

²¹⁰ *Ibid.*; G. D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018, 1, p. 89; A. LUPOI, *op. loc. cit.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ivi*, pp. 823, 826.

²¹³ G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 6.

5.2 Il bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di *stakeholders*

Tra i doveri specifici degli amministratori di Società *Benefit* si annovera quello contenuto nei commi 377 e 380 cit., ossia il bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di *stakeholders*. Si è già detto che questo dovere specifico è quello maggiormente impattante in termini di ampliamento della discrezionalità in capo all'organo gestorio (da un punto di vista si assiste dunque alla riduzione della sua responsabilità), ma allo stesso tempo è anche quello che comporta maggiori doveri fiduciari in capo allo stesso (da un altro punto di vista si verifica anche l'aumento della sua responsabilità).

Si evidenzia che il bilanciamento che i gestori sono tenuti ad effettuare è frutto di una decisione dei soci, confluita nello statuto, per quanto riguarda i due elementi dello scopo di lucro e delle finalità di beneficio comune, mentre risulta da una scelta del legislatore per quanto concerne il componente "dell'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto"²¹⁴. Il motivo per cui è stata prevista quest'ultima entità nell'attività di bilanciamento può essere il voler impedire che la riduzione del lucro dei soci per il perseguimento delle finalità di beneficio comune venga traslata su questi altri soggetti, che vengono individuati dal comma 378, lett. b), cit. nei "lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile"²¹⁵.

Dunque, il bilanciamento risulta una sorta di direttiva cui gli amministratori devono attenersi nel gestire la società, che nel caso della qualifica *benefit* ha la particolarità di esplicitarsi anche nell'ulteriore bilanciamento con "l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto"²¹⁶.

Si ricorda che con riferimento all'elemento da bilanciare delle finalità di beneficio comune, quelle derivanti dalla clausola statutaria dell'oggetto sociale sono le finalità di tipo specifico, mentre la locuzione "l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto" richiama quelle di tipo generico, imposte dal legislatore al comma 377 cit.²¹⁷ e riprese al comma 380 cit., ampliando ulteriormente la platea di interessi da considerare con il richiamo al comma 376 cit. Inoltre, si rammenta che nell'inserimento delle finalità di beneficio comune specifiche si può scorgere un'ulteriore indicazione ai gestori per ottemperare al dovere di

²¹⁴ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 6.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 595; F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. ult. cit.* p. 11; ID, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, cit., p. 14 s.

²¹⁷ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957 s.

bilanciamento, ossia di dover contemperare i vari interessi dando alle finalità di tipo specifico un'importanza maggiore²¹⁸.

Si può affermare che è il componente delle finalità di beneficio comune generiche ad aumentare notevolmente la discrezionalità degli amministratori di Società *Benefit*, dato che questi ultimi possono motivare le scelte gestorie assunte tramite il bilanciamento con la presa in considerazione di interessi molto indefiniti²¹⁹, coerentemente a quanto emerso in precedenza.

La l. 28 dicembre 2015, n. 208, non impone ai gestori quali dei numerosi interessi privilegiare durante l'espletamento dell'attività gestoria, bensì richiede a costoro di ricercare una conciliazione adeguata di questi, sulla base delle definizioni più o meno stringenti dei soci nell'oggetto sociale, dipendenti dalla volontà di costoro di fornire meno o più margini di manovra agli amministratori²²⁰.

Infatti, nel caso in cui lo statuto non preveda delle procedure accurate sull'attività di bilanciamento, i gestori sono dotati di una discrezionalità molto estesa (si richiama nuovamente il difficile rapporto tra la riduzione della loro responsabilità da un lato e il suo aumento dall'altro per la presenza di maggiori doveri fiduciari in capo agli stessi), situazione aggravata dal fatto che la legge istitutiva delle Società *Benefit* non prescriva delle modalità al riguardo²²¹. Per rendere l'attività di bilanciamento più determinabile è pertanto auspicabile che i soci inseriscano delle regole statutarie per procedimentalizzare il processo decisionale dei gestori, facendo in modo che le decisioni gestorie assunte siano precedute "da un'istruttoria sufficientemente completa"²²² di tutti gli interessi eterogenei di cui la Società *Benefit* si fa carico.

Ancora, se i soci procedono nella modalità di cui detto, si riesce a ridurre parzialmente la discrezionalità dell'organo gestorio derivante dall'attività di bilanciamento, depotenziando inoltre la *business judgment rule*²²³ e conseguentemente facilitando la valutazione dell'operato degli amministratori di Società *Benefit*, per cui si rimanda a quanto detto in precedenza.

Difatti, il bilanciamento di interessi che devono operare i gestori di Società *Benefit* risulta uno dei più complicati del diritto societario, pertanto le modalità di esecuzione del suddetto dovere

²¹⁸ *Ivi*, p. 959.

²¹⁹ *Ivi*, p. 960.

²²⁰ F. DENOZZA – A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 11.

²²¹ G. MARASÀ, *op. loc. cit.*; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957.

²²² E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 615 s.

²²³ *Ivi*, p. 617 s.

dovrebbero presentare un grado di oggettività sufficiente per permettere la valutazione della condotta degli amministratori da parte dei soci e il sindacato da parte del giudice²²⁴.

Probabilmente, la mancanza della previsione di parametri oggettivi ai fini di suddetta attività può comportare l'adozione da parte dei gestori di azioni imprudenti²²⁵, con il manifestarsi dell'aumento dei costi di agenzia, per cui si rimanda a quanto detto all'inizio di questo capitolo.

La poca chiarezza riguardante la corretta modalità di gestione della Società *Benefit*, specificamente con riferimento al bilanciamento degli interessi, può essere in parte superata applicando la disciplina della direzione e coordinamento di società degli artt. 2497 ss. c.c.²²⁶.

Infatti, l'esigenza di contemperare e trovare un punto di equilibrio tra interessi eterogenei è stata già oggetto di indagine in precedenza in sede di applicazione di questa fattispecie giuridica, in cui gli interessi di cui tener conto durante l'attività gestoria sono quello "del gruppo unitariamente considerato e quello proprio della singola società che compone il gruppo stesso"²²⁷.

Difatti, la disciplina della direzione e coordinamento di società agli artt. 2497-*bis* e 2497-*ter* c.c. fornisce agli amministratori delle direttive procedurali consistenti nel "dovere di trasparenza e motivazione delle decisioni adottate", nel momento in cui queste siano condizionate da interessi non prettamente riconducibili a quelli della società²²⁸.

Il suddetto dovere di trasparenza e motivazione delle decisioni gestorie si sostanzia nell'obbligo in capo agli amministratori di segnalare gli interessi che hanno inciso sulla scelta gestoria e fornire una sua spiegazione adeguata, quest'ultima assimilabile alla giustificazione che deve essere offerta dall'organo gestorio di Società *Benefit* sulle modalità di bilanciamento dei vari interessi, da effettuarsi prima di intraprendere un'azione gestoria²²⁹.

Coerentemente a quanto detto con riferimento al perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche il dovere di bilanciamento degli interessi comporta la possibilità di non configurare la responsabilità degli amministratori verso la società per la riduzione del lucro dei soci, quando quest'ultimo è conseguenza dell'attività di bilanciamento²³⁰. Invece, la responsabilità gestoria verso la società può derivare dall'inottemperanza a suddetto dovere ai sensi del comma 381 cit.²³¹, tematica approfondita nel prossimo capitolo.

²²⁴ D. LENZI, *op. cit.*, 912.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 513 s; A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in AA. VV., *Le società benefit*, cit., p. 6.

²²⁷ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 513.

²²⁸ A. ZOPPINI, *op. loc. cit.*; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 615; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1020.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 600 s; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 5.

²³¹ *Ivi*, p. 26; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 940; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 524; G. D. MOSCO, *op. cit.*, p. 84.

5.3 L'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune

Con riferimento ai doveri specifici aggiuntivi posti sugli amministratori di Società *Benefit* e scatenanti maggiori responsabilità civili in capo agli stessi, si è detto che non tutti comportano l'ampliamento della discrezionalità gestoria e il potenziamento della *business judgment rule*, come avviene principalmente tramite il dovere di bilanciamento degli interessi eterogenei di cui appena trattato. In particolare, tra questi doveri specifici rientra quello dell'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 380 cit..

Difatti, la seconda parte di quest'ultimo comma stabilisce che “la Società *Benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”²³², ossia le finalità di beneficio comune richiamate nella prima parte dello stesso comma.

Innanzitutto, dal comma 381 cit. si può ricavare che il dovere di nominare tale soggetto spetta all'organo gestorio, poiché fa rientrare la violazione dei doveri del comma 380 cit. tra i casi di responsabilità derivanti dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto²³³.

Ulteriormente, la nomina del soggetto responsabile non ha come conseguenza la diminuzione delle competenze degli altri amministratori e non li libera dalle eventuali responsabilità civili derivanti dall'inottemperanza ai loro doveri gestori, nel caso in cui una determinata responsabilità sia ascrivibile al soggetto designato, specialmente per quanto riguarda i doveri di perseguire le finalità di beneficio comune e di bilanciare gli interessi durante l'espletamento dell'attività gestoria²³⁴.

Ciò si giustifica alla luce del comma 381 cit., che prevede l'applicabilità della disciplina della responsabilità degli amministratori del codice civile in relazione al tipo societario qualora i gestori non adempiano ai loro doveri contenuti nel comma 380 cit., in cui il rimando è all'integrale comma 380 cit., dunque la presenza dell'attività di bilanciamento nella prima

²³² L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 380, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

²³³ ASSONIME, *op. ult. cit.*, pp. 23, 27; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 54; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 15; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 514; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 621.

²³⁴ *Ivi*, p. 623; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 24; A. DACCÒ, *op. loc. cit.*

parte del summenzionato comma porta a ritenere che l'espletamento del dovere di bilanciamento (e dunque l'annessa responsabilità) sia a carico sempre e comunque dell'organo gestorio²³⁵.

Inoltre, il comma 381 cit. è coerente all'art. 2380-*bis*, co. 1, c.c. che contiene il principio per cui "l'attuazione dell'oggetto sociale è responsabilità indefettibile dei componenti dell'organo amministrativo delle S.p.A."²³⁶.

Quindi, nonostante la previsione della figura del soggetto responsabile, la responsabilità dei doveri di perseguire le finalità di beneficio comune e di bilanciare gli interessi rimane sempre, e comunque in capo ai gestori di Società per azioni *Benefit*, sebbene casomai attuita dal dovere di agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381 c.c., qualora il dovere di realizzare le summenzionate finalità sia oggetto di delega²³⁷.

In aggiunta, si può ritenere che il dovere di individuazione di tale soggetto con l'indicazione dei suoi incarichi possa essere compreso anche nel dovere generale degli amministratori di Società per azioni *Benefit*, contenuto nel quinto comma medesimo articolo del codice civile, di "dotare la società di assetti organizzativi adeguati alle dimensioni e alla natura dell'impresa"²³⁸.

Tuttavia, il riferimento alle "suddette finalità" del comma 380 cit. potrebbe essere interpretato estendendo le funzioni del soggetto responsabile anche al dovere di bilanciamento degli interessi eterogenei, riportato nella prima parte dello stesso comma²³⁹. Ciononostante, si ritiene che questa interpretazione sia da escludersi guardando la disciplina statunitense, da cui il legislatore italiano ha tratto ispirazione, perché la figura del *benefit director* al § 302 della *Model Benefit Corporation Legislation* risulta soprattutto di controllo sull'operato degli amministratori²⁴⁰. Infatti, in quest'ultima si dettaglia che la figura nominata è un componente dell'organo gestorio e che il suo compito principale è la predisposizione di un rapporto sul raggiungimento delle finalità di beneficio comune da parte degli amministratori²⁴¹, differenziandosi su quest'ultimo punto da quanto previsto dal legislatore italiano.

Inoltre, si rileva però che nella *Model Benefit Corporation Legislation* la designazione del *benefit director* è meramente facoltativa, a differenza di quanto previsto dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, che statuisce l'obbligatorietà di adempiere a questo dovere²⁴². Invece, il *Public*

²³⁵ M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca impr. soc.*, 2017, 2, p. 217.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 54 s.

²³⁸ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 621.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ivi*, p. 621 s; *Model Benefit Corp. Legis.*, Version of April 2017, § 302, in www.benefitcorp.net.

²⁴¹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 53.

²⁴² *Ibid.*; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1022.

Benefit Corporation Act del Delaware, da cui il legislatore italiano ha ricavato maggiore ispirazione per la disciplina complessiva delle Società *Benefit*, non prevede la nomina di tale soggetto²⁴³.

Nel complesso, si ritiene che in Italia la statuizione del dovere di nominare tale soggetto sia legata alla volontà del legislatore di fortificare “la struttura organizzativa dell’impresa” tramite questa figura, lasciando ampi margini di discrezionalità agli amministratori nel decidere quali poteri fornirgli, ma probabilmente costoro si limiteranno ad assegnargli il compito di cooperare con loro al fine dell’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune, pertanto controllando anche l’adeguatezza delle procedure aziendali per conseguirle²⁴⁴.

Infatti, dalla lettura del comma 380 cit. non emerge specificamente se questa figura debba essere un membro del consiglio di amministrazione e quali siano in concreto le sue incombenze²⁴⁵. Conseguentemente, nell’adempire questo dovere i gestori di Società per azioni *Benefit* godono di un’estesa discrezionalità, delimitata sempre dal dovere generale “di predisporre assetti organizzativi che siano adeguati alle dimensioni e alla natura dell’impresa” dell’art. 2381 c.c.²⁴⁶.

Per esempio, in una Società per azioni *Benefit* gli amministratori potrebbero designare come soggetto il responsabile della funzione *compliance* o della *CSR*, o una pluralità di soggetti, quali i componenti di un comitato per il controllo interno, se istituiti²⁴⁷.

In aggiunta, i gestori potrebbero anche delegare uno o più amministratori al dovere di perseguire le finalità di beneficio comune, conseguentemente venendo meno per i summenzionati amministratori delegati il dovere di operare il bilanciamento degli interessi, che rimane in capo agli altri membri del consiglio di amministrazione²⁴⁸. Ulteriormente, per il ruolo l’organo gestorio potrebbe optare per un amministratore indipendente, se presente²⁴⁹.

Ancora, gli amministratori potrebbero anche ricorrere a un instutore ai sensi dell’art. 2203 c.c. o a un procuratore ai sensi dell’art. 2209 c.c., quest’ultima soluzione praticabile se le finalità di beneficio comune possono essere perseguite tramite singoli atti, figure di norma interne all’organizzazione²⁵⁰.

²⁴³ *Ibid*; A. DACCÒ, *op. loc. cit.*

²⁴⁴ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 23; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 54; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 15; P. GUIDA, *op. loc. cit.*; NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *op. cit.*, p. 20.

²⁴⁵ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 620 s.

²⁴⁶ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 24.

²⁴⁷ *Ibid*; A. DACCÒ, *op. loc. cit.*; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1023; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 622.

²⁴⁸ *Ibid*; ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*; A. DACCÒ, *op. loc. cit.*

²⁴⁹ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 623.

²⁵⁰ P. GUIDA, *op. loc. cit.*

Tutti gli esempi sopra riportati riguardano soggetti interni all'organizzazione, che come requisito principale devono essere dotati di un certo grado di indipendenza decisionale, ma gli amministratori possono anche prediligere un individuo terzo, esternalizzando dunque la funzione del responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune²⁵¹.

Ancora, per l'effettivo raggiungimento delle finalità di beneficio comune, è raccomandabile che il soggetto designato dai gestori sia dotato di competenze ed esperienze comprovate nel campo di attività in cui i soci hanno statutariamente disposto di conseguire le finalità di beneficio comune²⁵².

5.4 La predisposizione della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune

Tra i doveri specifici supplementari posti in capo agli amministratori di Società *Benefit* risulta essenziale, ai fini della gestione trasparente della società, la predisposizione della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune del comma 382 cit., oggetto di approfondimento pratico tramite l'analisi di quelle realizzate dall'organo gestorio di alcune Società per azioni *Benefit* nel quarto capitolo.

L'assunto che questo dovere spetti agli amministratori si ricava dalla previsione del legislatore al comma 382 cit. di dover realizzare una relazione annuale sul perseguimento delle finalità di beneficio comune, tramite dei criteri contenutistici, da allegare al bilancio societario, facendola dunque rientrare tra i documenti informativi di competenza dell'organo gestorio²⁵³.

Nel caso in cui si reputi che la relazione d'impatto sia equiparabile a quella sulla gestione dell'art. 2428 c.c., come autorevolmente sostenuto dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, gli amministratori di Società per azioni *Benefit* devono adempiere agli stessi

²⁵¹ A. DACCÒ, *op. loc. cit.*

²⁵² ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

²⁵³ NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, *op. loc. cit.*; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 16; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 516; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 25; la dottrina si interroga sull'assimilabilità o meno della relazione d'impatto ad altri documenti informativi, tra cui: il bilancio di sostenibilità, per cui si rimanda ad A. LUPOI, *op. cit.*, pp. 829-831; la relazione sulla gestione, per cui si rinvia a P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, 3, I, pp. 573-575, mentre non vi sono dubbi sulla sua integrazione secondo la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, per cui si menziona AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., pp. 16, 18; la relazione sulla mutualità, per cui si manda nuovamente a P. BUTTURINI, *op. cit.*, pp. 581-583 e AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 17; la dichiarazione non finanziaria, per cui si rimanda ancora a P. BUTTURINI, *op. cit.*, pp. 583-586.

doveri ad essa collegati, quali la sua comunicazione al collegio sindacale e al revisore unico o alla società di revisione almeno trenta giorni prima di quello di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, il deposito presso la sede della società durante i quindici giorni precedenti alla data dell'assemblea e fino all'approvazione del bilancio²⁵⁴, e successivamente il suo deposito presso il registro delle imprese entro trenta giorni.

Sempre in conformità con questa linea di pensiero, parte della dottrina ritiene che i gestori di Società per azioni *Benefit* nella predisposizione della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune debbano rispettare i principi generali di redazione del bilancio dell'art. 2423 c.c., ossia chiarezza, veridicità e correttezza²⁵⁵.

Si segnala però anche la presenza di un altro orientamento dottrinale con riferimento ai doveri di cui appena detto. Difatti, la dottrina maggioritaria propende per la linea di pensiero sopra esposta, in quanto anche la più coerente con le intenzioni del legislatore di stabilire il dovere di allegare la relazione d'impatto al bilancio, in conformità all'art. 2435 c.c.²⁵⁶.

Nonostante le intuizioni circa le effettive volontà del legislatore, si evidenzia brevemente che parte della dottrina non condivide la possibilità di integrare la relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune con quella sulla gestione, poiché dalla lettera del comma 382 cit. si evince come la relazione d'impatto sia un documento autonomo²⁵⁷.

Inoltre, nelle discipline della dichiarazione non finanziaria del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, e della relazione annuale sul carattere mutualistico delle società cooperative dell'art. 2545 c.c. tale possibilità di integrazione è rispettivamente ammessa e vietata dal legislatore in modo espresso, conseguentemente parte della dottrina ritiene che anche per la relazione d'impatto dovrebbe esserci una statuizione esplicita sul punto²⁵⁸.

Perciò, la sussistenza dei doveri in capo agli amministratori di Società per azioni *Benefit* di depositare la relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune e di redigerla seguendo i principi generali dell'art. 2423 c.c. potrebbe non risultare così limpida²⁵⁹.

Soffermandoci sul dovere vero e proprio di redazione del documento informativo della relazione d'impatto, dato che questa è dotata di programmaticità ai sensi della lettera del comma 382 cit., si reputa che questa venga realizzata dal consiglio di amministrazione, senza

²⁵⁴ L. VENTURA, *op. cit.*, p. 1159; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., p. 16; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 517.

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ P. BUTTURINI, *op. cit.*, p. 586.

²⁵⁷ *Ivi*, p. 573.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 573 s.

²⁵⁹ *Ivi*, pp. 587, 577 s.; per approfondimenti sul tema del confronto della relazione d'impatto con altri documenti informativi si rimanda alla nota 137.

la possibilità di delegarla a uno degli amministratori, neppure a quello deputato al ruolo di soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune²⁶⁰.

Ancora, dal comma 383 discende un ulteriore dovere gestorio legato alla relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune, ossia "la sua pubblicazione nel sito internet della società, qualora esistente"²⁶¹. Nel caso in cui la società non sia dotata di un sito internet, si ritiene sufficiente l'allegazione del documento al bilancio²⁶².

Dunque, l'inottemperanza ai doveri dei commi 382 e 383 cit. comporta la configurabilità di responsabilità civile ascrivibile agli amministratori di Società *Benefit*, approfondita nel prossimo capitolo.

Ad ogni modo, le caratteristiche e i contenuti della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune contribuiscono all'ampliamento della discrezionalità degli amministratori di Società *Benefit*, con rimando principalmente al dovere di bilanciare i vari interessi, dato che tramite questo documento costoro possono giustificare nella pratica in modo arbitrario, purché razionale, la scelta di quali interessi prediligere durante l'attività gestoria, anche alla luce della comunicazione di cause impeditive al raggiungimento delle finalità di beneficio comune, conseguentemente confermando che la protezione offerta dalla *business judgment rule* risulta potenziata²⁶³.

L'importanza di questo dovere informativo specifico nella disciplina delle Società *Benefit* è indiscussa, difatti la relazione del comma 382 cit. risulta lo strumento prioritario di informazione ai soci e ai terzi circa il perseguimento delle finalità di beneficio comune²⁶⁴. Tramite questo documento gli amministratori di Società *Benefit* forniscono prova ai terzi di essere una "società socialmente orientata" e della sensibilizzazione di questa al perseguimento delle finalità di beneficio comune internalizzate definitivamente nella sua strategia, e dei risultati raggiunti nell'esercizio, auspicabilmente conseguendo dei vantaggi reputazionali prospettici, questi ultimi i maggiori vantaggi derivanti dall'assunzione della qualifica *benefit*²⁶⁵.

Il contenuto di questo documento è fondamentale per appurare l'effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune, dato che dettaglia "gli obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuati dall'organo gestorio per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e le

²⁶⁰ NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *op. loc. cit.*

²⁶¹ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 383, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70.*

²⁶² A. LUPOI *op. cit.*, p. 813.

²⁶³ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, pp. 962 s., 971.

²⁶⁴ P. BUTTURINI, *op. cit.*, p. 576; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 516.

²⁶⁵ *Ivi*, p. 517. S. CORSO, *op. cit.*, p. 1027.

eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato”, e “i nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”²⁶⁶.

In aggiunta, sempre ai sensi del comma 382 cit. il contenuto della relazione deve anche riportare “una valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno” sui soggetti individuati nell’allegato quattro della l. 28 dicembre 2015, n. 208, coincidenti con “persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse”, con riferimento alle aree di valutazione delineate dall’allegato cinque della legge di stabilità 2016²⁶⁷.

In sintesi, nella relazione d’impatto gli amministratori di Società *Benefit* devono comunicare ai soci e ai terzi le azioni attuate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, motivare l’attività di bilanciamento degli interessi eterogenei effettuata, soprattutto nel momento in cui questa abbia comportato il sacrificio degli interessi di una determinata categoria per favorire quelli di un’altra, poiché inconciliabili, e fornire i risultati sociali conseguiti con la loro programmazione per l’esercizio successivo²⁶⁸.

Appare evidente che l’inesattezza della relazione d’impatto può danneggiare gli investitori che hanno presumibilmente immesso liquidità in una determinata Società *Benefit* proprio per la sua natura sostenibile e sociale²⁶⁹, danni approfonditi in seguito in sede di responsabilità gestoria verso i terzi, che è il riflesso delle finalità di beneficio comune individuate dai soci statutariamente, rinvenibili operativamente nel documento informativo del comma 382 cit., redatto dall’organo gestorio.

In aggiunta, la non veridicità delle informazioni contenute nella relazione annuale sull’attuazione delle finalità di beneficio comune può essere lesiva nei confronti dei consumatori e della concorrenza del mercato, perciò risulta coerente l’applicabilità delle discipline in materia di pubblicità ingannevole (D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 384²⁷⁰, la cui lettera prevede il verificarsi di questa conseguenza dalla mancata realizzazione delle finalità di beneficio comune,

²⁶⁶ *Ivi*, p. 1027 s; NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *op. cit.*, p. 23; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 516 s.; ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 941; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., pp. 4, 17.

²⁶⁷ *Ibid*; ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*; A. LUPOI, *op. cit.*, p. 814; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1029.

²⁶⁸ *Ivi*, p. 1021; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 616 s.

²⁶⁹ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 26; D. LENZI, *op. cit.*, p. 911.

²⁷⁰ L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 384, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

assimilabile all'omissione della pubblicazione della relazione d'impatto o alla falsità delle informazioni sul perseguimento delle finalità di beneficio comune in essa contenute²⁷¹.

²⁷¹ NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *op. cit.*, p. 22; P. BUTTURINI, *op. cit.*, p. 575 s; AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), cit., pp. 4 s., 18.

III. La responsabilità civile degli amministratori di Società per azioni

Benefit

1. La responsabilità verso la società

1.1 La responsabilità da inadempimento dei doveri derivanti dalla legge e dallo statuto

Dopo aver inquadrato dal punto di vista giuridico le Società *Benefit*, principalmente tramite la legge di stabilità 2016 e il suo coordinamento con le disposizioni civilistiche, e aver approfondito i doveri dei suoi amministratori nella forma giuridica della Società per azioni, da cui è emerso come l'ampliamento di questi derivi dall'interpretazione di quelli tradizionali alla luce della qualifica *benefit* e dalla presenza di doveri specifici aggiuntivi discendenti dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, ci si attinge a sviscerare la responsabilità civile degli amministratori di Società per azioni *Benefit* (da un lato aumentata per la presenza di maggiori doveri fiduciari e dall'altro diminuita per l'ampliamento della discrezionalità).

Si riporta nuovamente il comma 381, disposizione cardine della responsabilità degli amministratori di Società *Benefit*: “l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori”²⁷².

Pertanto, sul piano generale e dipendente dal coordinamento tra la legge di stabilità 2016 e quanto disposto dal codice civile, la responsabilità civile dei gestori di Società per azioni *Benefit* è vagliata con gli stessi criteri di quella degli amministratori di Società per azioni caratterizzate dal solo scopo di lucro, il che si sostanzia prevalentemente nella verifica del rispetto da parte di costoro degli stessi doveri gestori imposti dalla legge, in particolare del dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze ai sensi dell'art. 2392 c.c.²⁷³, per il cui coordinamento con la disciplina *benefit* si rimanda a quanto detto nel capitolo precedente.

²⁷² L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 381, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*.

²⁷³ ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 26 s.

Al fine della determinazione dell'eventuale responsabilità gestoria, la verifica del rispetto del principio della diligenza qualificata dell'art. 2392 c.c. nella conduzione della gestione comporta anche la valutazione dell'osservanza del dovere di agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di quello di perseguire l'interesse sociale in assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., anche questi da interpretare alla luce delle peculiarità della Società *Benefit*²⁷⁴.

Pertanto, dall'inottemperanza a questi doveri generali di corretta gestione discende la possibilità di imputare agli amministratori di Società per azioni *Benefit* le medesime responsabilità verso la società dell'art. 2392 c.c.²⁷⁵, sempre da coordinare alla qualifica *benefit*²⁷⁶.

Dunque, come nelle Società per azioni con il solo scopo di lucro, anche nelle Società per azioni *Benefit* i gestori non rispondono per i meri "risultati negativi della gestione" coerentemente all'applicazione della *business judgment rule*, approfondita in precedenza, con la differenza che le modalità con cui si realizzano gli obiettivi gestionali nelle Società *Benefit* si valutano con un procedimento più complesso, prendendo a riferimento sia il perseguimento del lucro che delle finalità di beneficio comune²⁷⁷.

Sul piano specifico invece, la responsabilità civile può essere ascritta all'organo gestorio in seguito all'inosservanza dei doveri aggiuntivi derivanti dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, e dallo statuto della Società *Benefit*, ossia la realizzazione delle finalità di beneficio comune e il bilanciamento tra queste, l'interesse dei soci, e gli interessi delle altre categorie di *stakeholders* ai sensi dei commi 377 e 380 cit., l'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 380 cit. e la predisposizione della relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 382 cit., e la sua pubblicazione ai sensi del comma 383 cit.

Partendo dal dovere peculiare di perseguire le finalità di beneficio comune, l'indicazione del primo periodo del comma 381 cit. fa rientrare l'inottemperanza ai doveri del comma 380 cit. tra le casistiche che si possono configurare come inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, pertanto anche il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune²⁷⁸.

²⁷⁴ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1024; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 59 s; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 526 s.

²⁷⁵ Sul tema della responsabilità degli amministratori verso la società nell'ambito delle società tradizionali si rimanda a G. D. MOSCO - S. LOPREIATO, *Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2019, 1, pp. 126-134.

²⁷⁶ ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*

²⁷⁷ *Ivi*, p. 27.

²⁷⁸ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 961.

Inoltre, si ritiene che la responsabilità da inadempimento verso la società di suddetto dovere sia ascrivibile agli amministratori anche nel momento in cui questi non abbiano rispettato le modalità di attuazione delle finalità di beneficio comune delineate dai soci nello statuto²⁷⁹.

Richiamando la suddivisione delle finalità di beneficio comune in specifiche e generiche, si può reputare che il riferimento ai doveri del comma 380 cit. del primo periodo del comma 381 cit. comprenda entrambe le tipologie, poiché le finalità specifiche sono desumibili dalla lettera del comma 380 cit., mentre quelle generiche sono intuibili dal rimando del comma 380 cit. agli interessi delle categorie del comma 376 cit., tra cui rientrano i destinatari dell'azione responsabile, sostenibile e trasparente della Società *Benefit*, quest'ultima coincidente con le finalità generiche.

Dunque, dall'inosservanza del dovere di realizzare le finalità di beneficio comune specifiche deriva l'inadempimento da parte degli amministratori dei doveri imposti dallo statuto²⁸⁰, mentre dall'inottemperanza al perseguimento di quelle generiche discende l'inadempimento da parte di costoro dei doveri imposti dalla legge.

Richiamando le considerazioni effettuate nel capitolo precedente con riferimento all'auspicabilità della determinazione da parte dei soci nello statuto di finalità di beneficio comune specifiche effettivamente caratterizzate da un grado di specificità, idoneo a individuare dei comportamenti determinati in capo ai gestori in termini di modalità e procedure per realizzare gli impatti positivi, si può ritenere che il suddetto dovere risulti non adempiuto nel momento in cui gli amministratori espletino l'attività gestoria senza tenere conto delle indicazioni puntuali riportate nella clausola dell'oggetto sociale²⁸¹. Invece, con riferimento alle finalità di beneficio comune generiche si può riscontrare l'inottemperanza del summenzionato dovere solamente nel momento in cui l'organo gestorio prenda delle decisioni gestorie inequivocabilmente non rispettose dei canoni della *CSR*.

Ciononostante, proprio il dovere di attuare anche finalità di beneficio comune generiche può rendere più difficile ascrivere ai gestori la responsabilità verso la società dell'art. 2392 c.c., perché da questo dovere deriva la maggior parte dell'ampliamento della discrezionalità degli amministratori di Società per azioni *Benefit*, dato che questi possono nella pratica adottare le scelte gestorie con ampi margini di manovra, se ammissibili razionalmente, per attuare le suddette finalità autonomamente individuate²⁸², risultando la protezione offerta dalla *business judgment rule* potenziata, come detto nel capitolo precedente.

²⁷⁹ *Ivi*, p. 973.

²⁸⁰ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 10.

²⁸¹ G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 5 s.

²⁸² S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 969 s.

Con riferimento alle finalità di tipo specifico invece, nel caso in cui i soci le abbiano individuate con una precisione tale da permettere di determinare “specifici doveri di comportamento” in capo ai gestori, la responsabilità da inadempimento verso la società può essere imputata agli amministratori più agevolmente, perché viene meno l’operatività della *business judgment rule*²⁸³. Difatti, in questa circostanza è possibile stimare il rapporto tra le risorse impiegate e le *performance* sociali realizzate²⁸⁴, attività funzionale alla valutazione dell’operato gestorio.

All’opposto, la responsabilità da inadempimento verso la società non può essere ascritta all’organo gestorio nel caso in cui si verifichi una riduzione del lucro dei soci, quando questa è conseguenza del bilanciamento dell’obiettivo di lucro con le finalità di beneficio comune²⁸⁵.

Passando al dovere specifico di bilanciamento degli interessi eterogenei, gli effetti del suo inadempimento in termini di imputazione della responsabilità civile agli amministratori risultano perlopiù coincidenti con quelli visti con riferimento a quello di perseguire le finalità di beneficio comune, coerentemente al fatto che queste siano un elemento oggetto del summenzionato bilanciamento. Difatti, anche in questo caso la responsabilità verso la società dell’art. 2392 c.c. non può essere ascritta ai gestori nel caso in cui le loro scelte gestorie diminuiscano la redditività dell’investimento dei soci, se conseguente all’attuazione del bilanciamento dei vari interessi eterogenei²⁸⁶.

Invece, ai sensi del comma 381 cit., che richiama le casistiche di imputazione di responsabilità derivanti dall’inosservanza da parte dell’organo gestorio dei doveri del comma 380 cit., la responsabilità da inadempimento verso la società per l’inosservanza del dovere di perseguire l’interesse sociale può essere imputata agli amministratori qualora questi non espletino l’attività gestoria bilanciando i vari interessi²⁸⁷. In particolare, si qualifica come legittimo l’interesse dei soci al perseguimento da parte degli amministratori dell’elemento di bilanciamento consistente nelle finalità di beneficio comune, data la previsione di queste nella clausola statutaria dell’oggetto sociale da parte dei soci stessi²⁸⁸.

Come visto per il dovere di realizzare le finalità di beneficio comune, anche l’inottemperanza al dovere di bilanciamento degli interessi comporta l’inadempimento sia dei doveri imposti dalla legge che dallo statuto²⁸⁹, per la compresenza di finalità di beneficio comune di tipo specifico e generico, per cui si rimanda a quanto sopra esposto.

²⁸³ C. ANGELICI, *op. loc. ult. cit.*; S. ROSSI, *op. cit.*, p. 8 s; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 53.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ D. LENZI, *op. cit.*, p. 917; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 26.

²⁸⁶ *Ivi*, pp. 5, 26; G. D. MOSCO, *op. loc. cit.*

²⁸⁷ *Ibid.*; ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 940; L. VENTURA, *op. cit.*, p. 1158; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 524.

²⁸⁸ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 11.

²⁸⁹ P. GUIDA, *op. loc. cit.*

Poi, la responsabilità da inadempimento verso la società è ascrivibile all'organo gestorio anche per l'inottemperanza al dovere particolare di designare il soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune, in quanto dovere previsto nel secondo periodo del comma 380 cit. e pertanto compreso nei casi richiamati dal comma 381 cit., scatenanti eventuale responsabilità gestoria²⁹⁰. In quanto dovere specifico stabilito dalla legge, la sua inosservanza comporta la configurazione in capo agli amministratori di inadempimento dei doveri imposti dalla legge e pertanto in questo caso non può esservi discrezionalità nella valutazione della presenza o meno della responsabilità gestoria²⁹¹, contrariamente a quanto può avvenire in seguito al vaglio dell'operato gestorio riguardante il dovere di bilanciamento degli interessi eterogenei.

Infine, la responsabilità verso la società dell'art. 2392 c.c. può essere imputata anche qualora i gestori non adempiano al dovere specifico di redigere la relazione d'impatto del comma 382 cit., reputando che questa possa sussistere nonostante l'adempimento del dovere, nel momento in cui il documento informativo non risulti attendibile, dato che da questa circostanza possono discendere danni patrimoniali alla società, di solito conseguentemente al danno reputazionale subito, e agli *stakeholders* diversi dai soci²⁹².

In seguito, si entra nel dettaglio della determinazione del danno patrimoniale conseguente all'inottemperanza al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune, assimilabile all'inadempimento del dovere di redigere il documento informativo o al fatto che questo riporti delle inesattezze²⁹³, si anticipa solamente che la relazione d'impatto può far conseguire alla Società *Benefit* un aumento dei profitti conseguente a un effetto positivo dei contenuti del documento informativo sull'immagine della società stessa e che successivamente dall'emergere delle falsità del documento di cui si discorre può derivare un danno all'immagine della società stessa, e pertanto una riduzione dei profitti. Invece, con riferimento agli *stakeholders* diversi dai soci la configurazione di un danno patrimoniale è di più difficile individuazione, specialmente nel caso in cui questi non siano controparti contrattuali della Società *Benefit*, su cui si dirà specificamente successivamente.

Inoltre, l'inadempimento, e conseguentemente la responsabilità verso la società, può derivare anche dall'inosservanza da parte degli amministratori del dovere di pubblicare il documento informativo ai sensi del comma 383 cit., in quanto si ritiene che la valutazione di questo dovere sia analoga a quella del dovere del comma 382 cit.

²⁹⁰ ASSONIME, *op. ult. cit.*, pp. 23, 27; E. CODAZZI, *op. cit.*, pp. 621, 623; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 54; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 939 s; P. GUIDA, *op. cit.*, pp. 514, 528.

²⁹¹ *Ivi*, p. 528.

²⁹² P. BUTTURINI, *op. cit.*, p. 576.

²⁹³ *Ibid.*

La lettera del comma 381 cit. non riporta tra i casi di inadempimento degli amministratori anche l'inottemperanza al dovere di realizzare la relazione annuale sull'attuazione delle finalità di beneficio comune, ma si ritiene comunque che quest'ultima possa essere ricompresa tramite interpretazione analogica, dato che questo dovere è imposto dalla legge al pari di quello della nomina del soggetto responsabile delle finalità di beneficio comune, comportando conseguentemente un pari inadempimento gestorio dei doveri imposti dalla legge²⁹⁴.

Pertanto, come visto conseguentemente all'inosservanza del dovere di designare il soggetto responsabile, anche l'imputazione della responsabilità da inadempimento verso la società derivante dall'inottemperanza al dovere di predisporre la relazione d'impatto risulta non discrezionale in seguito alla sua valutazione²⁹⁵, come si è evidenziato invece per il dovere di bilanciare gli interessi eterogenei.

Quindi, in seguito all'inottemperanza ai doveri, generali e specifici, derivanti dalla legge e dallo statuto gli amministratori di Società per azioni *Benefit* potrebbero subire l'attivazione degli strumenti giuridici a disposizione dei soci per far valere la responsabilità dei gestori nei confronti della società ai sensi degli artt. 2392 c.c. ss²⁹⁶.

1.2 L'azione sociale di responsabilità

Un punto innovativo della disciplina delle Società *Benefit*, rispetto alle adesioni della CSR in cui la gestione volta a favore della comunità risulta volontaria, è rappresentato dal fatto che nelle Società *Benefit* invece le decisioni assunte dagli amministratori per perseguire le finalità di beneficio comune sono indirizzate, con maggiore o minore rigore, tramite la configurazione della clausola dell'oggetto sociale da parte dei soci, pertanto in queste realtà societarie i gestori sono più protetti da eventuali azioni dei soci qualora i profitti si riducano conseguentemente all'attuazione delle suddette finalità tramite il bilanciamento di queste con lo scopo di lucro, contrariamente a quanto può aver luogo nel momento in cui l'organo gestorio di società tradizionali decida di intraprendere delle azioni orientate alla CSR anche qualora possano comportare la riduzione dei profitti²⁹⁷.

Quest'ultima esigenza può essere compresa tra i motivi che hanno portato alla nascita del modello *benefit* negli Stati Uniti, in cui la conduzione dell'attività gestoria è stata

²⁹⁴; ASSONIME, *op. ult. cit.*, 27; P. GUIDA, *op. cit.*, pp. 514, 528.

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ *Ivi*, p. 524; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 961; D. LENZI, *op. cit.*, p. 914; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 26 s.

²⁹⁷ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 5; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 5.

storicamente più improntata alla massimizzazione della redditività dell'investimento dei soci²⁹⁸.

Tra i rimedi tipici del diritto societario, lo strumento giuridico principale messo a disposizione dei soci per far valere la responsabilità dell'organo gestorio è l'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c.²⁹⁹. Difatti, l'azione sociale di responsabilità *ex art. 2393 c.c.* potrebbe invece essere promossa dalla società nella circostanza opposta e pertanto nel momento in cui gli amministratori di Società per azioni *Benefit* non adempiano ai loro doveri sia generali di corretta gestione che particolari e discendenti dalla qualifica *benefit*, precisando che la l. 28 dicembre 2015, n. 208, non inserisce nuove azioni di responsabilità nei confronti di costoro³⁰⁰, differenziandosi dalla *Model Benefit Corporation Legislation*, che prevede al § 305 il *benefit enforcement proceeding*³⁰¹.

Pertanto, qualora sussistano casi di configurabilità di inadempimento da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit* dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nel caso specifico consistenti sia nei tradizionali doveri fiduciari, interpretati alla luce della qualifica *benefit*, sia in quelli peculiari della legge di stabilità 2016, i gestori possono incorrere in responsabilità verso la società ai sensi dell'art. 2392 c.c.

In aggiunta, i soci di Società *Benefit* hanno di sicuro un interesse "giuridicamente rilevante" affinché gli amministratori perseguano concretamente le finalità di beneficio comune e conseguentemente operino il loro bilanciamento con gli altri interessi eterogenei, poiché queste finalità sono confluite nella clausola statutaria dell'oggetto sociale³⁰².

In particolare, quanto detto è coerente con le intenzioni del legislatore di prevedere l'indicazione di finalità di beneficio comune specifiche nell'oggetto sociale, difatti se queste sono configurate dai soci con un certo grado di specificità sono idonee ad aumentare la probabilità di successo di un'eventuale azione sociale di responsabilità *ex art. 2393 c.c.*³⁰³.

Quanto appena affermato può valere anche con riferimento all'esito di un'azione sociale di responsabilità per l'inadempimento gestorio riguardante il dovere di bilanciamento degli interessi eterogenei, nel momento in cui questo sia procedimentalizzato dai soci nello statuto;

²⁹⁸ CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, *op. cit.*, p. 6.

²⁹⁹ L. VENTURA, *op. cit.*, p. 1163; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1025.

³⁰⁰ A. LUPOLI, *op. cit.*, p. 828.

³⁰¹ In particolare, trattasi di un rimedio ingiuntivo e non risarcitorio, per il cui approfondimento si rimanda a M. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, Vol. 68, p. 1020; T. J. WHITE III, *op. cit.*, p. 337; Model Benefit Corp. Legis., Version of April 2017, § 305, in www.benefitcorp.net.

³⁰² C. ANGELICI, *op. loc. ult. cit.*

³⁰³ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 8; F. DENOZZA – A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, cit., p. 20.

infatti, in entrambe le ipotesi la discrezionalità degli amministratori viene diminuita con conseguente depotenziamento della *business judgment rule*³⁰⁴.

Pertanto, la riuscita dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c. nei confronti dei gestori dipende dalla copertura della *business judgment rule* al loro operato³⁰⁵, differente in base alla maggiore o minore possibilità di valutare il loro procedimento decisionale per giungere a una determinata scelta effettuata dagli stessi.

Dunque, tramite l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. la società può far valere più agevolmente la responsabilità gestoria da inadempimento verso gli amministratori in seguito all'inottemperanza ai doveri specifici di designare il soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune e di redigere la relazione d'impatto, mentre risulta più complesso farla valere conseguentemente all'inosservanza dei doveri di realizzare le finalità di beneficio comune e di bilanciare i vari interessi eterogenei (specialmente con riferimento alle finalità di tipo generico), salva la possibilità in capo ai soci di configurare nello statuto un oggetto sociale con un effettivo grado di specificità delle summenzionate finalità e di procedimentalizzarle, sempre statutariamente, l'attività di bilanciamento degli interessi eterogenei.

Quanto appena detto risulta valido senza considerare la dimostrazione da parte della società del danno patrimoniale subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta gestoria. Infatti, data la natura contrattuale della responsabilità gestoria nei confronti della società, oltre alla presenza di un inadempimento da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit* dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, per l'attivazione pratica dell'azione sociale di responsabilità è necessaria anche l'esistenza di un danno patrimoniale da risarcire derivante dall'attività posta in essere dai gestori³⁰⁶, la cui determinazione nell'ambito della particolare qualifica *benefit* è oggetto di considerazioni nel prossimo paragrafo.

1.3 La difficile prova del danno patrimoniale e del nesso di causalità tra questo, e l'inadempimento del dovere di perseguire le finalità di beneficio comune

Si è constatato che i soci di Società per azioni *Benefit* hanno un interesse giuridicamente rilevante per quanto concerne la realizzazione da parte degli amministratori delle finalità di beneficio comune, comportando pertanto in caso di inadempimento da parte di questi ultimi la

³⁰⁴ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 525.

³⁰⁵ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 971.

³⁰⁶ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 524; D. LENZI, *op. loc. cit.*; C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 10.

possibilità per i soci stessi di servirsi dello strumento giuridico dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c. per far valere la responsabilità dell'organo gestorio verso la società.

Dato il rimando del comma 381 cit. alle disposizioni del codice civile del tipo di società scelta in ambito di responsabilità gestoria, un presupposto imprescindibile da considerare per l'attivazione pratica dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c. è la possibilità di dimostrare la sussistenza di un danno patrimoniale subito dalla società, da risarcire, e il nesso di causalità tra questo e l'inottemperanza degli amministratori al dovere di perseguire le finalità di beneficio comune³⁰⁷, che nelle Società per azioni *Benefit* merita delle riflessioni, data la particolarità del modello.

Sul piano invece della qualificazione della posizione giuridica dei soci alla stregua di interesse legittimo non si pongono perplessità, poiché sono i soci stessi a costituire volontariamente una società dotata di qualifica *benefit* tramite la previsione statutaria del perseguimento delle finalità di beneficio comune³⁰⁸.

Infatti, a differenza delle Società per azioni tradizionali, nelle *benefit* può porsi più incertezza valutativa sul fatto che dalla lesione dell'interesse legittimo dei soci al perseguimento da parte dei gestori delle finalità di beneficio comune derivi la possibilità di dimostrare la presenza di un danno patrimoniale da risarcire alla società³⁰⁹.

Invero, dall'inadempimento del dovere gestorio di attuare le finalità di beneficio comune può conseguire un aumento del lucro dei soci, prodotto dal "risparmio dei costi necessari alla produzione di uno o più effetti positivi (o riduzione di quelli negativi) per almeno una delle categorie di soggetti compresi [...] nel comma 376" o di quelle risultanti dalla clausola statutaria dell'oggetto sociale; difatti il lucro è scopo sociale compresente con quello del perseguimento delle finalità di beneficio comune nelle Società *Benefit*; pertanto dall'inottemperanza al suddetto dovere si può verificare in realtà una condizione fruttuosa per il patrimonio della società³¹⁰.

Dunque, l'azione sociale di responsabilità dell'art 2393 c.c. può essere promossa dalla società nei confronti degli amministratori di Società per azioni *Benefit* per far valere la loro responsabilità da inadempimento del dovere di realizzare le finalità di beneficio comune più agevolmente nel momento in cui questo comporti un "depauperamento del patrimonio sociale", perché l'applicazione dell'azione di cui si discorre richiede la presenza di un danno

³⁰⁷ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964 s; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. cit.*, p. 5; D. LENZI, *op. loc. cit.*

³⁰⁸ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 11.

³⁰⁹ *Ibid*; D. LENZI, *op. loc. cit.*; A. LUPOI, *op. loc. cit.*; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

³¹⁰ C. ANGELICI, *op. loc. ult. cit.*; D. LENZI, *op. loc. cit.*

risarcibile conseguente all'inadempimento, pertanto un danno al patrimonio della società (di difficile quantificazione come detto sopra)³¹¹.

Ancora, si ritiene che i soci siano interessati al perseguimento da parte dei gestori delle finalità di beneficio comune e quindi inclini ad attivarsi qualora questi non adempiano al summenzionato dovere, perché i soci hanno scelto di costituire una Società *Benefit* per raggiungere anche dei vantaggi diversi dallo scopo di lucro e prevalentemente coincidenti con quelli reputazionali, i quali verrebbero meno a causa della non realizzazione delle suddette finalità, comportando dei danni sempre patrimoniali³¹².

Infatti, si può immaginare che questa diminuzione della ricchezza della società possa avverarsi nel caso in cui abbia luogo un danno reputazionale e all'immagine sul mercato a seguito della summenzionata inottemperanza gestoria, e in questo caso risulta dimostrabile anche il nesso di causalità tra l'inottemperanza al dovere gestorio e il danno al patrimonio della società, dato che la qualifica *benefit* ha come principale obiettivo il conseguimento di vantaggi reputazionali, che presumibilmente portano a dei ritorni economici prospettici³¹³.

In aggiunta, un danno patrimoniale importante alla società potrebbe derivare anche dal ritiro dei finanziamenti concessi dalle banche proprio sulla base della qualifica *benefit* della società³¹⁴.

Infatti, la società tramite la qualifica *benefit* può essere avvantaggiata rispetto alla concorrenza nelle relazioni con i consumatori e i finanziatori interessati al fatto che le società con cui intrattengono rapporti siano strategicamente orientate alle istanze sociali e ambientali³¹⁵.

Gli esempi sopra riportati possono essere considerati i casi più plausibili da cui possono scaturire danni al patrimonio della società conseguentemente all'inadempimento da parte degli amministratori del dovere di perseguire le finalità di beneficio comune, ma dati i numerosi interessi eterogenei oggetto di bilanciamento con suddette finalità si possono ritenere avverabili varie situazioni variegata e potenzialmente lesive del patrimonio sociale della Società *Benefit*³¹⁶.

Nel momento in cui la società riesca a dimostrare che il suo patrimonio è stato depauperato a causa dell'inadempimento del dovere di perseguire le finalità di beneficio comune da parte dei suoi amministratori può reclamare "il risarcimento del lucro cessante, riconducibile al dato che l'omessa attività altruistica non abbia prodotto alcun ritorno economico per la società, e

³¹¹ *Ibid*; M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 221; C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 10 s; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. loc. cit*; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

³¹² E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 607; G. MARASÀ, *op. cit.*, p. 3.

³¹³ M. PALMIERI, *op. loc. cit.*; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. loc. cit.*; D. LENZI, *op. loc. cit.*; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

³¹⁴ *Ibid*; D. LENZI, *op. loc. cit.*

³¹⁵ M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 216; G. MARASÀ, *op. loc. cit.*; S. CORSO, *op. cit.*, p. 1007.

³¹⁶ D. LENZI, *op. loc. cit.*

del danno emergente, qualora i costi sopportati risultino essere ingiustificati rispetto a quanto ritenuto normalmente necessario”³¹⁷, coerentemente a una qualsiasi azione sociale di responsabilità *ex art. 2393 c.c.* promossa da una Società per azioni tradizionale, con la sua applicazione al contesto della disciplina *benefit*.

Ad ogni modo, si ricorda che oltre al presupposto del danno al patrimonio della società deve essere dimostrabile anche l’inadempimento dell’organo gestorio, per cui si rimanda a quanto trattato in precedenza: in particolare questo risulta più difficile da valutare e dunque coperto maggiormente dalla protezione della *business judgment rule* per via dell’elemento da bilanciare attinente alle finalità di beneficio comune generiche, mentre con riferimento a quelle specifiche ci sono possibilità per i soci tramite lo statuto di depotenziare la *business judgment rule*³¹⁸.

Pertanto nel complesso, alla luce di quanto disposto dal comma 381 cit. in relazione all’eventuale inadempimento da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit* dei loro doveri gestori, la società può riscontrare delle difficoltà pratiche nel far valere la responsabilità dell’organo gestorio tramite l’azione sociale di responsabilità dell’art. 2393 c.c., poiché è tortuoso provare in giudizio un danno patrimoniale subito dalla società, specialmente con riguardo alla sua traduzione in termini monetari, e anche che questo derivi dall’inottemperanza da parte degli amministratori al dovere di attuare le finalità di beneficio comune³¹⁹.

1.4 La revoca per giusta causa per il mancato conseguimento delle finalità di beneficio comune

In precedenza si è delineato dall’inottemperanza a quali doveri in capo agli amministratori di Società per azioni *Benefit* derivi la possibilità di configurare l’inadempimento da parte di costoro dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto. In particolare, ci sono casi in cui il loro operato non risulta coperto della *business judgment rule* e conseguentemente l’inosservanza dei doveri gestori è imputabile alla luce della mera non esecuzione degli stessi.

Con riferimento al dovere aggiuntivo di perseguire le finalità di beneficio comune specifiche dei commi 377 e 380 cit., si ritiene che la sua inottemperanza possa portare a stabilire senza

³¹⁷ P. GUIDA, *op. cit.*, p. 527 s; M. PALMIERI, *op. cit.*, p. 221.

³¹⁸ E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 617 s; D. LENZI, *op. loc. cit.*

³¹⁹ S. PRATAVIERA, *op. loc. cit.*

dubbi la presenza di un inadempimento dei doveri imposti dallo statuto³²⁰, dato che le summenzionate finalità sono individuate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale ai sensi dei commi 377 e 379 cit. Conseguentemente, si può reputare che il suddetto inadempimento da parte dei gestori di Società per azioni *Benefit* possa rappresentare una giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c.³²¹.

Quanto detto si ritiene coerente anche se la l. 28 dicembre 2015, n. 208, non esplicita che dal mancato perseguimento da parte degli amministratori delle finalità di beneficio comune consegue la delineazione di una giusta causa di revoca di costoro, perché dalla disciplina delle Società *Benefit* emerge che le modalità di adempimento del suddetto dovere gestorio risultano uno dei principali criteri di valutazione dell'operato gestorio da parte dei soci³²².

Pertanto, confrontando il potere della Società per azioni *Benefit* ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. di revocare i suoi amministratori, invocando la presenza di una giusta causa derivante dall'inottemperanza al dovere di cui si discorre, con l'attivazione dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c. (tenendo comunque presente che in quest'ultimo caso la revoca degli amministratori contro cui è proposta l'azione opera automaticamente ai sensi dell'art. 2393, co. 5, c.c., se l'azione risulta deliberata "col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale"), il potere di revoca per giusta causa risulta più facile da esercitare nella pratica, poiché risulta sufficiente come suo presupposto la configurabilità dell'inadempimento da parte dell'organo gestorio dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto³²³, per il cui approfondimento con riguardo ai singoli doveri specifici derivanti dalla qualifica *benefit* si rimanda all'inizio di questo capitolo.

Come l'applicazione dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c., anche quella concernente la revoca degli amministratori dell'art. 2383, co. 3, c.c. non subisce variazioni con l'introduzione della legge di stabilità 2016³²⁴ (salvo il coordinamento della configurabilità di una giusta causa di revoca con il dovere di realizzare le finalità di beneficio comune), coerentemente alla previsione del comma 381 cit. che richiama in tema di responsabilità dei gestori l'adozione della disciplina civilistica del tipo societario prescelto.

Dunque, la differente applicazione delle discipline di entrambi gli strumenti giuridici sanzionatori rispetto all'ambito delle società per azioni tradizionali risiede meramente nella valutazione dell'operato degli amministratori di Società per azioni *Benefit*, specialmente influenzata dal dovere peculiare di bilanciare molti interessi eterogenei con le finalità di

³²⁰ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 10.

³²¹ *Ibid.*

³²² R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. loc. cit.*

³²³ *Ibid.*

³²⁴ D. LENZI, *op. cit.*, p. 908.

beneficio comune, dalla cui possibilità di vagliare le modalità di raggiungimento dei risultati dipende la plausibilità di configurare un inadempimento dell'organo gestorio³²⁵.

Perciò, alla luce di quanto emerso con riferimento ai presupposti dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c., l'inottemperanza da parte dei gestori al dovere specifico di realizzare le finalità di beneficio comune è “sanzionabile dalla Società per azioni *Benefit* più sul piano della revoca *per giusta causa* [...] che su quello della responsabilità civile”, salvo che i soci prevedano nello statuto un'accurata procedimentalizzazione dell'attività di bilanciamento³²⁶, per la cui trattazione si rinvia al capitolo precedente.

In aggiunta, qualora il dovere di bilanciamento sia indirizzato dai soci tramite delle procedure dettagliate nello statuto il rischio per gli amministratori di subire la sanzione della revoca per giusta causa dell'art. 2383, co. 3, c.c. si riduce nel momento in cui questi si attengano alle stesse durante l'espletamento dell'attività gestoria, mentre invece se non vi è una procedimentalizzazione del suddetto dovere, all'ampia discrezionalità degli amministratori si accompagna anche “un maggiore potere discrezionale per la maggioranza dei soci che può [...] revocarli *per giusta causa*”³²⁷, dato che i soci possono valutare con più margini di manovra l'operato gestorio e conseguentemente giustificare più numerose giuste cause di revoca dei gestori.

Inoltre, l'espansione dell'oggetto sociale delle Società *Benefit* comporta inevitabilmente maggiori responsabilità in capo agli amministratori (anche se da un'altra prospettiva la responsabilità risulta diminuita per l'ampliamento della discrezionalità), per la compresenza di obiettivi economico-finanziari e sociali; pertanto aumentano anche le cause di possibile revoca per giusta causa di questi da parte dei soci.

2. La responsabilità verso i creditori sociali

2.1 La responsabilità da violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e il mancato conseguimento delle finalità di beneficio comune

Si ritiene opportuno trattare brevemente anche della responsabilità civile degli amministratori di Società per azioni *Benefit* nei confronti dei creditori sociali, in particolare

³²⁵ *Ibid*; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 53.

³²⁶ D. LENZI, *op. cit.*, p. 914 s; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 966; (corsivo mio).

³²⁷ F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. ult. cit.*, p. 16; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 525; (corsivo mio).

quando ascrivibile come conseguenza dell'inadempimento da parte dei gestori del dovere specifico di realizzare le finalità di beneficio comune dei commi 377 e 380 cit.

Diversamente da quanto emerso dall'inottemperanza al suddetto dovere gestorio alla luce della responsabilità civile dei gestori verso la società, in questo caso non si palesa un interesse legittimo (bensì una mera aspettativa) dei creditori sociali al perseguimento da parte degli amministratori delle finalità di beneficio comune³²⁸.

Difatti, l'art. 2394, co. 1, c.c. dispone che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Nel momento in cui l'organo gestorio attui le finalità di beneficio comune ha luogo una riduzione del patrimonio sociale, pertanto qualora non adempia al summenzionato dovere non vi sono ricadute sulla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale³²⁹, dato che non si verifica una fuoriuscita di risorse economiche dal patrimonio sociale per realizzare uno o più effetti positivi o ridurre quelli negativi.

Pertanto, la responsabilità degli amministratori di Società per azioni *Benefit* verso la specifica categoria degli *stakeholders* coincidente con i creditori sociali è circoscritta alle conseguenze delle scelte gestorie sulla "conservazione della garanzia patrimoniale", discostandosi da quella verso la società dell'art. 2392 c.c., che può essere ascritta agli amministratori nel momento in cui questi non gestiscano correttamente la società, ossia non adottando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze³³⁰.

Dunque, la responsabilità civile verso i creditori sociali può essere ascritta ai gestori di Società per azioni *Benefit* solamente qualora dalle azioni intraprese da questi possa derivare "l'insufficienza del patrimonio ai fini del soddisfacimento dei crediti"³³¹. Appare evidente che con riferimento al dovere specifico di perseguire le finalità di beneficio comune la sua inottemperanza possa comportare la situazione opposta, di arricchimento del patrimonio sociale derivante dalla mancata fuoriuscita di risorse economiche e pertanto maggiore capienza a disposizione delle ragioni creditorie.

Quanto affermato può non corrispondere al vero solo nel caso in cui la Società per azioni *Benefit* subisca un danno al suo patrimonio tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale in seguito al mancato conseguimento da parte dei suoi amministratori delle finalità di beneficio

³²⁸ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 11.

³²⁹ *Ivi*, p. 10 s.

³³⁰ ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, cit., p. 11.

³³¹ Sull'azione di responsabilità dei creditori delle Società per azioni tradizionali si rimanda a F. MELONCELLI, *Azione di responsabilità spettante dai creditori sociali e prescrizione*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, I, pp. 691-705; mentre in ambito *benefit* si rinvia a P. GUIDA, *op. loc. cit.*; di norma questa azione viene proposta dal curatore, dato che il presupposto dell'insufficienza patrimoniale si verifica in ambito di liquidazione giudiziale. Per una breve esamina in tema di responsabilità degli amministratori di Società *Benefit* nella fase patologica della crisi d'impresa, apparentemente priva di variazioni, si rimanda a G. GERBINI, *op. cit.*

comune, come si dirà nel prossimo paragrafo riguardo al danno del patrimonio sociale e il suo collegamento con il diritto di credito vantato dai creditori sociali.

2.2 L'azione dei creditori sociali e il danno patrimoniale conseguente alla mancata realizzazione delle finalità di beneficio comune

Nell'ambito delle Società per azioni *Benefit*, l'attivazione dell'azione dei creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c. necessita o meno della sussistenza di condizioni simili a quelle di cui detto con riferimento all'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393 c.c. riguardo al danno al patrimonio sociale con le dovute differenze data la diversità dei soggetti che avanzano la pretesa risarcitoria³³² (rispettivamente se l'azione viene qualificata come contrattuale o extracontrattuale), per cui ci si attinge a esplicitarle concisamente nel caso in cui si ritenga che la natura dell'azione sia contrattuale.

L'art. 2394, co. 2, c.c. dispone che "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti". In questo caso, la pretesa risarcitoria dei creditori delle Società per azioni *Benefit* si basa dunque sul danno risarcibile conseguente al venir meno della possibilità di estinzione del loro diritto di credito in seguito alla riduzione del patrimonio della società³³³.

Perciò, dato che dall'inottemperanza degli amministratori di Società per azioni *Benefit* al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune non deriva sempre un impoverimento del patrimonio della società, dato che può aver luogo un mancato "trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale", non sembra configurarsi ogni volta il presupposto del danno da risarcire conseguente all'inadempimento delle obbligazioni sociali da parte della Società per azioni *Benefit*, necessario per la proposizione dell'azione *ex art.* 2394 c.c. da parte dei creditori sociali³³⁴.

Pertanto, come detto riguardo alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c., anche per quella dei creditori sociali dell'art. 2394 c.c. si ripropongono di riflesso delle considerazioni sulla complicata definizione dei contenuti dei doveri degli amministratori di Società per azioni *Benefit* per la presenza anche di criteri valutativi di impatto sociale e

³³² Sulla qualificazione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali in generale si rimanda a M. FABIANI, *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2015, 2-3, pp. 277-280; in ambito *benefit* si rinvia a D. LENZI, *op. cit.*, p. 915; M. PALMIERI, *op. cit.*, pp. 220, 223.

³³³ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 10.

³³⁴ *Ivi*, p. 10 s.

ambientale³³⁵, influenzanti la quantificazione del danno patrimoniale subito dalla società e conseguentemente del danno da risarcire ai creditori sociali per l'inadempimento delle obbligazioni sociali nei loro confronti, per la cui parziale risoluzione si rimanda a quanto detto nel capitolo precedente con riferimento alla possibilità di procedimentalizzare statutariamente il dovere di bilanciamento degli interessi eterogenei.

Dall'inottemperanza degli amministratori di Società per azioni *Benefit* al dovere di perseguire le finalità di beneficio comune potrebbe però scaturire inequivocabilmente anche "l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" dell'art. 2394, co. 1, c.c., comportando l'inadempimento delle obbligazioni sociali da parte della Società per azioni *Benefit* per incapacità del patrimonio sociale³³⁶.

Questa circostanza può aver luogo nel caso in cui dall'inadempimento gestorio del dovere di conseguire le finalità di beneficio comune consegua un danno al patrimonio della società, tale da pregiudicarne l'integrità, causato dal verificarsi di un danno reputazionale e all'immagine sul mercato³³⁷, per le cui possibili conseguenze in termini economici si rimanda a quanto detto precedentemente con riferimento alla prova del danno ai fini dell'attivazione dell'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c.

Dunque, in questa situazione di danno al patrimonio sociale i creditori sociali possono promuovere l'azione dell'art. 2394 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, poiché il depauperamento del patrimonio della società è ascrivibile alla condotta degli amministratori e da questa si genera in modo indiretto il venir meno della possibilità di estinzione del diritto di credito dei creditori sociali³³⁸.

A prescindere dalla determinazione della natura contrattuale o extracontrattuale (quest'ultima con un onere probatorio aggravato dalla prova della condotta gestoria dolosa o colposa) della responsabilità degli amministratori di Società per azioni *Benefit* nei confronti dei creditori sociali, resta ferma in entrambe le strade la difficoltà della prova del danno patrimoniale subito dalla società tale da compromettere l'estinzione del diritto di credito dei creditori sociali.

³³⁵ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 965.

³³⁶ *Ibid*; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

³³⁷ *Ibid*; M. PALMIERI, *op. loc. cit.*

³³⁸ P. GUIDA, *op. loc. cit.*; D. LENZI, *op. loc. cit.*

3. La responsabilità verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto

3.1 La natura della responsabilità verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto

Uno dei profili più problematici nell'ambito della responsabilità civile degli amministratori di Società per azioni *Benefit* attiene alla determinazione della sua sussistenza o meno verso i terzi, specialmente i destinatari delle finalità di beneficio comune statutariamente individuate dai soci, in seguito alla non realizzazione di queste da parte dei gestori³³⁹. Infatti, sono i suddetti terzi coloro che hanno un più alto interessamento all'esecuzione delle finalità di beneficio comune da parte dell'organo gestorio³⁴⁰.

Difatti, da quanto emerso nel primo capitolo con riferimento all'interesse sociale delle Società *Benefit* è chiaro come la l. 28 dicembre 2015, n. 208, permetta ai suoi amministratori, durante l'ottemperanza al dovere di bilanciamento, di intraprendere iniziative gestorie al fine di perseguire l'interesse degli *stakeholders* diversi dai soci anche qualora si riducano i profitti, mentre è più complicato stabilire se i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune possano essere "titolari di una vera e propria pretesa positiva" verso i gestori nel caso in cui questi non adempiano al perseguimento delle summenzionate finalità³⁴¹.

A differenza della categoria di *stakeholders* coincidente con i creditori sociali, i terzi beneficiari delle finalità di beneficio comune "non sono titolari di un vero e proprio diritto economico nei confronti *del patrimonio* della Società *Benefit*" (salva la decisione da parte degli amministratori di vincolarne una parte a loro vantaggio), data l'assenza di un rapporto contrattuale con la società, bensì di una prospettiva di godere di effetti positivi, economici e non, nel caso in cui gli amministratori espletino il dovere di perseguire le finalità di beneficio comune³⁴².

Innanzitutto, si possono desumere delle considerazioni iniziali dalla lettura della legge di stabilità 2016, dalla quale si evince che manca la previsione di un ruolo attivo dei terzi nella determinazione delle scelte organizzative riguardanti la Società *Benefit*, integralmente di

³³⁹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 46; P. GUIDA, *op. loc. cit.*; ASSONIME, *Circolare n.19 del 20 giugno 2016: La disciplina delle società benefit*, cit., p. 27.

³⁴⁰ D. LENZI, *op. loc. cit.*

³⁴¹ A. DACCÒ, *op. cit.*, pp. 46, 49.

³⁴² P. GUIDA, *op. cit.*, p. 526; M. PALMIERI, *op. cit.*, pp. 218-220; (corsivo mio).

competenza dei suoi soci³⁴³ (salva la previsione statutaria di rendere partecipi i terzi tramite degli strumenti impattanti sulla struttura organizzativa)³⁴⁴.

D'altro canto, dal comma 384 cit. risulta però una protezione degli interessi dei terzi, nello specifico delle categorie di *stakeholders* coincidenti con i consumatori e le imprese concorrenti, all'effettivo conseguimento delle finalità di beneficio comune da parte degli amministratori di Società *Benefit* tramite l'applicabilità delle discipline in materia di pubblicità ingannevole (D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso in cui si verifichi l'inadempimento del suddetto dovere gestorio³⁴⁵.

Dunque, il comma 384 cit. introduce una salvaguardia degli interessi dei terzi beneficiari delle finalità di beneficio comune mediante un "enforcement pubblicistico", che si sostanzia in eventuali provvedimenti di un'autorità amministrativa indipendente che "può agire anche d'ufficio o su denuncia di chiunque" verso le Società *Benefit* che non perseguono effettivamente le summenzionate finalità³⁴⁶.

Ulteriormente, questa protezione dei terzi, nel caso in cui non abbiano beneficiato degli effetti positivi o della riduzione di quelli negativi legati all'impatto *benefit* a causa del mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune da parte degli amministratori, è di tipo indiretto, poiché si tutelano direttamente le categorie di *stakeholders* dei consumatori, che hanno fatto affidamento sulla reputazione *benefit*, e delle imprese concorrenti in quanto controparti nei rapporti commerciali³⁴⁷.

Infatti, il comma 384 cit. rapporta la non realizzazione delle finalità di beneficio comune a un illecito gestorio in termini concorrenziali, dunque i terzi non si attivano in quanto dotati di un interesse, specifico e tutelato, al conseguimento concreto delle suddette finalità³⁴⁸.

Si premette che nel caso in cui si giunga alla conclusione che i terzi hanno la possibilità di promuovere un'azione di responsabilità verso gli amministratori di Società per azioni *Benefit* la conseguenza naturale è che la costituzione di suddette società risulta dissuasiva per le difficoltà dei soci a reperire degli amministratori disposti ad accettare l'incarico, dato l'ampliamento esponenziale dei soggetti legittimati ad esperire azioni di responsabilità nei loro confronti³⁴⁹.

³⁴³ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 47 s.

³⁴⁴ M. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 497-499.

³⁴⁵ L. VENTURA, *op. cit.*, p. 1160; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 48.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ F. DENOZZA – A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 11 s; ID, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, cit., p. 17 s; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 941; E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 607.

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64.

La l. 28 dicembre 2015, n. 208, non dispone espressamente che i terzi sono impossibilitati a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in seguito all'inadempimento da parte di questi ultimi del dovere di realizzare le finalità di beneficio comune, difatti il comma 381 cit. stabilisce che qualora i gestori non adempiano ai loro doveri gestori, contenuti nel comma 380 cit., si adottano le disposizioni civilistiche in tema di responsabilità degli amministratori in base al tipo societario selezionato dai soci, pertanto i terzi dispongono degli strumenti praticabili sulla scorta del diritto comune³⁵⁰.

Pertanto, il comma 381 cit. può far presumere che il legislatore italiano volesse ispirarsi a quello statunitense, che espressamente nega la possibilità per i terzi di agire direttamente contro gli amministratori per l'inottemperanza al loro dovere di perseguire le finalità di beneficio comune, e ricondurre la disciplina della responsabilità dell'organo gestorio di Società *Benefit* a quanto disposto dall'apparato del diritto comune, confermando la regola che solamente coloro che sono protetti da quest'ultimo, qualora si verifichi un inadempimento gestorio da cui subiscono un danno patrimoniale, possono attivare gli strumenti di autotutela nei confronti degli amministratori di Società *Benefit*³⁵¹.

Perciò, il rimando alla disciplina civilistica in ambito di responsabilità dell'organo gestorio ai sensi del comma 381 cit. avvalorata che il legislatore italiano, sulla scorta di quello statunitense, non introduce nuovi doveri o responsabilità degli amministratori di Società per azioni *Benefit* verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e pertanto neanche una nuova azione attivabile da questi ultimi, potendo questi esperire solamente l'azione *ex art.* 2395 c.c., se presenti i presupposti necessari per promuoverla³⁵².

È opportuno segnalare che possono manifestarsi considerazioni diverse sull'azione dell'art. 2395 c.c. in base alla tipologia di terzo che la promuove, quest'ultimo può coincidere con: il singolo socio che detiene una partecipazione nella Società *Benefit*, che ha inequivocabilmente un interesse particolare nella realizzazione delle finalità di beneficio comune; la controparte commerciale che ha stipulato un contratto con la Società *Benefit*, o l'investitore che ha immesso liquidità nella suddetta società, sulla base delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto; il terzo che non è una controparte contrattuale, ma ha un interesse determinato nell'attuazione delle finalità di beneficio comune statutarie³⁵³, in quanto soggetto beneficiario degli effetti positivi o della riduzione di quelli negativi derivanti dall'impatto *benefit*.

³⁵⁰ *Ivi*, p. 67; F. DENOZZA – A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., p. 12.

³⁵¹ *Ibid*; S. ROSSI, *op. cit.*, p. 3; D. LENZI *op. cit.*, p. 917.

³⁵² E. CODAZZI, *op. cit.*, p. 606; L. VENTURA, *op. cit.*, p. 1158.

³⁵³ D. LENZI, *op. cit.*, p. 916.

In particolare, è con riferimento al terzo non legato da rapporti contrattuali con la Società per azioni *Benefit* che si pone maggiormente l'interrogativo della presenza o meno di un suo interesse legittimo da tutelare, tale da giustificare la sua possibilità di esperire l'azione dell'art. 2395 c.c. verso i gestori³⁵⁴. Infatti, i beneficiari delle finalità di beneficio comune specifiche sono dotati di mere aspettative di ottenere delle utilità (economiche e non) dalla realizzazione delle summenzionate finalità da parte della Società *Benefit* (salva la decisione gestoria di vincolare una parte del patrimonio della società a vantaggio di questi terzi), ritenendo che l'atto costitutivo della Società *Benefit* non possa essere qualificato come "contratto a favore anche di terzi"³⁵⁵.

Dunque, ci sono pareri dottrinali diversi sulla plausibilità o meno per i suddetti terzi di esperire un'azione di responsabilità verso gli amministratori di Società per azioni *Benefit*, con una certa preponderanza per l'ammissibilità dell'azione dell'art. 2395 c.c., e dunque di "ipotizzare l'esistenza di terzi investiti del potere di agire direttamente verso gli amministratori", se sussistono i presupposti disposti dal codice civile, dato il rimando della legge di stabilità 2016 in ambito di responsabilità dell'organo gestorio³⁵⁶.

Si è detto che gli interessi che devono essere presi in considerazione dagli amministratori di Società per azioni *Benefit* durante l'espletamento dell'attività gestoria sono molto numerosi e non sempre facilmente identificabili, in base anche al grado di specificità delle finalità di beneficio comune identificate statutariamente oltre che alla presenza di quelle generiche, pertanto anche determinare quali terzi possono esperire l'azione *ex art.* 2395 c.c., la cui soluzione dipende dall'individuazione della natura della responsabilità dei gestori verso i terzi³⁵⁷.

Infatti, la previsione della configurabilità in capo agli amministratori dell'inadempimento dei doveri a loro imposti dalla legge e dallo statuto conseguentemente all'inosservanza dei doveri del comma 380 cit., ai sensi del comma 381 cit., può essere interpretata sia privilegiando la determinazione di una responsabilità gestoria verso i terzi di tipo contrattuale sia extracontrattuale³⁵⁸. Quella contrattuale può basarsi sull'inottemperanza a un dovere imposto dalla legge, se da questa consegue un danno diretto al terzo, mentre quella extracontrattuale si ricava dalla sua definizione nell'area specifica della condotta illecita, dolosa o colposa, dei gestori³⁵⁹.

³⁵⁴ *Ivi*, p. 917.

³⁵⁵ M. PALMIERI, *op. loc. cit.*

³⁵⁶ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 67.

³⁵⁷ *Ivi*, p. 67 s.

³⁵⁸ Sulla qualificazione della natura dell'azione *ex art.* 2395 c.c. in generale si rimanda a M. TALANI, *Brevi note sull'art. 2395 c.c.*, in *Giur. merito*, 2001, 3, pp. 806-809; nell'ambito *benefit* si rinvia a S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 965 s.

³⁵⁹ *Ibid.*

L'imputazione della natura extracontrattuale della responsabilità degli amministratori verso i terzi si fonda sul fatto che l'atto costitutivo della Società *Benefit*, nella cui clausola dell'oggetto sociale sono riportate le finalità di beneficio comune, non comporta la nascita di obbligazioni contrattuali verso i terzi, bensì queste si esauriscono nei confronti dei soci³⁶⁰. Dunque, nel momento in cui i terzi patiscano un danno patrimoniale ingiusto, anche indiretto, causato da una condotta illecita dell'organo gestorio, i suddetti terzi sono legittimati a promuovere l'azione aquiliana *ex art. 2043 c.c.*³⁶¹, notoriamente onerosa in termini probatori. Quindi, se si reputa che la responsabilità dell'organo gestorio nei confronti dei terzi destinatari dei benefici conseguenti alla realizzazione delle finalità di beneficio comune sia di tipo extracontrattuale e perciò che non si manifestino doveri fiduciari peculiari dei gestori verso i suddetti terzi, relazionando l'art. 2395 c.c. all'art. 2043 c.c., i terzi che possono promuovere l'azione *ex art. 2395 c.c.* sono tutti coloro che riescono a dimostrare l'esistenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, il danno patrimoniale (diretto) patito e il nesso di causalità tra quest'ultimo, e il fatto illecito dei gestori³⁶².

Invece, nell'ambito della configurabilità della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso i terzi, la lettera dell'art. 2395 c.c. riporta che “le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano...”, facendo propendere parte della dottrina per l'individuazione di una responsabilità di tipo contrattuale da ascrivere ai gestori nei confronti dei destinatari delle finalità di beneficio comune per l'inottemperanza ai loro doveri derivanti dal contratto di amministrazione con la società, confermando dunque che possono concorrere l'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c. e quella individuale del terzo³⁶³.

Pertanto, la presenza nell'ordinamento dell'art. 2395 c.c. che prevede “la responsabilità degli amministratori di Società per azioni nei confronti di soci e terzi per atti dolosi o colposi che li abbiano direttamente danneggiati”, adottabile anche nelle Società per azioni *Benefit*, apre la questione interpretativa di stabilire se ritenere o meno i terzi beneficiari delle finalità di beneficio comune, qualora queste ultime non vengano effettivamente realizzate dagli amministratori per loro comportamento illecito, assimilabili ai “terzi direttamente danneggiati” dell'art. 2395 c.c., nel momento in cui i suddetti terzi patiscano un danno diretto al loro patrimonio³⁶⁴. Oltre al danno diretto causato dalla condotta illecita dei gestori, si deve poter individuare un legittimo affidamento in capo ai suddetti terzi³⁶⁵.

³⁶⁰ ASSONIME, *op. loc. ult. cit.*

³⁶¹ *Ivi*, p. 27 s; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 527.

³⁶² A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 68; S. ROSSI, *op. loc. cit.*; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 965; ASSONIME, *op. ult. cit.*, p. 27 s.

³⁶³ C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 11 s.

³⁶⁴ F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. loc. ult. cit.*; D. LENZI, *op. cit.*, p. 915; P. GUIDA, *op. loc. cit.*

³⁶⁵ *Ibid.*

Per la determinazione della sussistenza di un legittimo affidamento dei terzi e pertanto del loro diritto di attivare l'azione *ex art. 2395 c.c.* conseguentemente a un comportamento illecito dei gestori che ha causato un danno patrimoniale diretto ai summenzionati terzi, i terzi devono aver scelto di intraprendere delle azioni precise sulla base del conseguimento delle finalità di beneficio comune da parte della Società per azioni *Benefit*, quest'ultimo presumibile dalle manifestazioni dei suoi amministratori (si pensi al ruolo determinante del contenuto della relazione d'impatto del comma 382 cit.), scelte che i terzi dunque non avrebbero adottato in altre circostanze³⁶⁶.

Quindi, se si ritiene che la responsabilità degli amministratori verso i terzi sia di carattere contrattuale, i terzi legittimati ad agire nei confronti dei gestori vanno individuati, in quanto i suddetti terzi devono avere "un sufficientemente specifico interesse di protezione" per permettere di configurare in capo ai gestori dei doveri altrettanto specifici verso questi terzi³⁶⁷.

Il criterio dunque è lo stesso di quello dei "contratti con protezione del terzo", in cui per stabilire chi sono i terzi meritevoli di protezione in seguito all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale in cui non sono controparte si verifica se sussiste o meno "uno specifico contatto sociale", che porta all'individuazione di un affidamento del terzo sull'ottemperanza all'obbligazione contrattuale intercorrente tra altri soggetti³⁶⁸, in questo caso consistente nell'adempimento da parte degli amministratori del dovere di perseguire le finalità di beneficio comune sulla base del contratto di amministrazione con la Società per azioni *Benefit*.

In altre parole, per stabilire la presenza di uno specifico interesse di protezione del terzo, quest'ultimo deve essere segnato dalle scelte degli amministratori, il che è certamente riscontrabile nelle Società *Benefit* quando il terzo risulta destinatario delle finalità di beneficio comune, ma questa circostanza da sola non è sufficiente per la determinazione di uno specifico interesse di protezione³⁶⁹. Oltre ad essere destinatario delle finalità di beneficio comune, il terzo deve anche aver compiuto delle scelte precise in base al suo legittimo affidamento sulla concreta realizzazione delle finalità di beneficio comune.

Ancora, per determinare la fondatezza di un "giustificato affidamento nell'altrui correttezza" in capo ai terzi si può nuovamente richiamarsi alla disciplina dei gruppi societari, in

³⁶⁶ S. CORSO, *op. cit.*, p. 1025.

³⁶⁷ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 69; C. ANGELICI, *op. loc. ult. cit.*

³⁶⁸ *Ivi*, p. 12.

³⁶⁹ D. LENZI, *op. cit.*, p. 918.

particolare l'art. 2497 c.c. in ambito di responsabilità, che introduce il criterio generale della "correttezza imprenditoriale"³⁷⁰.

Nel capitolo precedente con riferimento al dovere di bilanciamento si è detto dell'applicabilità anche alle Società *Benefit* del dovere dei gestori di motivare le scelte gestorie attuate ai sensi dell'art. 2497-ter c.c., difatti nel momento in cui le modalità di adempimento di questo dovere vengano prese in considerazione per valutare l'operato dei gestori si permette una maggiore protezione dei terzi destinatari delle finalità di beneficio comune³⁷¹.

In aggiunta, la risoluzione che nell'ipotesi dell'individuazione della natura contrattuale dell'organo gestorio i suddetti terzi possono esperire l'azione dell'art. 2395 c.c. verso gli amministratori solamente se sono determinabili preventivamente risulta sostenuta anche da parte della dottrina nordamericana per tutelare i terzi risultanti destinatari delle finalità di beneficio comune nell'atto costitutivo e che in quanto tali possono aver fatto affidamento su questo, dato che la *Model Benefit Corporation Legislation* nega espressamente la possibilità per i terzi di agire nei confronti degli amministratori³⁷².

Perciò, la possibilità di individuare dei terzi dotati di un legittimo interesse di protezione e quindi dell'opportunità di proporre l'azione dell'art. 2395 c.c. verso gli amministratori dipende anche dalla configurazione della clausola statutaria dell'oggetto sociale da parte dei soci, in particolare delle finalità di beneficio comune specifiche, che devono permettere l'identificazione dei suddetti terzi³⁷³.

Difatti, la definizione di finalità di beneficio comune effettivamente specifiche nello statuto risulta un sistema di *enforcement* dell'ottemperanza da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit* al dovere di perseguire le suddette finalità e permette inoltre anche ai terzi di riuscire a esperire l'azione dell'art. 2395 c.c. più agevolmente in caso di inadempimento gestorio, per la maggiore probabilità del verificarsi del presupposto concernente la dimostrabilità della presenza di un affidamento legittimo³⁷⁴.

Qualora le finalità di beneficio comune statutarie siano dotate di un grado di specificità tale da poter far presumere che dei terzi determinabili abbiano un affidamento legittimo sull'adempimento da parte degli amministratori di Società per azioni *Benefit* al dovere di conseguire le suddette finalità, nel momento in cui si verifichi un'inosservanza dei gestori risulta possibile per i terzi avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti degli amministratori

³⁷⁰ *Ivi*, p. 918 s.

³⁷¹ *Ivi*, p. 919.

³⁷² A. DACCÒ, *op. cit.*, cit., pp. 69 s., 64-67.

³⁷³ *Ivi*, p. 70; per delle esemplificazioni sulla configurazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale, evidenziando il perseguimento di queste nell'esercizio dell'attività economica si rinvia a M. CIAN, *op. ult. cit.*, p. 481.

³⁷⁴ S. ROSSI, *op. cit.*, p. 8.

tramite l'azione dell'art. 2395 c.c.³⁷⁵, la cui attivazione necessita anche del presupposto del danno patrimoniale patito dal terzo, trattato nel prossimo paragrafo.

Complessivamente, date anche le considerazioni effettuate nel capitolo precedente sulla prassi che vede le clausole statutarie delle Società *Benefit* dotate di un grado di specificità non sempre sufficiente a contenere la discrezionalità degli amministratori e perimetrare accuratamente i loro doveri, sembra complicato per i terzi riuscire a promuovere l'azione dell'art. 2395 c.c. nei confronti dei gestori³⁷⁶. Malgrado la difficoltà della realizzazione dei presupposti necessari alla proposizione dell'azione *ex art.* 2395 c.c., emerge la volontà di difendere i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune, quando si possa configurare un affidamento legittimo in capo a costoro sull'attuazione delle summenzionate finalità da parte della Società per azioni *Benefit*³⁷⁷. In aggiunta, i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune sono coloro che certamente risultano danneggiati dall'inottemperanza degli amministratori al dovere di conseguire le suddette finalità, dato che vantano uno specifico interesse il cui conseguimento è contenuto nello statuto³⁷⁸.

A prescindere dalla determinazione della natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, la problematica maggiore e comune per farla valere verso gli amministratori concerne la definizione e la quantificazione del danno patrimoniale subito dal terzo, presupposto indispensabile per promuovere l'azione *ex art.* 2395 c.c., in seguito all'inadempimento dei gestori del dovere di realizzare le finalità di beneficio comune³⁷⁹.

3.2 L'azione individuale del terzo destinatario delle finalità di beneficio comune e di coloro che hanno subito un danno diretto, e il danno patrimoniale conseguente alla mancata realizzazione delle summenzionate finalità

Ai sensi dell'art. 2395 c.c. i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto (o anche indiretto se la responsabilità è aquiliana) possono esperire l'azione individuale nei confronti degli amministratori di Società per azioni *Benefit* qualora subiscano un danno patrimoniale conseguente a una condotta illecita di questi, se la natura della responsabilità è extracontrattuale, o al loro inadempimento del dovere di realizzare le suddette finalità, qualora la natura della responsabilità sia contrattuale. A prescindere dalla determinazione di una responsabilità di natura contrattuale o aquiliana, il

³⁷⁵ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 70; C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 12.

³⁷⁶ F. DENOZZA – A. STABILINI, *op. ult. cit.*, p. 13.

³⁷⁷ D. LENZI, *op. cit.*, p. 919.

³⁷⁸ *Ivi*, p. 919 s.

³⁷⁹ E. CODAZZI, *op. loc. cit.*; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 966.

presupposto più difficile da dimostrare per farla valere verso l'organo gestorio concerne la sussistenza di un danno al patrimonio del terzo e la sua quantificazione³⁸⁰.

La complessità della prova del danno patrimoniale patito dal terzo assume connotati diversi in base alla tipologia di terzo che vuole promuovere l'azione *ex art. 2395 c.c.*³⁸¹.

Il singolo socio può esperire l'azione in commento qualora patisca un danno diretto al patrimonio personale o quando il danno riguardi anche il patrimonio sociale nel momento in cui il singolo socio abbia subito un danno più importante rispetto agli altri soci³⁸². La situazione di danno diretto al singolo socio potrebbe verificarsi qualora questo si sia fatto diretto portatore delle finalità di beneficio comune statutarie, sempre che dal mancato conseguimento di queste da parte degli amministratori ci sia un diretto impatto negativo al patrimonio personale del singolo socio³⁸³. Le difficoltà nel dimostrare la sussistenza di un danno patrimoniale subito dal singolo socio sono simili a quelle riportate in precedenza in relazione all'azione sociale di responsabilità dell'art. 2393 c.c.³⁸⁴, cui si rimanda.

Nel caso in cui il terzo sia riconducibile a una controparte contrattuale che ha stipulato il contratto con la società o a un investitore che ha immesso liquidità nella società, motivato dalla sua qualifica *benefit*, si può verificare la presenza di un danno patrimoniale causato da una contrattazione che non avrebbe avuto luogo, se fossero state a disposizione informazioni veritiere sul perseguimento delle finalità di beneficio comune specifiche, o da un investimento basato su false dichiarazioni sul conseguimento delle suddette finalità (si pensi ancora al ruolo fondamentale del contenuto della relazione d'impatto del comma 382 cit.)³⁸⁵.

L'onere probatorio del danno patrimoniale risulta più gravoso nel momento in cui il terzo non sia una controparte contrattuale della Società per azioni *Benefit*, una volta determinata la sua legittimità a promuovere l'azione dell'art. 2395 c.c., per cui si rimanda al paragrafo precedente.

Per esempio, se si propende per la natura extracontrattuale della responsabilità, nel caso in cui gli amministratori di una Società per azioni *Benefit*, erogatrice di servizi per la formazione professionale, con oggetto sociale la finalità di beneficio comune di realizzare corsi *online* di informatica per lo sviluppo di competenze sugli applicativi del pacchetto *Office* senza compenso e destinati a persone con una precisa disabilità, rimandino la sua erogazione per motivi economici, i suddetti terzi destinatari del corso per far valere la responsabilità dei

³⁸⁰ *Ibid*; R. CORDEIRO GUERRA - D. LENZI, *op. loc. cit.*

³⁸¹ D. LENZI, *op. cit.*, p. 916 s.

³⁸² Sul tema dell'azione individuale del singolo socio in generale si rinvia a P. MONTALENTI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2017, 5, II, p. 796 s; mentre in ambito *benefit* si rimanda a D. LENZI, *op. cit.*, p. 916 s.

³⁸³ *Ivi*, p. 917.

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ *Ibid*; P. BUTTURINI, *op. loc. cit.*

gestori devono dimostrare la condotta illecita degli amministratori, il danno patito e il nesso di causalità tra i primi due elementi³⁸⁶. Nello specifico, l'onere probatorio risulta più gravoso con riferimento al danno patrimoniale, in quanto nell'esempio i terzi dovrebbero dimostrare che la mancata possibilità di seguire il corso ha direttamente intaccato la possibilità di essere assunti per una certa posizione lavorativa, pertanto il danno patrimoniale sarebbe legato alla mancata percezione del reddito da lavoro dipendente, evidentemente una prova molto difficile³⁸⁷.

Viceversa, se si individua la natura contrattuale della responsabilità, sempre con riferimento all'esempio sopra riportato è verosimile che dalla valutazione della clausola statutaria dell'oggetto sociale emerga la possibilità di determinare i terzi destinatari del corso, titolari di un legittimo affidamento nella sua erogazione data l'appartenenza alla specifica categoria, rimanendo invariata la problematica connessa alla prova da parte del terzo beneficiario del corso del danno patrimoniale subito (e conseguentemente del nesso di causalità con l'inadempimento gestorio del dovere di erogare il corso *online*)³⁸⁸.

³⁸⁶ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 68 s; per ulteriori esemplificazioni di come l'attività economica della Società *Benefit* debba essere improntata alle finalità di beneficio comune e l'impraticabilità di prevedere attraverso la clausola statutaria dell'oggetto sociale delle attività filantropiche da accostare a quella economica si rinvia a M. CIAN, *op. ult. cit.*, pp. 481, 489.

³⁸⁷ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 68 s.

³⁸⁸ *Ivi*, p. 69 s.

IV. La relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune: come gli amministratori di alcune Società per azioni *Benefit* hanno ottemperato al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune

1. Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Alessi S.p.A. Società *Benefit*

1.1 Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune

Nella relazione d'impatto, gli amministratori di Alessi S.p.A. Società *Benefit*³⁸⁹ esplicitano che le finalità di beneficio comune specifiche, statutariamente individuate dai soci, discendono dalla “visione di fondo” individuata dai soci stessi, sempre statutariamente nella clausola dell'oggetto sociale, e consistente nel realizzare degli effetti positivi sulla società tramite le scelte strategiche di lungo periodo dell'impresa, che devono portare anche al progresso dell'ambiente in cui è localizzata³⁹⁰.

Dunque, la triade di elementi che la visione di fondo considera è perseguita in modo unitario al fine di determinare contemporaneamente sia la creazione di valore di lungo periodo dell'impresa sia degli effetti positivi sulla società: “portare sul mercato un buon prodotto o servizio, che risponde ai bisogni della società, spingendola in una direzione positiva; creare e organizzare il lavoro, offrendo occasione di realizzazione professionale alle persone; produrre ricchezza che ricade, direttamente o indirettamente sul contesto”³⁹¹.

Dopo questa premessa che fa risaltare il collegamento tra la strategia interiorizzata dall'impresa e la sua visione di fondo, dalla quale discendono le tre finalità di beneficio comune specifiche previste statutariamente dai soci, nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., i gestori riportano nel documento le summenzionate finalità, schematizzate e suddivise per le tre aree su cui si basa la visione di fondo dell'impresa: risultano a loro volta ripartite in tre obiettivi specifici (individuati dagli amministratori sulla base della cornice statutaria), per un

³⁸⁹ ALESSI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *Relazione d'impatto di Alessi Società Benefit*, in <https://alessi.com/>, 2022, p. 3; per l'esattezza, il documento informativo risulta redatto da un gruppo di lavoro interno composto anche da soggetti che non fanno parte dell'organo gestorio, sotto il coordinamento di una società di consulenza terza, per brevità si farà sempre riferimento agli amministratori, in quanto questi ultimi sono i soggetti su cui ricade in concreto la responsabilità conseguente alle difformità contenute nella relazione di cui si discorre, per il cui dettaglio si rinvia alla nota metodologica a p. 50.

³⁹⁰ *Ivi*, p. 3.

³⁹¹ *Ibid.*

totale di nove obiettivi specifici, dei quali si mettono in risalto anche i correlati impatti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)³⁹².

La prima area risulta “prodotto, arte e cultura”, nella quale viene individuata statutariamente la prima finalità di beneficio comune specifica: “portare arte e poesia nella produzione industriale perseguendo in questo modo anche il proprio successo di mercato; soddisfare i bisogni culturali dei propri clienti contribuendo ad un miglioramento della qualità della loro vita; favorire una maggiore attenzione ai valori estetici, etici e culturali degli oggetti da parte della società dei consumi”³⁹³.

L’organo gestorio fornisce anche le motivazioni che hanno portato alla scelta da parte dei soci di queste prime finalità, le quali possono essere sintetizzate nel modello di *business* dell’impresa, basato sulla promozione del *Made in Italy* tramite la creazione e la distribuzione di prodotti al contempo industriali e artigianali, esposti in numerosi musei di arte applicata³⁹⁴. Pertanto, si risalta come lo scopo di lucro sia funzionale anche a fornire un’utilità sociale, per questa prima finalità consistente nella soddisfazione dei bisogni di estetica e di cultura sentiti dai clienti³⁹⁵.

Successivamente, gli amministratori riportano i tre obiettivi specifici che hanno declinato dalla prima finalità di beneficio comune specifica statutaria:

- 1.1 “Creare prodotti portatori di un forte valore artistico/culturale, mediando tra le istanze più alte della creatività internazionale e i bisogni del pubblico (prodotto);
- 1.2 essere al servizio della creatività, mettendo i progettisti nelle condizioni ideali per esprimere al meglio la propria visione (*design*);
- 1.3 promuovere e divulgare un progetto culturale nell’ambito del *design* industriale, quale contributo alla riflessione sulle arti applicate, a livello italiano e internazionale (cultura)”³⁹⁶.

La seconda area concerne il “lavoro”, dalla quale deriva la seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria: “prendersi cura delle persone, considerandole sempre anche un fine e mai solo un mezzo, in tutti gli aspetti della relazione e in tutte le fasi della vita aziendale; dare valore al loro lavoro, favorendo la soddisfazione dei bisogni di realizzazione professionale e, al tempo stesso, l’eccellenza operativa dell’azienda”³⁹⁷.

³⁹² *Ivi*, p. 4; per il dettaglio degli impatti scaturiti dalle finalità di beneficio comune specifiche sugli SDGs si rinvia alle pp. 23, 33, 40.

³⁹³ *Ivi*, p. 8.

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ *Ibid.*

³⁹⁷ *Ivi*, p. 24.

Anche per la selezione da parte dei soci di questa seconda finalità i gestori forniscono una spiegazione, più concisa rispetto a quella precedente e consistente nel fatto che per l'impresa è sempre stato fondamentale curare le relazioni con i propri dipendenti, risultando queste un valore internalizzato nella sua strategia ³⁹⁸, che comporta degli impatti positivi contemporaneamente sia sulla produttività aziendale (scopo di lucro) sia sul benessere economico e non dei dipendenti (utilità sociale).

Dunque, vengono riportati i tre obiettivi specifici individuati dagli amministratori e discendenti dalla seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria:

- 2.1 “Offrire buoni posti di lavoro, rispettando la dignità, la sicurezza e il benessere di ognuno, sia come lavoratore che come persona;
- 2.2 organizzare il lavoro secondo principi di efficacia ed equità, curando le opportunità di sviluppo individuale, realizzazione e partecipazione dei singoli;
- 2.3 rendere il modello organizzativo sostenibile nel tempo, grazie alla capacità di rispondere alle esigenze dell'azienda e a quelle di realizzazione professionale delle persone”³⁹⁹.

La terza e ultima area risulta “la creazione di valore economico”, da cui deriva la terza finalità di beneficio comune specifica statutaria: “generare profitto in un'ottica di medio-lungo periodo in modo equo e sostenibile per tutti i soggetti coinvolti nelle attività della società, creando ricchezza che ricada, direttamente e indirettamente, su tutta la comunità”⁴⁰⁰.

Nuovamente, anche per la scelta di questa finalità da parte dei soci si offre una motivazione, che consiste nella distribuzione della redditività aziendale, quest'ultima generata in modo olistico grazie all'apporto dei soggetti che entrano in contatto con l'impresa⁴⁰¹. Pertanto, la redditività stessa, oltre a finanziare le azioni strategiche di lungo periodo dell'impresa (scopo di lucro), remunera in modo equo i summenzionati soggetti (utilità sociale), contribuendo allo sviluppo economico del contesto in cui è inserita l'impresa⁴⁰².

Questa finalità di beneficio comune specifica statutaria è suddivisa a sua volta in tre obiettivi specifici, individuati dall'organo gestorio:

- 3.1 “Produrre profitto correttamente, in modo equo e trasparente;
- 3.2 gestire con equità la ricaduta del valore prodotto su coloro che sono coinvolti nel ciclo produttivo e sulla società;
- 3.3 creare valore economico consistente e sostenibile nel lungo periodo”⁴⁰³.

³⁹⁸ *Ibid.*

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 34.

⁴⁰¹ *Ibid.*

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ *Ibid.*

1.2 Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici

Nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., nella relazione gli amministratori evidenziano i risultati ottenuti nell'esercizio 2021 per i nove obiettivi specifici in cui sono declinate le tre finalità di beneficio comune specifiche statutarie, rappresentando le modalità e le azioni attuate tramite degli "indicatori quantitativi e qualitativi" per ogni obiettivo specifico⁴⁰⁴.

Per ogni obiettivo specifico vengono prima schematizzati e successivamente descritti degli elementi di valutazione qualitativi, resi operativi e misurabili concretamente tramite dei *Key Performance Indicators* (KPI)⁴⁰⁵, riportando in questa sede l'approfondimento di quelli più significativi.

Partendo dalla prima area ("prodotto, arte e cultura"), per il primo obiettivo specifico, consistente nel "creare prodotti portatori di un forte valore artistico/culturale, mediando tra le istanze più alte della creatività internazionale e i bisogni del pubblico", i gestori individuano come primo elemento di valutazione la "soddisfazione del cliente – capacità di rispondere ai bisogni e ai desideri delle persone", misurato attraverso i seguenti KPI: "soddisfazione del cliente; fatturato nuovi prodotti; numero clienti finali"⁴⁰⁶.

Gli amministratori approfondiscono il KPI "soddisfazione del cliente", misurato tramite una *survey* somministrata ai clienti per indagare sia la significatività sia la soddisfazione del bisogno di arte, dalla quale si constata che "il 97% del campione ritiene che l'acquisto di un prodotto Alessi è in grado di portare arte e poesia nel quotidiano"⁴⁰⁷.

I KPI "fatturato nuovi prodotti" e "numero clienti finali" invece non sono oggetto di una descrizione dettagliata da parte dei gestori, limitandosi questi a qualche indicazione sulle modalità di calcolo applicate⁴⁰⁸.

Un secondo elemento valutativo è il "valore artistico – qualità del contenuto creativo originale e innovativo del prodotto", misurato attraverso i KPI: "numero proposte vagliate; numero progetti analizzati dal Comitato Interno; numero progetti di sviluppo prodotto avviati; progetti di sviluppo prodotto *BtoB*; numero nuovi progetti presentati; durata media del processo di ricerca e sviluppo"⁴⁰⁹.

Gli amministratori analizzano il KPI "numero nuovi progetti presentati" per giustificare il KPI "fatturato nuovi prodotti" riferito al precedente elemento di valutazione, perché quest'ultimo

⁴⁰⁴ *Ivi*, pp. 9-22, 25-32, 35-40.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ *Ivi*, p. 9.

⁴⁰⁷ *Ivi*, p. 10 s.

⁴⁰⁸ *Ivi*, p. 9.

⁴⁰⁹ *Ibid.*

risulta diminuito rispetto al 2020 per una precisa scelta strategica (2.005.000 euro nel 2021 vs 3.085.000 euro nel 2020): i gestori hanno scelto di ridurre il numero di progetti da sviluppare al fine di concentrare le risorse su quelli più redditizi⁴¹⁰. Infatti, dividendo il fatturato derivante dai nuovi prodotti per il numero di nuovi progetti (3 vs 12) si ricava che i nuovi prodotti nel 2021 soddisfano di più i clienti⁴¹¹.

L'ultimo elemento di valutazione del primo obiettivo specifico è "l'inclusività – accessibilità dell'oggetto d'arte al largo pubblico", misurato tramite i KPI: "fatturato generato da 'opere d'arte'; numero prodotti 'opere d'arte' venduti; progetti di collaborazione per prodotti 'inclusivi'"⁴¹².

Gli amministratori approfondiscono il KPI "numero prodotti 'opere d'arte' venduti", dato che per l'impresa un *Key Success Factor* è la sua "capacità di portare alle persone 'opere d'arte accessibili'", fornendo anche il criterio utilizzato per stabilire che un prodotto è arte⁴¹³. Nel 2021 il *trend* di vendita di questi prodotti mostra una variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente del 30%, rappresentando circa il 60% del fatturato totale⁴¹⁴, confermando come l'impresa riesca a soddisfare il bisogno d'arte percepito dai clienti, rendendo l'arte anche inclusiva.

Per il secondo obiettivo specifico consistente "nell'essere al servizio della creatività, mettendo i progettisti nelle condizioni ideali per esprimere al meglio la propria visione", il primo elemento di valutazione risulta la "qualità della relazione con i *designer* – capacità di costruire relazioni di fiducia, garantendo loro il rispetto dell'aura del progetto", misurato attraverso il KPI "progetto *Value Collection*"⁴¹⁵.

L'organo gestorio approfondisce il KPI "progetto *Value Collection*", risultando questo meramente qualitativo, poiché non è stata somministrata una *survey* ai progettisti nel 2021, giustificando che questa non viene realizzata ogni anno data la stabilità delle relazioni con gli stessi⁴¹⁶. Pertanto, questo primo elemento di valutazione viene misurato solamente qualitativamente tramite delle dichiarazioni rilasciate dai progettisti sul progetto realizzato per il centenario dell'impresa, risultando non efficacemente misurato nella pratica.

Un secondo elemento di valutazione risulta la "riconoscibilità e la *leadership* – capacità di indirizzare e contribuire allo sviluppo della *Design Community*", misurato tramite i KPI: "numero proposte spontanee ricevute da progettisti; richieste di collaborazione da mostre e

⁴¹⁰ *Ivi*, p. 12.

⁴¹¹ *Ibid.*

⁴¹² *Ivi*, p. 9.

⁴¹³ *Ivi*, p.12.

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ivi*, p. 16.

⁴¹⁶ *Ivi*, p. 18.

musei; numero di articoli/menzioni sulla stampa (no *adv*); citazioni spontanee in film e serie TV italiani e internazionali (no *placement*); numero di premi/riconoscimenti terzi”⁴¹⁷.

Tutti questi KPI sono quantitativi, in quanto supportati da alcuni dati numerici, uno dei più rilevanti è quello riferito al “numero proposte spontanee ricevute da progettisti”, rimasto invariato nel 2021 rispetto all’esercizio precedente e risulta mediamente quattro al giorno per ogni giorno feriale⁴¹⁸.

L’ultimo elemento di valutazione del secondo obiettivo specifico è “l’apertura e l’innovazione – capacità di intercettare le novità più interessanti del panorama del *design*, fungendo da incubatore di nuovi progetti/artisti”, misurato attraverso i KPI “*workshop*” e “progetti avviati con nuovi designer”⁴¹⁹.

Anche questi KPI sono quantitativi e gli amministratori si soffermano su quello “*workshop*”, in particolare nel 2021 ne sono stati realizzati quattro, a conferma di come l’impresa sia impegnata a soddisfare il bisogno di cultura delle persone, nel caso specifico degli studenti⁴²⁰.

Per il terzo obiettivo specifico consistente nel “promuovere e divulgare un progetto culturale nell’ambito del *design* industriale, quale contributo alla riflessione sulle arti applicate, a livello italiano e internazionale”, il primo elemento di valutazione è la “ricerca culturale – impegno costante nella sperimentazione di nuovi linguaggi, materiali, strumenti”, misurato tramite i KPI: “progetti di ricerca avviati; nuovi *brief*; numero progetti ‘congelati’ e integrati nella collezione del museo”⁴²¹.

I gestori analizzano il KPI “numero progetti ‘congelati’ e integrati nella collezione del museo” per giustificare la sua riduzione nel 2021 rispetto all’esercizio precedente (6 vs 14), infatti si è già detto che gli amministratori hanno attuato una scelta strategica di diminuzione del numero di progetti da sviluppare nel 2021, conseguentemente risultano diminuiti anche quelli “congelati” (prodotti di cui non si continua lo sviluppo per complicazioni di varia natura)⁴²². Questi progetti “congelati” vengono integrati nella collezione del museo Alessi, pertanto l’integrale investimento in ricerca e sviluppo soddisfa il bisogno di cultura delle persone⁴²³.

L’ultimo elemento di valutazione del terzo obiettivo specifico è la “divulgazione – condivisione della cultura del *design* ad un pubblico più ampio possibile”, misurato tramite i KPI: “numero visitatori al museo Alessi; collaborazioni per mostre e oggetti prestati;

⁴¹⁷ *Ivi*, p. 16.

⁴¹⁸ *Ivi*, p. 17.

⁴¹⁹ *Ivi*, p. 16.

⁴²⁰ *Ivi*, p. 17.

⁴²¹ *Ivi*, p. 21.

⁴²² *Ivi*, p. 22.

⁴²³ *Ibid.*

pubblicazioni; *lectures* e *speech* sui temi del design, della cultura d’impresa e della responsabilità sociale”⁴²⁴.

Con riferimento al KPI “numero visitatori al museo Alessi”, l’organo gestorio esplicita le circostanze impeditive che hanno portato alla non fruizione del museo da parte del pubblico nel corso del 2021, di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

I KPI “collaborazioni per mostre e oggetti prestati” e “*lectures* e *speech* sui temi del *design*, della cultura d’impresa e della responsabilità sociale” mostrano invece dei risultati numerici che confermano una maggiore capacità dell’impresa di divulgare la cultura alle persone rispetto all’esercizio precedente, rispettivamente 11 vs 5 mostre e 70 vs 50 ore di formazione⁴²⁵.

Passando alla seconda area (“lavoro”), per il quarto obiettivo specifico consistente “nell’offrire buoni posti di lavoro, rispettando la dignità, la sicurezza e il benessere di ognuno, sia come lavoratore che come persona”, il primo elemento di valutazione è “l’occupazione di qualità – buoni posti di lavoro in termini di retribuzione, contratto e tutela”, misurato attraverso i KPI: “totale dipendenti (ita + estero); numero nuove assunzioni (a tempo determinato, a tempo indeterminato, interinali); totale ore CIG nell’anno; numero di *stage*; progetti Alternanza Scuola Lavoro; numero *under 30* inseriti nell’anno; equità nelle retribuzioni (rapporto retribuzione più alta/retribuzione più bassa); *bonus* erogati”⁴²⁶.

Nel 2021, i dati numerici afferenti ai KPI “numero di *stage*, progetti Alternanza Scuola Lavoro, numero *under 30* inseriti nell’anno” mostrano come l’impresa abbia potenziato le iniziative in ambito occupazionale rivolte ai giovani rispetto all’esercizio precedente, rispettivamente 8 vs 5, 8 vs 0, e 4 vs 0⁴²⁷.

Gli amministratori sottolineano che ritengono il KPI “totale dipendenti (ita + estero)” parzialmente significativo (284 nel 2021 vs 280 nel 2020), mentre evidenziano che il 95% dei dipendenti dell’impresa è assunto a tempo indeterminato e le retribuzioni erogate sono più alte rispetto a quelle previste dai contratti collettivi e a quelle medie del settore⁴²⁸, senza introdurre un KPI apposito per misurare l’obiettivo specifico di cui si discorre, a testimonianza di come per l’impresa la soddisfazione dei propri dipendenti sia fondamentale.

Un secondo elemento di valutazione è la “tutela della salute e della sicurezza personale sul luogo di lavoro”, misurato tramite i KPI “certificazioni di sicurezza” e “numero infortuni sul lavoro (lieve entità)”⁴²⁹.

⁴²⁴ *Ivi*, p. 21.

⁴²⁵ *Ivi*, pp. 21, 22.

⁴²⁶ *Ivi*, p. 25.

⁴²⁷ *Ivi*, p. 25 s.

⁴²⁸ *Ivi*, p. 26.

⁴²⁹ *Ivi*, p. 25.

I gestori non dettagliano questi KPI, sottolineano invece la reiterazione nel 2021 di alcune misure intraprese nell'esercizio precedente per il contrasto alla pandemia Covid-19⁴³⁰.

L'ultimo elemento di valutazione del quarto obiettivo specifico concerne il “*welfare* e le iniziative di supporto al benessere personale e professionale dei lavoratori”, misurato attraverso il KPI “*smartworking* (ore, persone coinvolte)”⁴³¹.

I dati numerici riferiti al KPI naturalmente mostrano nel 2021 un minore utilizzo dello strumento rispetto all'esercizio precedente (23% vs 28% ore, 92 vs 128 persone coinvolte), ma nella relazione si rileva che questo voleva essere interiorizzato dall'impresa nel 2021, pensando che ci si sarebbe ritrovati in una situazione di post emergenza, rimandando pertanto l'azione al prossimo esercizio⁴³².

Il quinto obiettivo specifico, che consiste “nell'organizzare il lavoro secondo principi di efficacia ed equità, curando le opportunità di sviluppo individuale, realizzazione e partecipazione dei singoli”, mostra come primo elemento di valutazione la “crescita professionale e gli strumenti per favorire la realizzazione dei singoli”, misurato attraverso i KPI: “ore di formazione e persone formate; progetti speciali di formazione; grado di soddisfazione delle persone rispetto alla formazione e alla crescita professionale”⁴³³.

Con riferimento al KPI “ore di formazione e persone formate”, gli amministratori segnalano che nel 2021 si registra un *trend* pre-Covid, probabilmente riferendosi alle ore (1.567 ore rispetto alle 988 del 2020), dato che le persone formate nel 2021 sono meno rispetto all'esercizio precedente (136 vs 215)⁴³⁴.

Il secondo elemento di valutazione risulta la “chiarezza e la trasparenza – definire e comunicare in maniera chiara con i lavoratori obiettivi, valutazioni e decisioni”, misurato tramite i KPI “percentuale dei dipendenti a cui si applica un processo di MBO (*Management By Objectives*) con incontri di valutazione almeno annuali” e “grado di soddisfazione delle persone rispetto alla chiarezza e trasparenza di obiettivi, scelte e valutazioni”⁴³⁵.

Entrambi questi KPI verranno trattati nel prossimo paragrafo, in quanto l'organo gestorio rileva delle circostanze impeditive al raggiungimento dei risultati programmati per il 2021.

L'ultimo elemento di valutazione del quinto obiettivo specifico risulta la “qualità dell'ambiente di lavoro, la partecipazione e la motivazione”, misurato attraverso i KPI: “tasso di partecipazione all'evento annuale; numero di borse di studio ai figli dei dipendenti; numero *feedback* formali raccolti dai dipendenti sull'andamento rispetto agli obiettivi della SB

⁴³⁰ *Ivi*, p. 26.

⁴³¹ *Ivi*, p. 25.

⁴³² *Ivi*, p. 26.

⁴³³ *Ivi*, p. 27.

⁴³⁴ *Ivi*, p. 27 s.

⁴³⁵ *Ivi*, p. 27.

(*suggestion box*); grado di soddisfazione delle persone rispetto alla qualità dell'ambiente di lavoro; straordinari su base volontaria (ore e persone)".

Per quanto riguarda il KPI "grado di soddisfazione delle persone rispetto alla qualità dell'ambiente di lavoro", gli amministratori rilevano delle circostanze impeditive alla misurazione oggettiva della soddisfazione dei dipendenti⁴³⁶, oggetto di trattazione nel prossimo paragrafo.

Il sesto obiettivo specifico consiste nel "rendere il modello organizzativo sostenibile nel tempo, grazie alla capacità di rispondere alle esigenze dell'azienda e a quelle di realizzazione professionale delle persone" e mostra come primo elemento di valutazione "l'innovazione organizzativa – capacità di attivare nuove modalità di lavoro e adattare i ruoli, a fronte di cambiamenti di contesto", misurato tramite i KPI: "interventi di innovazione organizzativa; inserimento nuovi *manager*; totale persone che lavorano su temi innovazione"⁴³⁷.

I gestori approfondiscono il KPI "interventi di innovazione organizzativa" (delle cui criticità si dirà nel prossimo paragrafo), rilevando che nel 2021 ha avuto luogo un intervento di innovazione organizzativa che ha modificato le posizioni di alcuni dipendenti al fine di mantenere la sostenibilità di lungo periodo del modello organizzativo dell'impresa, tenendo conto delle esigenze del mercato, a conferma di come la sostenibilità del modello organizzativo nel tempo venga considerato fondamentale per la creazione di un impatto positivo sui dipendenti (oltre che sulla produttività aziendale), in un'ottica di investimento reciproco⁴³⁸.

L'ultimo elemento di valutazione del sesto obiettivo specifico è la "coesione con i lavoratori – creazione di relazioni solide e reciprocamente vantaggiose", misurato tramite i KPI "anzianità aziendale media" e "tasso di *turn over*".

Gli amministratori dettagliano il KPI "anzianità aziendale media", da cui risulta che questa è di 17 anni nel 2021 nonostante i nuovi assunti (20 nel 2020), dunque viene confermato che l'impresa investe nei suoi dipendenti e nelle relazioni di lungo periodo con essi⁴³⁹.

Passando alla terza e ultima area ("la creazione di valore economico"), il settimo obiettivo specifico consiste nel "produrre profitto correttamente, in modo equo e trasparente", considerato attraverso l'elemento di valutazione "redditività", misurato attraverso i KPI "ricavi" e "EBIT"⁴⁴⁰.

I gestori evidenziano entrambi i KPI, con riferimento a quello riguardante i ricavi, questi nell'esercizio 2021 sono pari a 74.669.159 euro, aumentati del 38% rispetto al 2020

⁴³⁶ *Ivi*, p. 29.

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ *Ivi*, p. 30.

⁴³⁹ *Ibid.*

⁴⁴⁰ *Ivi*, p. 35.

(54.293.233 euro) e in crescita anche rispetto agli anni precedenti al Covid-19 (del 25% rispetto al valore del 2018 pari a 59.971.363 euro⁴⁴¹). Il migliore andamento della redditività aziendale è frutto “della riorganizzazione e del Piano di Sviluppo” entrato in regime nel 2019⁴⁴², il cui effetto risanatore è stato rallentato dall’emergenza sanitaria.

Sempre per questo KPI vengono forniti dei dettagli sulle voci trainanti la maggiore redditività aziendale, in particolare il canale *trade* (16% dei ricavi totali vs 1,3% di quelli del 2020) grazie a una *partnership* con un’impresa che opera in un *business* diverso⁴⁴³, a testimonianza di come Alessi S.p.A. SB sia orientata alla crescita anche tramite l’instaurazione di relazioni fiduciarie con altre imprese (impatti positivi diretti su Alessi S.p.A. SB e indiretti sul contesto). Rilevante risulta anche l’aumento dei ricavi derivante dal marchio Alessi (aumentanti del 35% rispetto al 2020) e dal canale *digital* (aumentati circa del 32% rispetto al 2020), quest’ultimo scaturito da degli investimenti sia strumentali sia legati al personale realizzati nel 2020⁴⁴⁴, a testimonianza di come l’impresa sia orientata alla creazione e al mantenimento del suo successo sostenibile tramite delle relazioni interdipendenti tra la sua innovazione e i suoi dipendenti (funzionalità dello scopo di lucro all’utilità sociale).

Sul fronte invece del KPI riferito al risultato operativo, nel 2021 questo risulta positivo per la prima volta dopo cinque anni⁴⁴⁵, grazie agli effetti risanatori del Piano di Sviluppo che consentono di ritenere buona la redditività aziendale al netto delle considerazioni sulla struttura finanziaria e sull’imposizione fiscale.

L’ottavo beneficio specifico risulta “gestire con equità la ricaduta del valore prodotto su coloro che sono coinvolti nel ciclo produttivo e sulla società”, il cui elemento di valutazione è “l’equità e la distribuzione del valore”, misurato attraverso dei KPI numerici: “valore economico direttamente generato (ricavi); valore economico distribuito (costi operativi, salari e *benefit* dei dipendenti, pagamenti ai fornitori di capitale, pagamenti alla pubblica amministrazione, investimenti nella comunità); valore economico trattenuto (utili/perdita)”⁴⁴⁶. Per rappresentare i risultati in termini di creazione e distribuzione del valore economico conseguito dall’impresa nell’esercizio, i gestori si servono di uno dei GRI *Sustainability Reporting Standards*, il GRI – 201, andando a raffrontare l’esercizio 2021 con quello precedente⁴⁴⁷.

⁴⁴¹ *Ibid*; ID, *Bilancio consolidato 2018*, in <https://aida.bvdingfo.com>.

⁴⁴² ID, *Relazione d’impegno di Alessi Società Benefit*, cit., p. 35.

⁴⁴³ *Ibid*.

⁴⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 36.

⁴⁴⁷ *Ivi*, p. 37.

Nel 2021, a fronte di ricavi netti pari a 74.669.159 euro, il valore economico distribuito totale risulta pari a 74.831.707 euro⁴⁴⁸. Nel 2021 il bilancio si è chiuso con una lieve perdita e si è deciso di aumentare la distribuzione del valore economico prodotto agli *stakeholders* con cui l'impresa ha rapporti diretti: la crescita dei ricavi netti risulta del 38% rispetto al 2020, il valore economico distribuito totale è in aumento del 32%, e i destinatari principali di quest'ultimo sono le categorie dei fornitori (aumento del 31%) e dei dipendenti (aumento del 35%)⁴⁴⁹, dimostrando come concretamente l'impresa persegua la realizzazione di un impatto positivo sul contesto in cui opera (si riscontra nuovamente la funzionalità dello scopo di lucro all'utilità sociale).

Il nono e ultimo obiettivo specifico consiste nel “creare valore economico consistente e sostenibile nel lungo periodo”, valutato tramite il primo elemento afferente alla “capacità strutturale di produrre reddito attraverso l'attività e le competenze *core* dell'impresa”, misurato tramite il KPI “composizione del fatturato per canali (Alessi, *trade* e *loyalties*)”⁴⁵⁰.

Al fine di mantenere una redditività aziendale di lungo periodo, è infatti fondamentale osservare quanti ricavi sono riconducibili al *core business*, per farlo si può monitorare l'indicatore della percentuale di ricavi scaturiti dai prodotti Alessi, che nel 2021 mostra un'incidenza sui ricavi totali pari a quella dello scorso esercizio, di circa l'80%, confermando come tramite la produzione e successiva distribuzione del prodotto l'impresa persegua l'effettiva realizzazione di un impatto positivo diretto sui clienti, dunque indiretto sul contesto in cui opera⁴⁵¹.

Il secondo elemento di valutazione consiste nella “solidità patrimoniale – risorse adeguate rispetto agli impegni per garantire all'impresa la capacità di perdurare nel tempo”, misurato attraverso il KPI indice di bilancio di equilibrio economico-finanziario “posizione finanziaria netta/patrimonio netto”⁴⁵². Nel 2021 il rapporto è pari a 0,05 (vs 0,23 nel 2020), pertanto il grado di dipendenza di Alessi S.p.A. SB da fonti finanziarie esterne continua a essere basso⁴⁵³.

L'ultimo elemento di valutazione risulta la “ricerca, l'innovazione e lo sviluppo – investimenti in ricerca e sviluppo, processi di innovazione di processo e/o di prodotto”, misurato tramite il KPI “investimenti 2021”, precisamente il suo importo totale e la sua composizione (indicazione percentuale delle singole voci di spesa)⁴⁵⁴.

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ *Ibid.*

⁴⁵⁰ *Ivi*, p. 38.

⁴⁵¹ *Ivi*, p. 39.

⁴⁵² *Ivi*, p. 38.

⁴⁵³ *Ivi*, p. 38 s.

⁴⁵⁴ *Ivi*, p. 39.

Gli amministratori rilevano che nel 2021 gli investimenti sono stati minori del 16% rispetto all'esercizio precedente, coerentemente al Piano di Sviluppo entrato a regime nel 2019 in cui si sono previsti investimenti significativi nel corso del 2020 sul canale *digital*, per rispondere ai cambiamenti del mercato⁴⁵⁵. Ancora, gli investimenti in ricerca e sviluppo più importanti riguardano anche nel 2021 gli stampi di nuovi prodotti (31%), per supportare il fattore critico di successo dell'innovazione di prodotto (da cui scaturisce la creazione del principale impatto positivo sui clienti)⁴⁵⁶. Un'altra voce di pari incidenza percentuale nel 2021 attiene alla logistica, perché l'impresa ha dovuto adattarsi velocemente alla risalita delle vendite e alle necessità di rinnovo del canale *trade*⁴⁵⁷.

1.3 Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici

Gli amministratori, nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., descrivono anche le eventuali circostanze impeditive o rallentatrici al perseguimento degli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie.

In particolare, come intuibile dal precedente paragrafo, queste vengono riportate contestualmente alla descrizione delle modalità e delle azioni attuate al fine del perseguimento degli obiettivi specifici. Inoltre, le eventuali circostanze impeditive o rallentatrici alla realizzazione degli impatti positivi vengono contestualizzate anche nella relazione del soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune, riportata a chiusura della relazione d'impatto, di cui si dirà brevemente in seguito.

Dopo la premessa sul collegamento tra la visione di fondo e le finalità di beneficio comune specifiche statutarie, e prima dell'analisi di dettaglio delle modalità e delle azioni attuate al fine del perseguimento degli obiettivi specifici declinati dalle summenzionate finalità, e delle eventuali circostanze impeditive o rallentatrici al conseguimento degli stessi, viene riportata una valutazione sintetica sotto forma tabellare (realizzata dal gruppo di lavoro interno sotto il coordinamento del soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune) sul raggiungimento pieno, parziale, o il non conseguimento delle azioni per realizzare gli obiettivi specifici programmati per il 2021, segnalazioni suddivise per ognuno di

⁴⁵⁵ *Ivi*, p. 40.

⁴⁵⁶ *Ibid.*

⁴⁵⁷ *Ibid.*

questi ultimi e per area⁴⁵⁸. Ancora, la valutazione sintetica risulta fondata sia su KPI quantitativi che qualitativi⁴⁵⁹, coerentemente all'analisi di dettaglio che la segue.

Soffermandoci solamente sulle azioni non realizzate o parzialmente conseguite, per l'area "prodotto" e il primo obiettivo specifico "creare prodotti portatori di un forte valore artistico/culturale, mediando tra le istanze più alte della creatività internazionale e i bisogni del pubblico", risulta non conseguita la seguente: "strutturare un nuovo sistema di monitoraggio della soddisfazione dei clienti in grado di misurare il valore complessivo generato dal *brand*"⁴⁶⁰.

Nella parte della relazione in cui vengono dettagliati i risultati raggiunti con riferimento al primo obiettivo specifico i gestori non forniscono un approfondimento dei motivi che non hanno consentito l'esecuzione di quest'azione⁴⁶¹. Invece, nella relazione del soggetto responsabile dell'impatto, nella parte in cui vengono descritte le azioni da intraprendere nel 2022, viene stabilito che queste risultano le azioni non realizzate nel 2021, tra cui quella di "strutturare un indice di sintesi in grado di misurare il valore complessivo del prodotto e del *brand*", nuovamente senza fornire i motivi che hanno comportato la sua non realizzazione nell'esercizio oggetto del documento⁴⁶².

Per il secondo obiettivo specifico, concernente "l'essere al servizio della creatività, mettendo i progettisti nelle condizioni ideali per esprimere al meglio la propria visione", risulta parzialmente realizzata l'azione consistente "nell'incrementare l'investimento di risorse umane ed economiche finalizzato alla generazione di un ancor più efficace dialogo tra mondo creativo e tecnico"⁴⁶³.

Anche per quest'azione la parte della relazione dedicata al secondo obiettivo specifico non indica le motivazioni che hanno portato alla parziale non realizzazione dell'azione⁴⁶⁴, il che si riscontra anche nella relazione del soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune⁴⁶⁵.

Per il terzo obiettivo specifico, consistente nel "promuovere e divulgare un progetto culturale nell'ambito del *design* industriale, quale contributo alla riflessione sulle arti applicate, a livello italiano e internazionale", risulta non realizzata l'azione riguardante "l'avviamento della progettazione di un nuovo luogo di accoglienza, cultura e integrazione, capace di

⁴⁵⁸ *Ivi*, p. 5.

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ *Ibid.*

⁴⁶¹ *Ivi*, pp. 9-15.

⁴⁶² *Ivi*, p. 48.

⁴⁶³ *Ivi*, p. 5.

⁴⁶⁴ *Ivi*, pp. 16-20.

⁴⁶⁵ *Ivi*, p. 48.

dialogare con un pubblico eterogeneo, composto da professionisti di *design* ed estimatori di Alessi e del disegno industriale in generale (nuovo museo)”⁴⁶⁶.

Nella parte del documento attinente al terzo obiettivo specifico, gli amministratori dettagliano le motivazioni che hanno comportato il non conseguimento di quest’azione tramite l’elemento di valutazione “divulgazione – condivisione della cultura del *design* ad un pubblico più ampio possibile”, misurato attraverso il KPI “numero visitatori al Museo Alessi”⁴⁶⁷. Anche nel 2021 il museo Alessi è risultato chiuso al pubblico per la situazione contingente legata al Covid-19, conseguentemente anche la progettazione del nuovo museo Alessi è stata rimandata, oltre che per la decisione di mettere in pausa gli investimenti significativi per prudenza nell’esercizio 2021⁴⁶⁸.

Passando all’area attinente al “lavoro”, per il quinto obiettivo specifico, consistente “nell’organizzare il lavoro secondo principi di efficacia ed equità, curando le opportunità di sviluppo individuale, realizzazione e partecipazione dei singoli”, risultano eseguite in modo parziale le seguenti azioni: “riprendere l’attività di formazione in modo strutturato; implementare e sviluppare il programma di formazione interna sul *design* e sui valori di Alessi; rivedere il sistema di MBO, adeguandolo alla nuova struttura, e implementarlo in funzione del miglioramento della chiarezza organizzativa”⁴⁶⁹.

Risultano invece non realizzate le seguenti azioni: “progettare e implementare un piano di comunicazione interna, con nuove azioni e strumenti; ripristinare – se possibile – iniziative di coinvolgimento interno sospese nel 2020, quali l’Alessi Club e/o un programma di volontariato aziendale; progettare e realizzare una nuova edizione della *Global People Survey*, coinvolgendo anche le persone delle sedi estere al fine di progettare iniziative dedicate”⁴⁷⁰.

Nella parte della relazione concernente il quinto obiettivo specifico l’organo gestorio dettaglia le cause del mancato raggiungimento delle azioni previste per il 2021, nello specifico evidenzia che ci sono state delle difficoltà sul piano della comunicazione all’interno dell’impresa e del dialogo con i dipendenti tramite l’elemento di valutazione “chiarezza e della trasparenza – definire e comunicare in maniera chiara con i lavoratori obiettivi, valutazioni e decisioni”, pertanto questo risulta non misurato in concreto tramite il KPI “grado di soddisfazione delle persone rispetto alla chiarezza e trasparenza di obiettivi, scelte e valutazioni”⁴⁷¹.

⁴⁶⁶ *Ivi*, p. 5.

⁴⁶⁷ *Ivi*, p. 21 s.

⁴⁶⁸ *Ivi*, p. 22.

⁴⁶⁹ *Ivi*, p. 6.

⁴⁷⁰ *Ibid.*

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 27 s.

La maggior parte di queste difficoltà deriva da una situazione di forte pressione attraversata dall'impresa per il conseguimento di significativi risultati economico-finanziari, dopo anni di minore redditività aziendale⁴⁷² (nel 2021 si assiste a un livello dei ricavi in avvicinamento a quelli del 2015⁴⁷³).

Inoltre, nel corso degli ultimi anni si è proceduto a effettuare importanti mutamenti organizzativi che hanno riguardato il *management* e a cascata gli uffici, questi hanno comportato una diminuzione della percezione della “chiarezza organizzativa rispetto a ruoli e obiettivi” da parte dei dipendenti⁴⁷⁴. Pertanto, tra le azioni da intraprendere nel 2022 saranno prioritarie quelle attinenti a questo obiettivo specifico, specialmente il rafforzamento “della chiarezza rispetto a ruoli e obiettivi, la creazione di nuovi strumenti di comunicazione interna e di occasioni di ascolto e raccolta di *feedback* dalle persone”⁴⁷⁵.

Sempre con riferimento a questo elemento di valutazione, gli amministratori rilevano anche le criticità attinenti al procedimento di MBO attraverso il KPI “percentuale dei dipendenti a cui si applica un processo di MBO con incontri di valutazione almeno annuali”⁴⁷⁶.

Difatti, il processo di MBO rappresenta per l'impresa un mezzo importante per la percezione da parte dei dipendenti della chiarezza organizzativa, questo è stato rinnovato nell'esercizio 2021 per plasmarlo alla nuova configurazione del *management* e degli uffici, e le tempistiche del processo hanno creato delle difficoltà di dialogo con alcuni dipendenti⁴⁷⁷.

Sempre per questo obiettivo specifico, gli amministratori approfondiscono tramite l'elemento di valutazione “crescita professionale e degli strumenti per favorire la realizzazione dei singoli”, misurato tramite il KPI “grado di soddisfazione delle persone rispetto alla formazione e alla crescita professionale”, la necessità di potenziare la formazione (anche in ambito di competenze trasversali e di consapevolezza sulla qualifica *benefit* assunta dall'impresa), nonostante i buoni risultati conseguiti nel 2021⁴⁷⁸.

Nuovamente per questo obiettivo specifico, i gestori rilevano con riferimento all'elemento di valutazione “qualità dell'ambiente di lavoro, partecipazione e motivazione”, misurato attraverso il KPI “grado di soddisfazione delle persone rispetto alla qualità dell'ambiente di lavoro”, che il raggiungimento dei buoni risultati economico-finanziari offuscano la capacità di valutare oggettivamente la soddisfazione dei dipendenti rispetto all'ambiente lavorativo⁴⁷⁹.

⁴⁷² *Ivi*, p. 28.

⁴⁷³ *Ivi*, p. 35; ID, *Bilancio consolidato 2020-2015*, in <https://aida.bvdinfo.com>.

⁴⁷⁴ ID, *Relazione d'impatto di Alessi Società Benefit*, cit., p. 28.

⁴⁷⁵ *Ibid.*

⁴⁷⁶ *Ivi*, p. 27 s.

⁴⁷⁷ *Ivi*, p. 28.

⁴⁷⁸ *Ibid.*

⁴⁷⁹ *Ivi*, p. 29.

Pertanto, dato che non sono state effettuate nuove modalità di raccolta di questi dati qualitativi nel 2021, si ritiene fondamentale programmare quest'azione per l'esercizio successivo⁴⁸⁰.

Per il sesto obiettivo specifico, consistente nel “rendere il modello organizzativo sostenibile nel tempo, grazie alla capacità di rispondere alle esigenze dell'azienda e a quelle di realizzazione professionale delle persone”, risulta parzialmente eseguita l'azione attinente “all'effettuare una mappatura dei ruoli critici in termini di concentrazione delle competenze al fine di valutare un piano di gestione dei rischi”, mentre non risulta raggiunta l'azione di “elaborare un ‘indice di coesione interna’ che tenga conto dei diversi elementi, quantitativi e qualitativi della relazione azienda/persone”⁴⁸¹.

Nella parte della relazione attinente al sesto obiettivo specifico gli amministratori forniscono brevemente le cause che non hanno permesso di realizzare “la mappatura dei ruoli strategici”, cioè la carenza di tempo e risorse; pertanto viene riprogrammata la sua effettuazione per il prossimo esercizio⁴⁸².

Il fatto che l'area “persone” sia quella più carente in termini di conseguimento degli impatti positivi da parte dell'impresa emerge anche dalla relazione del soggetto responsabile dell'impatto⁴⁸³. Principalmente da quest'ultima emerge quanto dettagliato dagli amministratori nel documento, tranne per quanto attiene all'azione di creare “l'indice di coesione interna”, trattato brevemente solo dal soggetto responsabile del perseguimento delle finalità di beneficio comune nella sua relazione, stabilendo che questa risulta un'azione da realizzare nel 2022, data la sua non attuazione nel corso del 2021⁴⁸⁴.

2. Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Danone Nutricia S.p.A. Società *Benefit*

2.1 Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune

In osservanza del comma 382, lett. a), cit., gli amministratori di Danone Nutricia S.p.A. Società *Benefit* riportano nella relazione d'impatto le finalità di beneficio comune specifiche statutarie, premettendo come il perseguimento di queste sia finalizzato da un lato a generare

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ *Ivi*, p. 7.

⁴⁸² *Ivi*, p. 30.

⁴⁸³ *Ivi*, p. 48.

⁴⁸⁴ *Ivi*, p. 49.

degli impatti positivi sulla società e sul contesto (utilità sociale), dall'altro a conservare dei buoni risultati economico-finanziari⁴⁸⁵ (scopo di lucro).

Nella clausola statutaria dell'oggetto sociale i soci statuiscono tre finalità di beneficio comune specifiche sulla base di tre aree, nelle quali questi vogliono che l'impresa crei degli impatti positivi tramite la sua attività⁴⁸⁶.

Gli obiettivi specifici individuati dai gestori, nella cornice delle finalità di beneficio comune specifiche statutarie, vengono enunciati e descritti nella parte della relazione in cui vengono rendicontati i risultati raggiunti nel corso del 2020, e del 2021 in termini di creazione degli impatti positivi e risultano nominati dagli stessi "aree di impatto"⁴⁸⁷ in maniera fuorviante, dato che trattasi degli obiettivi specifici. In totale, questi ultimi risultano pari a dodici (rispettivamente declinati in numero cinque dalla prima finalità di beneficio comune specifica, quattro dalla seconda e tre dalla terza, e ultima)⁴⁸⁸.

La prima area risulta "*one planet* – proteggere l'unico pianeta che abbiamo", nella quale viene determinata dai soci la prima finalità di beneficio comune specifica statutaria: "la ricerca sistematica e l'implementazione di soluzioni che rigenerano l'ambiente con l'obiettivo di ridurre la produzione di sostanze inquinanti e gas climalteranti e promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse. In particolare, l'impegno continuo nella riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività anche attraverso l'attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto"⁴⁸⁹.

Gli obiettivi specifici declinati dalla prima finalità di beneficio comune specifica sono: "utilizzo responsabile delle risorse; *packaging*; biodiversità; riduzione dello spreco alimentare; compensazione CO₂"⁴⁹⁰.

I gestori forniscono un collegamento tra la visione dei soci, confluita nello statuto, e gli obiettivi specifici individuati⁴⁹¹. La prima finalità di beneficio comune specifica statutaria è frutto del pensiero che ritiene che la salute delle persone e quella del pianeta si influenzino a vicenda, concretizzato e reso operativo nella gestione dell'impresa tramite gli obiettivi specifici individuati dagli amministratori⁴⁹².

La seconda area prevista è "*one health* – promuovere la salute attraverso l'alimentazione", nella quale i soci individuano la seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria: "la

⁴⁸⁵ DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETÀ *BENEFIT*, *Relazione di impatto. Danone Nutricia S.p.A.*, in <https://corporate.danone.it/>, 2022, p. 7.

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ *Ivi*, p. 9.

⁴⁸⁸ *Ivi*, pp. 9-11, 15, 16, 22, 23.

⁴⁸⁹ *Ivi*, p. 7.

⁴⁹⁰ *Ivi*, pp. 9-11.

⁴⁹¹ *Ivi*, p. 12.

⁴⁹² *Ibid.*

ricerca, lo sviluppo e la promozione di prodotti che migliorino la crescita, gli esiti clinici e la salute, attraverso nuove soluzioni in termini di gusto, contenuto nutrizionale ed accessibilità economica. Tali prodotti adatti a diverse esigenze e momenti della vita, dall'età pediatrica a quella adulta, privilegiano, con l'aiuto delle conoscenze scientifiche, la scelta di ingredienti naturali e ricette semplici. L'impegno verso la collettività nel creare solidi rapporti tra l'azienda, le istituzioni, la comunità scientifica, i pazienti e le famiglie, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a una corretta alimentazione come strumento di salute, benessere e cura della persona"⁴⁹³.

Gli obiettivi specifici che gli amministratori hanno declinato dalla seconda finalità di beneficio comune specifica risultano: "educazione e divulgazione; iniziative e campagne di sensibilizzazione; continuo miglioramento del profilo nutrizionale dei prodotti; valorizzare le comunità locali"⁴⁹⁴.

La terza e ultima area risulta "*one community* – valorizzare le persone e le comunità all'interno delle quali operiamo", nella quale viene individuata dai soci la terza finalità di beneficio comune specifica statutaria: "l'impegno, non solo all'interno dell'azienda ma verso l'intera società, nel creare comunità inclusive in grado di valorizzare la diversità in tutte le sue sfaccettature e basate su valori, azioni e scelte che esaltino le qualità uniche di ciascun individuo. In particolare, il sostegno e la promozione della genitorialità come evento di rivoluzione individuale da valorizzare in termini di crescita sia personale sia professionale. Altresì, l'impegno a diffondere le buone pratiche di tutela della centralità delle famiglie e della promozione dell'inclusività, coinvolgendo quanti più *stakeholders* possibili e proponendo il lavoro svolto all'interno dell'azienda come esempio per la creazione di una comunità attenta e responsabile"⁴⁹⁵.

Gli obiettivi specifici che i gestori hanno declinato dalla terza finalità di beneficio comune specifica risultano: "pari opportunità; relazioni esterne; ingaggio *partner* in programmi di miglioramento"⁴⁹⁶.

2.2 Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici

Nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., gli amministratori riportano le modalità e le azioni effettuate per perseguire gli obiettivi specifici che hanno declinato dalle finalità di

⁴⁹³ *Ivi*, p. 8.

⁴⁹⁴ *Ivi*, p. 15.

⁴⁹⁵ *Ivi*, p. 8.

⁴⁹⁶ *Ivi*, p. 22 s.

beneficio comune specifiche statutarie, optando per una rappresentazione tabellare dei risultati conseguiti in termini di creazione degli impatti positivi: suddivisa per le summenzionate finalità, si rendiconta anche l'esercizio 2020, oltre che il 2021, e si colloca contestualmente la programmazione delle azioni da intraprendere nell'esercizio successivo⁴⁹⁷.

La quantificazione dei risultati scaturisce dalla valutazione degli obiettivi specifici individuati dagli amministratori, di carattere qualitativo, resi operativi e quantificabili mediante dei KPI quantitativi, non tutti oggetto di approfondimento da parte dei gestori nel documento⁴⁹⁸.

Partendo dalla prima finalità di beneficio comune specifica (individuata nell'area “*one planet* – proteggere l'unico pianeta che abbiamo”), il primo obiettivo specifico “utilizzo responsabile delle risorse” viene valutato attraverso i seguenti KPI: “kWh energia risparmiata rispetto anno precedente; kWh energia rinnovabile sul totale; percentuale rifiuti riciclati sul totale; litri d'acqua risparmiati rispetto anno precedente; riduzione emissioni CO₂ (*Scope* 1, 2, 3⁴⁹⁹); riduzione emissioni CO₂ riferite alla flotta aziendale”⁵⁰⁰.

I gestori approfondiscono il KPI “kWh energia risparmiata rispetto anno precedente”, rilevando anche la presenza di alcune circostanze impeditive al monitoraggio dei consumi effettivi (riprese nel prossimo paragrafo), ed evidenziando come questa circostanza derivi da un scelta gestionale che consente in prospettiva di monitorare in modo più diretto i kWh consumati, ossia la volturazione del contatore elettrico dal proprietario dell'immobile a Danone Nutricia S.p.A. SB all'inizio dell'esercizio 2021⁵⁰¹.

Ancora, gli amministratori dettagliano il KPI “kWh energia rinnovabile sul totale”, mettendo in rilievo come nel 2021 si è riusciti a mantenere lo stesso risultato raggiunto nel 2020 (“100% del totale consumato nell'anno”), e si continui ad acquisire dei “Certificati di Origine” al fine di garantire che l'energia utilizzata presso la sede derivi effettivamente da fonti rinnovabili⁵⁰².

I gestori approfondiscono anche il KPI “riduzione emissioni CO₂ (*Scope* 1, 2, 3)”, evidenziando come la diminuzione delle emissioni di CO₂ *Scope* 3 sia effetto di azioni di varia natura⁵⁰³. Tra queste ultime si rileva quella “dell'aumento del trasporto su rotaia rispetto

⁴⁹⁷ *Ivi*, pp. 9-11, 15-16, 22-23.

⁴⁹⁸ *Ibid.*

⁴⁹⁹ Per approfondimenti sul tema delle emissioni di CO₂ *Scope* 1, 2 e 3 si rimanda a WORLD RESOURCES INSTITUTE - WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, *The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*, in <https://ghgprotocol.org/>, 2015.

⁵⁰⁰ DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETÀ *BENEFIT*, *op. cit.*, p. 9 s.

⁵⁰¹ *Ivi*, p. 12.

⁵⁰² *Ivi*, pp. 9, 12.

⁵⁰³ *Ivi*, p. 13.

al trasporto su gomma” nell’ultimo quinquennio, il cui risultato in termini di impatti positivi nel 2021 consiste “nell’aver almeno il 23% dei trasporti via treno dalla fabbrica di Opole”⁵⁰⁴. Con riferimento invece alle emissioni di CO₂ *Scope 1 e 2*, si rilevano delle circostanze impeditive di misurazione legate a quanto detto con riferimento al KPI “kWh energia risparmiata rispetto anno precedente”⁵⁰⁵, di cui si dirà successivamente.

Ancora, questo KPI viene dettagliato anche collegandolo al KPI “Progetto *Zero Food Waste*”, riferito alla valutazione del quarto obiettivo specifico⁵⁰⁶, di cui si dirà in seguito, a testimonianza di come la strategia dell’impresa sia volta a perseguire in modo unitario gli obiettivi specifici al fine di produrre efficacemente degli impatti positivi sull’ambiente e sulla società.

Il secondo obiettivo specifico individuato dall’organo gestorio risulta il “*packaging*”, valutato attraverso i KPI: “percentuale di *packaging* in materiale riciclabile (e.g. carta, vetro, plastica etc.); percentuale di *packaging* in materiale con caratteristiche di sostenibilità; percentuale di *packaging* con indicazioni per la raccolta differenziata”⁵⁰⁷.

Gli amministratori non descrivono in modo minuzioso i risultati raggiunti nell’esercizio, soffermandosi brevemente sul KPI “percentuale di *packaging* con indicazioni per la raccolta differenziata”, richiamando solo qualitativamente la continuità nel corso del 2021 delle azioni volte alla rimodulazione del *packaging* di prodotto al fine dell’evidenza nei confronti degli *stakeholders* dei dati utili alla corretta effettuazione della raccolta differenziata, senza commentare gli ottimi dati quantitativi in tabella (100% di una linea di prodotti nel 2020 vs 100% di tutte le linee di prodotti Danone Nutricia nel 2021)⁵⁰⁸.

Il terzo obiettivo specifico determinato dagli amministratori risulta la “biodiversità”, valutato tramite il KPI “linee biologiche”⁵⁰⁹.

Anche per questo obiettivo specifico i gestori non forniscono un’analisi dei risultati quantitativi raggiunti con riferimento al KPI utilizzato (numero di referenze invariato negli esercizi 2020 e 2021, e pari a 47, come programmato), affermando solamente che si continuano le attività volte all’aumento dei volumi delle referenze riguardanti le linee biologiche⁵¹⁰.

Il quarto obiettivo specifico individuato dall’organo gestorio consiste nella “riduzione dello spreco alimentare”, valutato mediante il KPI “Progetto *Zero Food Waste*”⁵¹¹.

⁵⁰⁴ *Ibid.*

⁵⁰⁵ *Ivi*, p. 9.

⁵⁰⁶ *Ivi*, p. 13.

⁵⁰⁷ *Ivi*, p. 10.

⁵⁰⁸ *Ivi*, pp. 10, 13.

⁵⁰⁹ *Ivi*, p. 10.

⁵¹⁰ *Ivi*, pp. 10, 13.

⁵¹¹ *Ivi*, p. 10.

Come anticipato in precedenza, questo KPI viene approfondito dagli amministratori collegandolo al primo obiettivo specifico e misura il raggiungimento di più risultati quantitativi in termini di impatti positivi⁵¹².

In particolare, la diminuzione dello spreco alimentare (e delle emissioni di CO₂) risulta raggiunta - e migliorata nell'esercizio oggetto del documento rispetto al precedente - attraverso l'instaurazione di "diversi programmi in *partnership* come ad esempio le donazioni al Banco Alimentare ed altri enti di beneficenza" ("130 ton di prodotti con data di scadenza corta per la commercializzazione donati a Banco Alimentare" nel 2020 vs "100% dei prodotti in data corta sono stati donati" nel 2021)⁵¹³.

Ancora, i gestori rilevano che la collaborazione con il Gruppo CAP permette di ricavare biogas dai prodotti scaduti, non soffermandosi sulla descrizione dei risultati riportati in tabella⁵¹⁴.

Il quinto obiettivo specifico individuato dagli amministratori risulta "compensazione CO₂", valutato attraverso i KPI: "alberi piantumati. Progetto 'Più alberi per più bambini'; crediti da progetti internazionali (Biomasse Thailandia); ton CO₂ compensate"⁵¹⁵.

Anche dalla descrizione di questo obiettivo specifico emerge la presenza di una strategia unitaria di perseguimento coordinato dei vari obiettivi, dato il collegamento con un altro obiettivo, il secondo, in quanto le tonnellate di CO₂ compensate grazie ai progetti intrapresi dall'impresa in ambito di compensazione CO₂ hanno colmato le emissioni *packaging* totali di una linea di prodotti Mellin⁵¹⁶.

Gli amministratori approfondiscono entrambi i KPI riguardanti i progetti⁵¹⁷. Con riferimento al KPI "alberi piantumati. Progetto 'Più alberi per più bambini'", segnalano i risultati del 2021 senza confrontarli con quelli del 2020, riportati in tabella ("2.000 alberi piantati nel 2021" vs "circa 9.000 alberi piantati nel 2020")⁵¹⁸.

Passando alla seconda finalità di beneficio comune specifica (individuata nell'area "*one health* – promuovere la salute attraverso l'alimentazione"), il sesto obiettivo specifico identificato dall'organo gestorio risulta "educazione e divulgazione", valutato attraverso i seguenti KPI: "KOL (*Key Opinion Leader*) coinvolti nei progetti; congressi/eventi partecipati; studi in corso"⁵¹⁹.

⁵¹² *Ibid.*

⁵¹³ *Ivi*, pp. 10, 13.

⁵¹⁴ *Ibid.*

⁵¹⁵ *Ivi*, p. 11.

⁵¹⁶ *Ivi*, p. 13.

⁵¹⁷ *Ivi*, pp. 11, 13.

⁵¹⁸ *Ibid.*

⁵¹⁹ *Ivi*, p. 15.

I risultati quantitativi dei KPI (riportati in tabella) afferenti a questo obiettivo specifico non vengono descritti in maniera approfondita, nello specifico, nella tabella una riga di commento segnala sinteticamente delle circostanze impeditive al parziale non raggiungimento dell'obiettivo specifico, legate a una scelta gestoria, di cui si dirà nel prossimo paragrafo⁵²⁰.

Sul piano qualitativo, i gestori dettagliano il KPI “congressi/eventi partecipati” rilevando che nel 2021 durante lo svolgimento di questi è stato possibile per l'impresa comprovare l'attendibilità scientifica dei suoi prodotti⁵²¹, riscontrandosi nuovamente la funzionalità dello scopo di lucro all'utilità sociale.

Anche il KPI “studi in corso” non viene commentato sul piano dei risultati quantitativi in miglioramento (9 nel 2020 vs 15 nel 2021), mentre a livello qualitativo gli amministratori riportano delle informazioni riguardanti uno studio internazionale concernente la salvaguardia della salute e della nutrizione dei bambini affetti da “paralisi cerebrale infantile”⁵²².

Ancora, l'organo gestorio descrive qualitativamente questo obiettivo specifico anche riportando delle informazioni in termini di creazione di impatti positivi sui dipendenti dell'impresa, senza la determinazione di specifici KPI per quantificare numericamente i risultati del 2021: premio “Bollino *Health Friendly Company* di Fondazione Onda *onlus*” data la riconoscibilità all'impresa della sua capacità di salvaguardare la salute dei suoi dipendenti, in particolare del genere meno rappresentato; “attività di prevenzione” attraverso la pianificazione di *webinar* concernenti vari ambiti legati alla salute psico-fisica⁵²³.

Il settimo obiettivo specifico individuato dagli amministratori concerne “le iniziative e le campagne di sensibilizzazione”, valutato mediante il KPI “iniziative e/o campagne svolte”⁵²⁴.

Anche i risultati numerici misurati da questo KPI non sono oggetto di particolare approfondimento (invarianza tra gli esercizi 2020 e 2021, e pari a 5), mentre dal punto di vista qualitativo gli amministratori riportano che il contenuto delle campagne di sensibilizzazione verte principalmente sulla divulgazione di informazioni sulle preminenti “aree terapeutiche”, segnalando anche la stabilità della *partnership* con un'azienda chimica e farmaceutica⁵²⁵.

L'ottavo obiettivo specifico determinato dall'organo gestorio risulta il “continuo miglioramento del profilo nutrizionale dei prodotti”, valutato tramite i KPI “percentuale volumi prodotti che rispettano i *Nutrition Targets*” e “percentuale volumi prodotti con meno zucchero”⁵²⁶.

⁵²⁰ *Ibid.*

⁵²¹ *Ivi*, p. 16.

⁵²² *Ibid.*

⁵²³ *Ivi*, p. 17.

⁵²⁴ *Ivi*, p. 15.

⁵²⁵ *Ivi*, p. 19.

⁵²⁶ *Ivi*, p. 15.

Per analizzare il KPI “percentuale volumi prodotti che rispettano i *Nutrition Targets*” i gestori descrivono qualitativamente i “*Nutritional Standards*” e i “*Nutritional Targets*”, questi sono indicatori che vengono applicati ai prodotti che hanno come *target* i bambini e sono delineati dal Gruppo Danone Nutricia S.p.A. SB sulla base delle analisi scientifiche dominanti, al fine del perfezionamento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti, spingendosi anche oltre i meri vincoli normativi⁵²⁷ (si riscontra come la caratteristica della volontarietà anche se presente solo nella genesi della SB porti comunque a ricomprendere parzialmente la disciplina delle SB tra quelle della *CSR*, per il cui approfondimento si rimanda al primo capitolo in sede di analisi del rapporto intercorrente tra le stesse).

I “*Nutritional Standards*” definiscono dei criteri di giudizio per i nutrienti contenuti nei prodotti, mentre i “*Nutritional Targets*” determinano dei valori soglia da mantenere con riferimento ad alcune sostanze contenute nei prodotti⁵²⁸.

Dunque, questi ultimi vengono vagliati con cadenza annuale dal “dipartimento R&I (*Research & Innovation*)”, di cui i gestori riportano anche le modalità di azione: analisi degli indicatori e successiva realizzazione della “*Nutritional Roadmap*” con le attività da espletare per rendere sempre più prodotti dell’impresa già immessi sul mercato conformi agli indicatori stessi e per l’immissione di quelli nuovi deve essere prima convalidata la loro conformità ai suddetti indicatori⁵²⁹.

Ancora, il dato numerico del KPI “percentuale volumi prodotti che rispettano i *Nutrition Targets*” mostra nel 2021 una variazione in aumento del 2,48% in termini di raggiungimento del risultato rispetto all’esercizio precedente (97,01% vs 94,66%)⁵³⁰, pertanto la quasi totalità dei prodotti dell’impresa.

Il nono obiettivo specifico determinato dai gestori consiste nel “valorizzare le comunità locali”, valutato attraverso i KPI “percentuale di fatturato di produzione locale” e “fornitori di prodotti con sede in Italia”⁵³¹.

Per entrambi i KPI gli amministratori dettagliano i risultati quantitativi legandoli a degli elementi qualitativi. Per il primo (“percentuale di fatturato di produzione locale”) si riporta che la percentuale di fatturato dell’impresa scaturente dalla vendita di prodotti locali rimane invariata, mentre per il secondo (“fornitori di prodotti con sede in Italia”) si forniscono le circostanze impeditive che non hanno permesso di aumentare i rapporti contrattuali⁵³², di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

⁵²⁷ *Ivi*, p. 19 s.

⁵²⁸ *Ivi*, p. 20.

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ *Ivi*, p. 15.

⁵³¹ *Ivi*, p. 15.

⁵³² *Ivi*, p. 20.

Inoltre, si rileva che le relazioni con i fornitori sono volte anche al raggiungimento delle finalità di beneficio comune generiche, coincidenti con la *CSR*, tramite il confronto con loro sulla possibilità da parte loro di ricorrere all'uso di energia derivata da fonti rinnovabili, di *packaging* con caratteristiche di sostenibilità e di sistemi logistici a basso impatto sull'ambiente⁵³³.

Passando alla terza ed ultima finalità specifica di beneficio comune (individuata nell'area "*one community* – valorizzare le persone e le comunità all'interno delle quali operiamo"), il decimo obiettivo specifico selezionato dai gestori risulta "pari opportunità", valutato attraverso i KPI: "percentuale genitori che hanno beneficiato della *Parental Policy*; percentuale di mamme rientrate dopo la maternità; percentuale di mamme promosse al rientro dalla maternità; percentuale persone che hanno beneficiato della *Caregivers Policy*; punteggio classifica *Great Place to Work*; percentuale donne in posizioni manageriali; *Trust Index*, valutazione nelle cinque Dimensioni del Modello© *Great Place to Work*®: Credibilità, Rispetto, Equità, Orgoglio, Coesione"⁵³⁴.

I gestori non riportano molti approfondimenti sui risultati quantitativi misurati dai KPI schematizzati in tabella, nel 2021 invariati o in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, decidendo di evidenziare quantitativamente e soprattutto qualitativamente il KPI "*Trust Index*, valutazione nelle cinque Dimensioni del Modello© *Great Place to Work*®: Credibilità, Rispetto, Equità, Orgoglio, Coesione"⁵³⁵.

Gli amministratori rilevano che la capacità dell'impresa di garantire pari opportunità è convalidata annualmente mediante il *Trust Index* (calcolato in base a circa quaranta domande somministrate attraverso *Great Place to Work*)⁵³⁶. Questo nel 2021 è in crescita e uguale all'ottanta per cento, risultato ottenuto grazie alle numerose attività rivolte ai dipendenti, ai collaboratori e agli stagisti⁵³⁷.

L'undicesimo obiettivo specifico individuato dagli amministratori concerne le "relazioni esterne", valutato tramite il KPI "incontri con istituzioni e altre aziende per la promozione delle buone pratiche di settore"⁵³⁸.

Anche per questo KPI l'organo gestorio non analizza il dato quantitativo risultante in tabella, in miglioramento nel 2021 rispetto all'esercizio precedente, soffermandosi meramente su una descrizione qualitativa⁵³⁹.

⁵³³ *Ibid.*

⁵³⁴ *Ivi*, p. 22.

⁵³⁵ *Ivi*, p. 23-27.

⁵³⁶ *Ivi*, p. 23.

⁵³⁷ *Ibid.*

⁵³⁸ *Ivi*, p. 22.

⁵³⁹ *Ivi*, pp. 22, 27, 28.

Si rileva che data la qualifica *benefit* assunta dall'impresa, per questa risulta prioritaria, e strettamente interconnessa alla sua strategia interiorizzata, l'instaurazione di relazioni reciprocamente vantaggiose con le istituzioni e genericamente “tutti gli *stakeholders*”⁵⁴⁰.

Nell'esercizio 2021 hanno avuto luogo vari *meeting* virtuali con le istituzioni, altre imprese del settore e altri *stakeholders*, tanto che a Danone Nutricia S.p.A. SB è stato assegnato il marchio “*Sodalitas Call For Future*”, dandole visibilità nei confronti degli *stakeholders* come impresa volta strategicamente a perseguire gli scopi dell'Agenda ONU 2030 al fine di raggiungere una sostenibilità a trecentosessanta gradi, che passa anche attraverso la valorizzazione delle persone⁵⁴¹ (modalità di perseguimento della finalità di beneficio comune specifica statutaria effettuate tenendo conto di quella generica, consistente nell'operare conformemente alla *CSR*).

Al fine di realizzare lo *stakeholder engagement*, tra le attività si annovera la collaborazione con Chiesi Farmaceutici S.p.A. SB volta a sensibilizzare e a sostenere l'ambito prematurità tramite varie azioni concrete⁵⁴².

Il dodicesimo ed ultimo obiettivo specifico selezionato dall'organo gestorio risulta “ingaggio *partner* in programmi di miglioramento”, valutato attraverso i KPI “progetti di ingaggio attivati” e “fornitori ingaggiati”⁵⁴³.

Gli amministratori descrivono qualitativamente i KPI, premettendo una descrizione del programma di miglioramento selezionato: WISE² (*Work in a Safe Environment*), un programma mondiale nato nel 2015 allo scopo prioritario di salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro, diminuendo gli infortuni⁵⁴⁴.

Per prendere parte al summenzionato programma, nel 2020 l'impresa ha instaurato una *partnership* con BOMI Italia S.p.A., operante nella logistica⁵⁴⁵. Quest'ultima nel 2021 ha conseguito la certificazione ISO 45001: “standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OH&S) ed ha lo scopo di migliorare la sicurezza e preservare la salute sia dei dipendenti sia del personale esterno”⁵⁴⁶.

⁵⁴⁰ *Ivi*, p. 27.

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² *Ibid.*

⁵⁴³ *Ivi*, p. 23.

⁵⁴⁴ *Ivi*, p. 28.

⁵⁴⁵ *Ivi*, p. 29.

⁵⁴⁶ *Ibid.*

2.3 Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici

Gli amministratori, nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., descrivono sinteticamente anche le eventuali circostanze impeditive o rallentatrici al perseguimento degli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie.

Il documento informativo non fa trasparire sempre in modo esplicito le summenzionate circostanze, ma queste possono essere ricavate principalmente analizzando i risultati misurati dai KPI riportati in tabella. Inoltre, è proprio nello schema tabellare che si riscontra la presenza di righe di “approfondimento risultato 2021” (solo nella tabella afferente alla seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria) che descrivono, sempre sinteticamente, queste circostanze⁵⁴⁷. Invece, nella parte discorsiva della relazione le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici emergono in modo più velato.

Una prima circostanza rallentatrice si riscontra con riferimento al primo obiettivo specifico “utilizzo responsabile delle risorse”, declinato dalla prima finalità di beneficio comune specifica statutaria (individuata nell’area “*one planet* – proteggere l’unico pianeta che abbiamo”), in particolare risulta non misurabile il KPI “kWh energia risparmiata rispetto anno precedente”⁵⁴⁸.

Per questo KPI i gestori dettagliano le motivazioni che non hanno permesso il rilevamento del risultato sia nella tabella sia nella parte discorsiva: la diminuzione non è misurabile, perché durante il 2021 c’è stata la voltura del contatore elettrico all’impresa, “con modifica del perimetro analizzato per il contestuale cambio del fornitore”⁵⁴⁹. Oltre a questo, delle circostanze impeditive alla misurazione del KPI derivano anche dalla modifica delle procedure di lavoro (prestazioni di lavoro erogate in presenza e in *smartworking*)⁵⁵⁰.

Per le stesse motivazioni e per lo stesso obiettivo specifico, nel 2021 non risulta calcolabile anche il KPI “riduzione emissioni CO₂ (*Scope* 1, 2, 3)” con riferimento a “*Scope* 1 e 2”, circostanza rinvenibile solamente in tabella, senza approfondimenti nella parte descrittiva del documento⁵⁵¹.

Come anticipato, le circostanze impeditive o rallentatrici al perseguimento degli obiettivi specifici declinati dalla seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria sono

⁵⁴⁷ *Ivi*, p. 15.

⁵⁴⁸ *Ivi*, p. 9.

⁵⁴⁹ *Ivi*, pp. 9, 12.

⁵⁵⁰ *Ivi*, p. 12.

⁵⁵¹ *Ivi*, pp. 9, 13.

evidenziate dagli amministratori tramite l’inserimento di righe di “approfondimento risultato 2021” in tabella⁵⁵².

Nel 2021, i risultati misurati dai KPI “KOL coinvolti nei progetti” e “congressi/eventi partecipati” (rispettivamente 60 e 58 nel 2020 vs 29 e 11 nel 2021) segnalano il parziale non perseguimento del sesto obiettivo specifico “educazione e divulgazione”⁵⁵³. Nella riga di “approfondimento risultato 2021” in tabella, i gestori segnalano la presenza di una diminuzione dei KOL reclutati per preferire una più intensa partecipazione ai congressi e agli eventi con focus sulla formazione del ceto medico⁵⁵⁴.

Nella parte descrittiva l’organo gestorio non approfondisce i risultati quantitativi e le motivazioni che hanno portato a questa decisione, privilegiando la descrizione qualitativa delle numerose iniziative attivate⁵⁵⁵.

Sempre nell’ambito della seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria, risulta non realizzato in parte il nono obiettivo specifico “valorizzare le comunità locali”, con riferimento al risultato misurato dal KPI “fornitori di prodotti con sede in Italia”⁵⁵⁶.

Si riscontra nuovamente da parte degli amministratori l’effettuazione dell’analisi delle circostanze impeditive attraverso l’inserimento della riga di “approfondimento risultato 2021” in tabella, nella quale evidenziano brevemente che il mancato conseguimento dell’obiettivo specifico deriva dal fatto che nel corso del 2021 non sono state introdotte innovazioni di prodotto tali da giustificare l’instaurazione di ulteriori *partnership* con dei fornitori locali⁵⁵⁷.

Nella parte descrittiva i gestori si limitano a ribadire quanto detto sinteticamente in tabella, preferendo evidenziare la natura qualitativa e le caratteristiche delle relazioni con i fornitori locali⁵⁵⁸, per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo precedente.

⁵⁵² *Ivi*, p. 15 s.

⁵⁵³ *Ibid.*

⁵⁵⁴ *Ivi*, p. 15.

⁵⁵⁵ *Ivi*, pp. 16-19.

⁵⁵⁶ *Ivi*, p. 16.

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ *Ivi*, p. 20.

3. Il perseguimento delle finalità di beneficio comune nella relazione d'impatto di Evolvere S.p.A. Società *Benefit*

3.1 Gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune

Gli amministratori di Evolvere S.p.A. Società *Benefit*, prima di riportare nella relazione d'impatto le finalità di beneficio comune specifiche statutarie nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., segnalano le quattro aree nelle quali l'impresa vuole generare degli impatti positivi: “energie rinnovabili, cultura, innovazione e persone”⁵⁵⁹.

La scelta della prima area deriva dal modello di *business* dell'impresa: “valorizzare le fonti energetiche rinnovabili sviluppando una rete di generazione distribuita”⁵⁶⁰. Le altre tre aree sono emerse come naturale derivazione dall'attività perpetuata dall'impresa, in quanto questa sostiene la cultura della sostenibilità e investe nell'innovazione di prodotto in ambito energetico, nel contempo perseguendo la soddisfazione delle persone che le erogano prestazioni di lavoro⁵⁶¹.

Gli obiettivi specifici che l'organo gestorio ha declinato dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie risultano dodici (tre per ogni area), vengono riportati e schematizzati per finalità nella parte della relazione riguardante la “valutazione dell'impatto generato”, con una loro breve descrizione qualitativa (talvolta resa quantitativa tramite dei dati numerici) e la segnalazione del raggiungimento, eventualmente il suo parziale, o del non conseguimento degli stessi⁵⁶².

La prima finalità di beneficio comune specifica statutaria determinata dai soci nella prima area (“energia rinnovabile”) risulta: “diffondere una cultura della gestione sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo energetico efficiente e virtuoso”⁵⁶³.

Si riportano gli obiettivi specifici che gli amministratori hanno declinato da questa prima finalità di beneficio comune specifica con le relative descrizioni:

1. “Decarbonizzazione: installazione di nuova potenza fotovoltaica;
2. riduzione CO₂: riduzione delle emissioni di CO₂ direttamente attribuibili a Evolvere;

⁵⁵⁹ EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *Relazione di impatto 2021*, in www.evolvere.com, 2022, p. 10.

⁵⁶⁰ *Ibid.*

⁵⁶¹ *Ibid.*

⁵⁶² *Ivi*, p. 19.

⁵⁶³ *Ivi*, p. 11.

3. energia come risorsa contro la povertà: contributo all'uso di energie rinnovabili per supportare iniziative di contrasto alla marginalità e povertà”⁵⁶⁴.

La seconda finalità di beneficio comune specifica statutaria individuata dai soci nella seconda area (“innovazione”) risulta: “promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di prodotti, tecnologie e modelli di *business* innovativi in funzione di un utilizzo sostenibile dell’energia e di un miglioramento della qualità dell’attività lavorativa e di vita delle persone in genere”⁵⁶⁵.

Nella cornice di questa seconda finalità di beneficio comune specifica, i gestori determinano i seguenti obiettivi specifici con le relative enunciazioni:

4. “Progetti sperimentali: continua partecipazione a progetti già in corso e contributo a attività di ricerca sul tema *smart grid* e comunità energetiche;
5. supporto a studenti: creazione sul sito *corporate* di un ‘*Evolvere Academy*’ dove studenti e tesisti possono accedere a materiale utile;
6. salubrità uffici: dotare gli uffici della sensoristica adeguata al rilevamento degli inquinanti *indoor* per evitare la ‘Sindrome da Edificio malato’”⁵⁶⁶.

La terza finalità di beneficio comune specifica statutaria scelta dai soci nella terza area (“cultura”) consiste nel “diffondere e promuovere la cultura dell’eco-sostenibilità”⁵⁶⁷.

Gli obiettivi specifici che gli amministratori hanno declinato da questa terza finalità di beneficio comune specifica e le relative descrizioni sono:

7. “Rendicontazione emissioni: rendicontazione delle Emissioni *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3*, necessarie anche per la ri-certificazione *B Corp*”⁵⁶⁸;
8. cultura della sostenibilità: iniziative mirate per incrementare la consapevolezza e orientarne gli stili di vita verso la sostenibilità;
9. contributo alla scuola: progetto di coinvolgimento della scuola”⁵⁶⁹.

La quarta finalità di beneficio comune specifica statutaria determinata dai soci nella quarta area (“dipendenti”) consiste nel “favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori, praticando politiche inclusive all’interno dell’azienda e creando condizioni favorevoli all’accoglienza, alla flessibilità e alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”⁵⁷⁰.

⁵⁶⁴ *Ivi*, p. 19.

⁵⁶⁵ *Ivi*, p. 11.

⁵⁶⁶ *Ivi*, p. 19.

⁵⁶⁷ *Ivi*, p. 11.

⁵⁶⁸ Una volta ottenuta la certificazione *B Corp*, risulta obbligatoria anche l’assunzione della qualifica *benefit*, mentre non risulta vero il contrario, per approfondimenti si rinvia al sito www.societabenefit.net, voce “falsi miti sulle Società *Benefit*”.

⁵⁶⁹ EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *op. cit.*, p. 19.

⁵⁷⁰ *Ivi*, p. 11.

Nell'ambito di questa quarta finalità di beneficio comune specifica l'organo gestorio individua gli obiettivi specifici, dei quali si riportano anche i relativi enunciati:

10. “Formazione: promuovere la partecipazione a corsi di formazione anche trasversali;
11. *team building* più sostenibilità: misurare felicità, benessere e soddisfazione dei dipendenti con sondaggi, momenti di incontro strutturali ed invio di *newsletter* mensili;
12. volontariato: promuovere ore/giornate di volontariato ogni mese/n. mese per tutti i dipendenti”⁵⁷¹.

3.2 Le modalità e le azioni attuate per realizzare gli obiettivi specifici

Nel rispetto del comma 382, lett. a), cit., gli amministratori rendicontano i risultati ottenuti nel 2021, evidenziando le modalità e le azioni attuate per conseguire gli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie.

Prima di procedere alla rendicontazione dei singoli obiettivi specifici, l'organo gestorio riporta l'attività propedeutica alla definizione degli stessi: l'effettuazione “dell'analisi di materialità”⁵⁷².

Con riferimento al *modus operandi*, per ogni obiettivo specifico gli amministratori rappresentano in forma tabellare i KPI *target* 2021 (programmati nell'esercizio precedente), i risultati effettivamente conseguiti e nuovamente la segnaletica sul raggiungimento, il suo parziale, o la non realizzazione del summenzionato obiettivo⁵⁷³. Oltre alla quantificazione dei risultati in termini di impatti positivi, desumibile dalle varie tabelle riportate nel documento, per ogni KPI *target* gli amministratori descrivono qualitativamente l'impatto benefico creato⁵⁷⁴.

Nell'ambito della prima finalità di beneficio comune specifica statutaria (individuata nell'area “energia rinnovabile”), la valutazione del primo obiettivo specifico “decarbonizzazione” fa

⁵⁷¹ *Ivi*, p. 19.

⁵⁷² *Ivi*, pp. 12-15; come rilevato nel documento, questa porta alla determinazione degli argomenti significativi per l'impresa e i suoi *stakeholders*, dunque utile anche per delineare le aree in cui creare degli impatti positivi sull'ambiente e sulla società (oltre che sull'economicità dell'impresa). Inoltre, vengono segnalati anche i criteri impiegati per crearla: i *Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards)*. Ancora, i “temi rilevanti” vengono collegati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). In aggiunta, si può ritenere che l'inserimento dell'analisi di materialità nella relazione sia frutto di un'attività contigua perpetuata dall'impresa in ambito di rendicontazione della sua sostenibilità, come rinvenibile a p. 6 in cui si riporta lo storico di queste attività, dal quale si può constatare anche che il documento di cui si discorre ha sostituito il bilancio di sostenibilità redatto negli anni precedenti all'assunzione della qualifica *benefit*. Risulta sempre in linea con quanto appena detto anche la rappresentazione del “valore economico generato e distribuito” dall'impresa a p. 18.

⁵⁷³ *Ivi*, pp. 20-32.

⁵⁷⁴ *Ibid.*

emergere un suo conseguimento parziale: “installati circa 10.000 kW di nuova potenza” (KPI *target* pari o maggiore a 15.600 kW)⁵⁷⁵.

Gli amministratori premettono la composizione degli impianti detenuti dall’impresa, questi sono di proprietà di Evolvere S.p.A. SB in maniera preponderante (7.803, corrispondente al 70%), 3.374 in gestione (29%) e l’1% legati a “contratti di sola fornitura/distribuzione di energia”.

Poi, l’organo gestorio rileva che la “capacità installata degli impianti fotovoltaici totale” nel 2021 risulta maggiore di quella dell’esercizio precedente (58,1 MW vs 55,9 MW), scaturita dagli impianti in gestione (“capacità installata degli impianti di proprietà” invariata nei due esercizi e pari a 40,0 MW vs “capacità installata degli impianti gestiti” uguale a 15,9 MW nel 2020 e 18,1 MW nel 2021)⁵⁷⁶. Oltre a ciò, si evidenzia che sono in crescita principalmente gli “impianti di piccola taglia (potenza di picco inferiore a 20 kWp)”, rispettivamente pari al 74% nel 2020 e al 98,9% nel 2021⁵⁷⁷. Ciò appare coerente con la strategia di Evolvere S.p.A. SB volta a intercettare come clienti i “*prosumer*” (ossia coloro che producono, oltre a consumare)⁵⁷⁸, riscontrandosi quindi la funzionalità dello scopo di lucro (*core business* dell’impresa consistente nella generazione e distribuzione di energia rinnovabile) all’utilità sociale (riduzione delle emissioni di CO₂).

La valutazione del secondo obiettivo specifico “riduzione CO₂” fa emergere che nel 2021 non è stato raggiunto il KPI *target* programmato (“sostituzione delle auto aziendali con contratto in scadenza nel 2021 con auto ibride”), dato che il risultato nell’esercizio consiste in uno stato di avanzamento dell’attività: “aver aderito all’accordo quadro di Eni per la gestione del parco auto”⁵⁷⁹. Gli amministratori però per questo e per altri obiettivi specifici non conseguiti nell’esercizio segnalano sempre che l’obiettivo risulta “in corso”⁵⁸⁰, convalidando il mantenimento della volontà di creare degli impatti positivi sull’ambiente e sulla società tramite il perseguimento degli obiettivi specifici programmati in precedenza.

Nella descrizione qualitativa i gestori evidenziano che il modello di *business* dell’impresa incentrato nella “generazione di energia da fonti rinnovabili” permette alla stessa di conseguire l’obiettivo specifico “riduzione CO₂”, dato che vengono meno le esternalità negative consistenti “nell’emissione di gas a effetto serra e di gas inquinanti”⁵⁸¹. Questo conferma come l’impegno dell’impresa in termini di creazione di impatti positivi

⁵⁷⁵ *Ivi*, p. 20.

⁵⁷⁶ *Ivi*, p. 21.

⁵⁷⁷ *Ibid.*

⁵⁷⁸ *Ivi*, pp. 3, 21.

⁵⁷⁹ *Ivi*, p. 22.

⁵⁸⁰ *Ivi*, p. 19.

⁵⁸¹ *Ivi*, p. 22.

sull'ambiente e sulla società sia interiorizzato nella sua strategia di lungo periodo. La descrizione qualitativa è supportata dal dato quantitativo di 18.635 tonnellate di CO₂ non emesse nell'esercizio 2021, grazie all'attività caratteristica dell'impresa⁵⁸².

Con riferimento al KPI *target* (“sostituzione delle auto aziendali con contratto in scadenza nel 2021 con auto ibride”), di cui detto finalizzato al conseguimento del summenzionato obiettivo specifico e risultante “in corso”, gli amministratori riportano anche il dato numerico peggiorativo della variazione in crescita del 49% dei consumi di gasolio rispetto all'esercizio precedente, contestualizzati con la ripresa dell'attività ai regimi precedenti al Covid-19⁵⁸³.

I dati per quest'ultima tipologia di consumo insieme a quelli riguardanti le altre tipologie di impatti di Evolvere S.p.A. SB in termini di *Scope 1* e *Scope 2* sono presentati tramite una tabella⁵⁸⁴. In particolare, i consumi energetici per l'illuminazione e la climatizzazione mostrano delle variazioni in diminuzione molto positive, rispettivamente del -36% e del -100%⁵⁸⁵. Quest'ultimo dato è da contestualizzare con la modifica dei criteri di calcolo⁵⁸⁶.

A questa quantificazione dei consumi i gestori collegano tramite un'altra tabella i relativi impatti concernenti le emissioni di gas a effetto serra (calcolate attraverso dei criteri esterni all'impresa), in particolare emerge che il 59% delle tonnellate di CO₂ emesse sono riconducibili a *Scope 1* attraverso il “consumo di gasolio del parco auto aziendale”⁵⁸⁷.

Con riferimento alle emissioni *Scope 3* (sempre calcolate attraverso dei criteri esterni all'impresa), queste sono calcolate solamente per l'esercizio precedente, ma sono un buon indicatore di quali attività risultino più generatrici di queste, in particolare la prima è “beni e servizi acquistati”, connessa a un'altra attività significativa in termini di impatto: “trasporto e distribuzione a monte”⁵⁸⁸. Da ciò si possono ricavare delle indicazioni strategiche sull'impostazione dei rapporti con i fornitori al fine di permettere la riduzione di suddette emissioni⁵⁸⁹ (nuovamente si riscontra la funzionalità dello scopo di lucro all'utilità sociale).

La disamina da parte dell'organo gestorio del terzo obiettivo specifico “energia come risorsa contro la povertà” risulta concisa e meramente qualitativa⁵⁹⁰. Il KPI *target* programmato per il 2021 prevede l'instaurazione di una collaborazione con una fondazione al fine di

⁵⁸² *Ibid.*

⁵⁸³ *Ibid.*

⁵⁸⁴ *Ivi*, p. 23.

⁵⁸⁵ *Ibid.*

⁵⁸⁶ *Ivi*, p. 22.

⁵⁸⁷ *Ivi*, p. 23.

⁵⁸⁸ *Ivi*, p. 24.

⁵⁸⁹ *Ibid.*

⁵⁹⁰ *Ibid.*

intraprendere un “progetto per la riduzione della povertà energetica”, risultato non raggiunto nell’esercizio e segnalato come “in corso”, dunque riprogrammato per l’esercizio seguente⁵⁹¹. Gli amministratori segnalano che il progetto risulta iniziato, senza fornire dei dettagli sul suo stato di avanzamento (mero richiamo “all’installazione di impianti fotovoltaici”), limitandosi a descriverlo brevemente e qualitativamente: contribuire alla diffusione e all’utilizzo dell’energia rinnovabile in “territori e contesti marginali” (senza specificare esattamente quali) mediante l’erogazione di alcuni servizi a delle famiglie in difficoltà economica, tramite anche la riduzione dei costi di accessibilità alla stessa⁵⁹². Anche con riferimento a questo obiettivo specifico risulta limpido come lo scopo di lucro risulti funzionale alla creazione di impatti positivi sull’ambiente e sulla società, dato lo stretto legame con l’attività *core* dell’impresa.

Passando alla valutazione della seconda finalità di beneficio comune specifica, determinata nell’area “innovazione”, il quarto obiettivo specifico declinato dagli amministratori “progetti sperimentali” risulta perseguito⁵⁹³. In particolare, il KPI *target* programmato concerne il supporto a due progetti sperimentali, riguardanti rispettivamente la “sperimentazione di una comunità energetica finalizzata alla minimalizzazione dei consumi di edifici e agglomerati” e la “partecipazione al bando per la sperimentazione di una *virtual storage community*”⁵⁹⁴. L’organo gestorio segnala che la *performance* risulta conseguita nel corso dell’esercizio, ma tramite la sostituzione dei progetti con un altro⁵⁹⁵. Quest’ultimo, avvallato da un programma dell’Unione Europea, non è oggetto di un profondo approfondimento, segnalando sempre solo a livello qualitativo che ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO₂ e di supportare la transizione energetica⁵⁹⁶.

Anche il vaglio del quinto obiettivo specifico “supporto a studenti” rileva il suo conseguimento nell’esercizio 2021. Il KPI *target* riguardante la “pubblicazione sul *magazine* di Evolvere ‘Adesso’ dei capitoli dell’*Academy* di Evolvere dedicati al mondo del fotovoltaico” risulta conseguito appieno nel 2021 (con riferimento al primo capitolo)⁵⁹⁷.

Nuovamente, non si dettaglia molto questo risultato, rimanendo sempre nell’ambito di una descrizione qualitativa in cui si afferma che gli *stakeholders* dilettrati dal tema possono consultare gratuitamente dei contenuti tecnici riguardanti varie tematiche connesse al modello di *business* dell’impresa⁵⁹⁸.

⁵⁹¹ *Ibid.*

⁵⁹² *Ibid.*

⁵⁹³ *Ivi*, p. 25.

⁵⁹⁴ *Ibid.*

⁵⁹⁵ *Ibid.*

⁵⁹⁶ *Ivi*, p. 26.

⁵⁹⁷ *Ibid.*

⁵⁹⁸ *Ibid.*

Il sesto obiettivo specifico “salubrità uffici” punta a creare degli impatti positivi sugli *stakeholders* coincidenti con i dipendenti e risulta conseguito, infatti il KPI *target* con la previsione di equipaggiare gli interni dell’ufficio situato a Napoli con dei sensori che registrano la presenza di “inquinanti *indoor*” è stato raggiunto e inoltre si segnala che nel periodo di *smartworking*, dovuto alla diffusione di Covid-19, questi sensori sono stati installati nelle abitazioni dei dipendenti⁵⁹⁹.

Ancora, la descrizione del perseguimento di questo obiettivo specifico è qualitativa ed evidenzia come questo sia volto a tutelare la salute dei dipendenti dell’impresa⁶⁰⁰.

Passando al vaglio della terza finalità di beneficio comune specifica, individuata nell’area “cultura”, il settimo obiettivo specifico “rendicontazione emissioni” risulta perseguito, dato che il KPI *target* programmato “rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra *Scope 1, Scope 2 e Scope 3*” è stato effettivamente conseguito⁶⁰¹, e con precisione, per il cui approfondimento si rinvia a quanto detto con riferimento al secondo obiettivo specifico (area “energia rinnovabile”).

Dunque, è rinvenibile l’adozione da parte dell’impresa di una strategia unitaria di perseguimento dei vari obiettivi specifici, alimentandosi l’un l’altro gli impatti positivi che i soci vogliono realizzare nelle aree d’impatto selezionate, apparendo sempre inoltre come il modello di *business* di Evolvere S.p.A. SB sia effettivamente impregnato dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie, dalle quali gli amministratori hanno declinato le azioni specifiche da intraprendere nella gestione.

Ancora, nella descrizione qualitativa di questo obiettivo specifico i gestori richiamano la dedizione dell’impresa a divulgare la “cultura dell’eco-sostenibilità”, che si manifesta anche tramite il tentativo di attrarre gli *stakeholders* ai temi legati alla sostenibilità, in particolare all’energia rinnovabile, attraverso gli strumenti di comunicazione di cui è in possesso, tra i quali si richiama il “*magazine Adesso*”⁶⁰², di cui detto con riferimento al quinto obiettivo specifico.

Anche l’ottavo beneficio comune specifico “cultura della sostenibilità” risulta raggiunto, difatti esaminando i KPI *target* consistenti nell’elaborazione aggiuntiva di due rubriche del “*magazine Adesso*” da promulgare tramite alcuni *social network* e nella “promozione del movimento *B Corp*” risultano rispettivamente realizzate la divulgazione di quattordici articoli in ambito sostenibilità e la partecipazione alla “campagna #*UnlockTheChange*”⁶⁰³.

⁵⁹⁹ *Ibid.*

⁶⁰⁰ *Ibid.*

⁶⁰¹ *Ivi*, p. 27.

⁶⁰² *Ibid.*

⁶⁰³ *Ibid.*

Nella descrizione di questo obiettivo specifico con riferimento al primo KPI *target* gli amministratori riportano anche dei dati quantitativi a supporto: nel 2021 gli iscritti alla *newsletter* del “*magazine Adesso*” ammontano a circa 12.000 e gli “utenti unici” a 76.000, riportando per entrambi i valori anche delle variazioni percentuali in forte aumento⁶⁰⁴ (non specificato, presumibilmente rispetto all’esercizio 2020).

Per il secondo KPI *target* l’organo gestorio fornisce una descrizione qualitativa sulla “campagna #*UnlockTheChange*”: istituita da *B Corp* al fine di “sensibilizzare le imprese e i cittadini sulla necessità di un cambio di paradigma”, nello specifico comporta anche la possibilità per gli *stakeholders* coincidenti con i consumatori di attivarsi direttamente per la causa (domanda alle imprese di informazioni trasparenti sulla loro sostenibilità)⁶⁰⁵.

Il nono obiettivo specifico “contributo alla scuola” invece risulta non raggiunto (segnalato “in corso”) dall’esame di entrambi i KPI *target* utilizzati per valutarlo⁶⁰⁶. Un KPI *target* programmato riguarda la donazione di “materiale didattico e percorsi laboratoriali” alle biblioteche delle scuole elementari (*in primis* a quelle in cui sono iscritti i figli dei dipendenti), il cui risultato consiste in un momento di pausa del progetto⁶⁰⁷. L’altro KPI *target* invece risulta riprogrammato per l’esercizio successivo: serie di lezioni in cui gli insegnanti sono i dipendenti dell’impresa⁶⁰⁸. I gestori descrivono qualitativamente in modo conciso quest’ultimo, segnalando che il progetto ha come destinatari i bambini delle scuole elementari e che i contenuti attengono all’energia rinnovabile⁶⁰⁹.

Passando alla quarta e ultima finalità di beneficio comune specifica, determinata nell’area “dipendenti”, il decimo obiettivo specifico “formazione” risulta conseguito tramite l’analisi di due KPI *target*⁶¹⁰. La programmazione del primo sostiene la presenza a corsi di formazione di “*EniCampus*”, il cui risultato è supportato anche dal dato quantitativo delle ore di formazione erogate nel 2021 (pari a 973)⁶¹¹. I gestori descrivono qualitativamente i risultati, rilevando che la formazione ha riguardato anche dei corsi non obbligatori per legge, riportando alcuni esempi⁶¹². Il secondo invece riguarda la realizzazione di “processo *Onboarding*”, il cui esito è l’iniziazione di “un processo di *Onboarding* per i nuovi assunti”⁶¹³. Nella descrizione

⁶⁰⁴ *Ivi*, p. 28.

⁶⁰⁵ *Ibid.*

⁶⁰⁶ *Ibid.*

⁶⁰⁷ *Ibid.*

⁶⁰⁸ *Ibid.*

⁶⁰⁹ *Ibid.*

⁶¹⁰ *Ivi*, p. 30.

⁶¹¹ *Ibid.*

⁶¹² *Ibid.*

⁶¹³ *Ibid.*

qualitativa gli amministratori rilevano che questo termina con una *survey* volta a misurare il livello di appagamento dei nuovi assunti⁶¹⁴.

L'undicesimo obiettivo specifico “*team building* più sostenibilità” risulta perseguito nell'esercizio tramite l'analisi di quattro KPI *target*⁶¹⁵. Il primo concerne la somministrazione di un “questionario sulla soddisfazione dei dipendenti”, azione effettivamente intrapresa nell'esercizio con una *survey* sul clima aziendale⁶¹⁶. La descrizione qualitativa riporta che questa viene somministrata ai dipendenti con cadenza annuale, la percentuale di compartecipazione (pari al 73%) e le macroaree su cui verte (“il *business*, il futuro lavorativo, il ritorno alla normalità e lo *smartworking*, la sostenibilità e il mondo *B Corp*”)⁶¹⁷. Gli amministratori rilevano anche le risposte emerse senza quantificarle con dei dati numerici⁶¹⁸.

Il secondo KPI *target* prevede l'intrapresa di eventi incentrati negli ambiti della sostenibilità e risulta realizzato il “progetto pausa caffè. Ricarichiamoci di buone idee”⁶¹⁹. L'organo gestorio descrive brevemente a livello qualitativo il progetto, segnalando alcune tematiche sulla sostenibilità approfondite durante gli eventi⁶²⁰.

Il terzo KPI *target* concerne il dialogo con i dipendenti attraverso *newsletter*, di cui si riporta il risultato: “condivise dodici *newsletter* interne”⁶²¹. Nella descrizione qualitativa si richiamano nuovamente alcuni temi oggetto di divulgazione⁶²².

Il quarto KPI *target* prevede l'acquisizione di “materiali sostenibili per l'ufficio a Milano”, risultato realizzato⁶²³. Nella descrizione qualitativa gli amministratori rilevano che questo obiettivo specifico comporta la diminuzione dei rifiuti, convalidando che gli impatti positivi realizzati dall'impresa sull'ambiente non si riducono solo a quelli derivanti dal suo modello di *business* riguardante la produzione e la distribuzione di energia rinnovabile⁶²⁴, in coerenza al perseguimento anche delle finalità di beneficio comune generiche, coincidenti con la conduzione dell'attività d'impresa nel rispetto della sostenibilità generale, quest'ultima obbligatoria data la qualifica *benefit* assunta volontariamente.

Il dodicesimo e ultimo obiettivo specifico “volontariato”, declinato dai gestori, risulta non raggiunto (segnalato “in corso”), dato che l'esame del KPI *target* “promuovere ore/giornate di volontariato ogni mese/n. mese per tutti i dipendenti” fa emergere che nel 2021 si è iniziato a

⁶¹⁴ *Ibid.*

⁶¹⁵ *Ivi*, p. 31.

⁶¹⁶ *Ibid.*

⁶¹⁷ *Ibid.*

⁶¹⁸ *Ibid.*

⁶¹⁹ *Ibid.*

⁶²⁰ *Ibid.*

⁶²¹ *Ibid.*

⁶²² *Ibid.*

⁶²³ *Ibid.*

⁶²⁴ *Ivi*, p. 32.

dialogare con Eni gas e luce sull'iniziativa⁶²⁵. La descrizione qualitativa risulta breve e riprende quanto detto in tabella, con l'indicazione ulteriore del compimento dell'attività di volontariato durante le ore di lavoro⁶²⁶.

3.3 Le eventuali circostanze impeditive al raggiungimento degli obiettivi specifici

Gli amministratori, ai sensi del comma 382, lett. a), cit., sono tenuti a descrivere anche le eventuali circostanze impeditive o rallentatrici al perseguimento degli obiettivi specifici declinati dalle finalità di beneficio comune specifiche statutarie.

Come detto nel paragrafo precedente, nella relazione si riscontra la segnalazione degli obiettivi specifici non conseguiti nel corso dell'esercizio 2021 tramite la dicitura "in corso"⁶²⁷, dunque riprogrammati per l'esercizio seguente.

Il documento informativo risulta carente dal punto di vista della spiegazione dei motivi e delle contingenze che hanno causato il non perseguimento degli obiettivi specifici nell'esercizio. Questi non emergono dalle descrizioni qualitative che accompagnano la rendicontazione dei vari obiettivi specifici. Si riprendono brevemente gli obiettivi specifici non conseguiti (quattro) e quello parzialmente realizzato⁶²⁸.

Nell'ambito della prima finalità di beneficio comune specifica statutaria risulta raggiunto in modo parziale il primo obiettivo specifico "decarbonizzazione", perché nel 2021 si sono installati meno kW di nuova potenza rispetto a quelli programmati⁶²⁹. Nella descrizione gli amministratori non riportano le cause che hanno portato a non raggiungere il KPI *target* nel corso dell'esercizio⁶³⁰.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici non perseguiti ("in corso"), il secondo "riduzione CO₂" rientra nell'elenco, perché non ha avuto luogo la "sostituzione delle auto aziendali con contratto in scadenza nel 2021 con auto ibride", come programmato⁶³¹. Gli amministratori riportano però lo stato di avanzamento dell'iniziativa, ancora non delineando le cause di rallentamento⁶³².

Anche con riferimento al terzo obiettivo specifico "energia come risorsa contro la povertà" l'organo gestorio fornisce lo stato di avanzamento del progetto, nuovamente senza i motivi

⁶²⁵ *Ibid.*

⁶²⁶ *Ibid.*

⁶²⁷ *Ivi*, p. 19.

⁶²⁸ *Ibid.*

⁶²⁹ *Ivi*, p. 20.

⁶³⁰ *Ivi*, pp. 20-22.

⁶³¹ *Ivi*, p. 22.

⁶³² *Ibid.*

del non raggiungimento del risultato nell'esercizio, ribadendo che il summenzionato obiettivo è riprogrammato per l'esercizio seguente⁶³³.

Nell'area della terza finalità di beneficio comune specifica statutaria non risulta raggiunto il nono obiettivo specifico "contributo alla scuola", in particolare ciò emerge dal vaglio di entrambi i KPI *target*⁶³⁴. Il primo, un progetto concernente delle donazioni alle scuole elementari, viene rendicontato come "in fase di valutazione", non risultando limpida neanche la riprogrammazione per l'esercizio successivo, dubbio non dispianato neanche dalla descrizione qualitativa, poiché questa non viene riportata per questo KPI *target*⁶³⁵. Invece, per il secondo KPI *target*, riguardante un progetto di erogazione di lezioni nelle scuole elementari, emerge il suo stato di avanzamento (sempre ricorrente l'assenza delle motivazioni del rallentamento al perseguimento dell'obiettivo specifico)⁶³⁶.

L'ultimo obiettivo specifico non raggiunto si riscontra nell'ambito della quarta finalità di beneficio comune specifica statutaria: "volontariato"⁶³⁷. Come detto per gli altri obiettivi specifici rendicontati dagli amministratori con la dicitura "in corso", anche di questo si riporta meramente una breve descrizione qualitativa sullo stato di avanzamento, senza la spiegazione dei motivi che non hanno permesso la sua attuazione nell'esercizio oggetto della relazione⁶³⁸.

4. Un commento sulla natura *benefit* delle clausole statutarie dell'oggetto sociale e sui conseguenti doveri degli amministratori

Si riprendono le varie finalità di beneficio comune specifiche previste nelle clausole statutarie dell'oggetto sociale dai soci delle tre Società per azioni *Benefit*, di cui si è scelto di dettagliare come gli amministratori delle stesse hanno rendicontato il perseguimento delle summenzionate finalità, tramite l'ottemperanza al dovere di redigere la relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune. Per ogni finalità di beneficio comune specifica si cerca di delineare la presenza o meno di una connotazione effettivamente *benefit* e le relative conseguenze sui doveri (e sulla discrezionalità) degli amministratori di queste società.

La prima relazione d'impatto dettagliata viene divulgata dagli amministratori di Alessi S.p.A. Società *Benefit*, la cui prima finalità di beneficio comune specifica risulta: "portare arte e poesia nella produzione industriale perseguendo in questo modo anche il proprio successo di

⁶³³ *Ivi*, p. 24.

⁶³⁴ *Ivi*, p. 28.

⁶³⁵ *Ibid.*

⁶³⁶ *Ivi*, p. 28 s.

⁶³⁷ *Ivi*, p. 32.

⁶³⁸ *Ibid.*

mercato; soddisfare i bisogni culturali dei propri clienti contribuendo ad un miglioramento della qualità della loro vita; favorire una maggiore attenzione ai valori estetici, etici e culturali degli oggetti da parte della società dei consumi”⁶³⁹.

L'utilità sociale che la società vuole creare tramite questa prima finalità consiste nella soddisfazione dei bisogni di cultura ed estetica dei clienti tramite la sua attività caratteristica. Si può ritenere che la caratteristica *benefit* della formula statutaria sia riscontrabile in modo molto sottile, perché sostanzialmente si impone il perseguimento della strategia di *business* adottata, che si focalizza sulla nicchia di mercato di clientela interessata all'acquisto di prodotti caratterizzati da una certa bellezza estetica.

Ancora, si può reputare che tramite questa finalità i gestori non siano tenuti a particolari doveri aggiuntivi, dato che gli stessi di norma ricercano i riscontri positivi del mercato, dunque dei clienti (e dei loro bisogni). Inoltre, la formula statutaria non introduce dei criteri specifici per soddisfare i bisogni dei clienti, tranne dei riferimenti generici all'arte, alla cultura e all'estetica. Difatti, gli obiettivi specifici declinati dagli amministratori, per cui si rinvia al paragrafo 1.1, risultano a loro volta determinati con un'ampia discrezionalità e principalmente legati a una strategia di *business* interiorizzata, la quale non manifesta uno stretto legame con la qualifica *benefit*.

Si riporta la seconda finalità di beneficio comune specifica: “prendersi cura delle persone, considerandole sempre anche un fine e mai solo un mezzo, in tutti gli aspetti della relazione e in tutte le fasi della vita aziendale; dare valore al loro lavoro, favorendo la soddisfazione dei bisogni di realizzazione professionale e, al tempo stesso, l'eccellenza operativa dell'azienda”⁶⁴⁰.

Per questa seconda finalità l'utilità sociale si percepisce più limpidamente e consiste nel perseguire delle politiche di incentivazione del personale, dunque si riscontrano maggiori doveri in capo all'organo gestorio riguardanti l'attuazione di azioni volte a incentivare la forza lavoro, nuovamente senza imporre delle procedure specifiche di condotta allo stesso. Infatti, anche gli obiettivi specifici vengono declinati dagli amministratori con un'ampia discrezionalità, per i quali si rinvia al paragrafo 1.1.

La terza finalità di beneficio comune specifica prevista risulta: “generare profitto in un'ottica di medio-lungo periodo in modo equo e sostenibile per tutti i soggetti coinvolti nelle attività della società, creando ricchezza che ricada, direttamente e indirettamente, su tutta la comunità”⁶⁴¹.

⁶³⁹ ALESSI S.P.A. SOCIETÀ *BENEFIT*, *op. ult. cit.*, p. 8.

⁶⁴⁰ *Ivi*, p. 24.

⁶⁴¹ *Ivi*, p. 34.

Anche per questa terza finalità l'utilità sociale può essere colta in modo parziale, dato che dalla formula statutaria emerge prevalentemente la ricerca della sostenibilità economico-finanziaria (scopo di lucro) da parte della società, con un collegamento all'utilità sociale: la distribuzione di parte del valore economico generato agli *stakeholders* che hanno dei rapporti con la stessa (senza individuarli puntualmente). Dunque, si coglie la presenza del dovere gestorio aggiuntivo di prevedere questa distribuzione del valore economico, lasciando ampi margini di discrezionalità sulle modalità. In aggiunta, anche dalla declinazione degli obiettivi specifici effettuata dagli amministratori si manifesta chiaramente la preponderanza dello scopo di lucro, per i quali si rinvia al paragrafo 1.1.

La seconda relazione d'impatto approfondita viene pubblicata dagli amministratori di Danone Nutricia S.p.A. Società *Benefit*, di cui si riporta la prima finalità di beneficio comune specifica: "la ricerca sistematica e l'implementazione di soluzioni che rigenerano l'ambiente con l'obiettivo di ridurre la produzione di sostanze inquinanti e gas climalteranti e promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse. In particolare, l'impegno continuo nella riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività anche attraverso l'attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto"⁶⁴².

Questa prima finalità è palesemente improntata all'utilità sociale consistente nel ridurre le externalità negative sull'ambiente e nel creare degli impatti positivi sempre sull'ambiente tramite "l'utilizzo responsabile delle risorse"⁶⁴³, risultando evidenti i maggiori doveri in capo ai gestori: attuare delle azioni orientate specificamente alla diminuzione della "produzione di sostanze inquinanti e gas climalteranti" e "all'utilizzo responsabile delle risorse"⁶⁴⁴, senza imporre agli stessi delle procedure sulle modalità. Infatti, a loro volta si manifestano con un certo grado di specificità anche gli obiettivi specifici declinati dagli amministratori, per cui si rimanda al paragrafo 2.1.

La seconda finalità di beneficio comune specifica risulta: "la ricerca, lo sviluppo e la promozione di prodotti che migliorino la crescita, gli esiti clinici e la salute, attraverso nuove soluzioni in termini di gusto, contenuto nutrizionale ed accessibilità economica. Tali prodotti adatti a diverse esigenze e momenti della vita, dall'età pediatrica a quella adulta, privilegiano, con l'aiuto delle conoscenze scientifiche, la scelta di ingredienti naturali e ricette semplici. L'impegno verso la collettività nel creare solidi rapporti tra l'azienda, le istituzioni, la comunità scientifica, i pazienti e le famiglie, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a una corretta alimentazione come strumento di salute, benessere e cura della persona"⁶⁴⁵.

⁶⁴² DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETÀ *BENEFIT*, *op. cit.*, p. 7.

⁶⁴³ *Ibid.*

⁶⁴⁴ *Ibid.*

⁶⁴⁵ *Ivi*, p. 8.

Dalla prima parte della formula statutaria di questa seconda finalità si evince l'orientamento all'utilità sociale riguardante la salvaguardia della salute dei clienti tramite i prodotti dell'impresa, però questo è anche sovrapponibile alla strategia di *business* di focalizzazione su una nicchia determinata di clientela che consuma dei prodotti con determinate proprietà nutrizionali (comunque presente l'innegabile utilità sociale concernente la salute dei clienti e derivante dal prodotto). Pertanto, si può ritenere che da questa parte di finalità non emergano particolari doveri aggiuntivi per l'organo gestorio, il che si riscontra anche dalla loro declinazione dell'obiettivo specifico di sviluppare il profilo nutrizionale dei prodotti⁶⁴⁶, rimanendo nell'ambito del *core business* in senso stretto.

Invece, la seconda parte della previsione statutaria fa emergere l'utilità sociale afferente al sostegno all'accessibilità a una "corretta alimentazione"⁶⁴⁷ tramite l'instaurazione di relazioni fiduciarie con gli *stakeholders*. Si può ritenere che anche questa parte di finalità sia molto collegata all'attività caratteristica, però delineata in modo tale da far emergere il dovere aggiuntivo in capo all'organo gestorio di instaurare dei rapporti con gli *stakeholders* in questo specifico ambito, comunque attinente al modello di *business*. Inoltre, viene lasciata ampia discrezionalità agli amministratori sulle tipologie di rapporti da instaurare, questi sono intuibili dagli obiettivi specifici declinati dagli stessi, per i quali si rinvia al paragrafo 2.1.

Si riporta la terza finalità di beneficio comune specifica: "l'impegno, non solo all'interno dell'azienda ma verso l'intera società, nel creare comunità inclusive in grado di valorizzare la diversità in tutte le sue sfaccettature e basate su valori, azioni e scelte che esaltino le qualità uniche di ciascun individuo. In particolare, il sostegno e la promozione della genitorialità come evento di rivoluzione individuale da valorizzare in termini di crescita sia personale sia professionale. Altresì, l'impegno a diffondere le buone pratiche di tutela della centralità delle famiglie e della promozione dell'inclusività, coinvolgendo quanti più *stakeholders* possibili e proponendo il lavoro svolto all'interno dell'azienda come esempio per la creazione di una comunità attenta e responsabile"⁶⁴⁸.

Da questa finalità emerge che la società vuole che gli amministratori perseguano l'utilità sociale consistente nel sostenere i suoi dipendenti tramite delle politiche aziendali, in particolare coloro che sono genitori. Dunque, si riscontra chiaramente il dovere aggiuntivo in capo agli amministratori di intraprendere delle azioni volte a promuovere i dipendenti che sono anche genitori, lasciando agli stessi decidere discrezionalmente le modalità. In aggiunta, la declinazione degli obiettivi specifici risulta coerente e specifica, per la quale si rinvia al paragrafo 2.1.

⁶⁴⁶ *Ivi*, p. 15

⁶⁴⁷ *Ivi*, p. 8

⁶⁴⁸ *Ibid.*

La terza relazione d'impatto dettagliata viene divulgata dagli amministratori di Evolvere S.p.A. Società *Benefit*, la cui prima finalità di beneficio comune specifica risulta: “diffondere una cultura della gestione sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo energetico efficiente e virtuoso”⁶⁴⁹.

Dalla formula statutaria si evince chiaramente come l'utilità sociale consista nella promozione del ricorso all'energia rinnovabile, però questa è anche alla base del modello di *business* dell'impresa, che innegabilmente comporta la riduzione di esternalità negative sull'ambiente. Quindi, emerge la presenza del dovere gestorio aggiuntivo di espletare azioni volte prevalentemente a sostenere il *core business*, ma questo in prima battuta non sembra avere un impatto eclatante sull'ampliamento dei doveri degli amministratori, dato che sono di norma tenuti a mantenere la redditività aziendale tramite l'attività caratteristica (in questo caso indubbiamente impattante positivamente sull'ambiente). In aggiunta, gli obiettivi specifici declinati dall'organo gestorio sono effettivamente anche *benefit* (anche se prevale l'afferenza al *core business* in senso stretto), per i quali si rimanda al paragrafo 3.1.

Si riporta la seconda finalità di beneficio comune specifica: “promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di prodotti, tecnologie e modelli di *business* innovativi in funzione di un utilizzo sostenibile dell'energia e di un miglioramento della qualità dell'attività lavorativa e di vita delle persone in genere”⁶⁵⁰.

Per questa seconda finalità si riscontra in parte quanto detto per quella precedente, ossia la sovrapposibilità dell'utilità sociale e dello scopo di lucro per quanto attiene al richiamo alla promozione dell'energia rinnovabile (alla base del modello di *business* che indubbiamente ha un impatto positivo sull'ambiente), mentre dal riferimento al “miglioramento della qualità dell'attività lavorativa”⁶⁵¹ emerge l'utilità sociale riguardante il potenziamento delle politiche volte al benessere del personale, lasciando ampi margini di discrezionalità agli amministratori sulle modalità. Pertanto, si può reputare che ci siano dei doveri aggiuntivi in capo ai gestori specificamente in ambito di politiche della forza lavoro, ma al contempo che questi siano dotati anche di ampi poteri nella declinazione degli obiettivi specifici, comunque effettivamente connotati dalla natura *benefit*, per i quali si rinvia al paragrafo 3.1.

La terza finalità di beneficio comune specifica consiste nel “diffondere e promuovere la cultura dell'eco-sostenibilità”⁶⁵².

Si può ritenere che la formula statutaria afferente a questa terza finalità sia molto generica e conseguentemente che non comporti particolari doveri aggiuntivi in capo agli amministratori.

⁶⁴⁹ EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *op. cit.*, p. 11.

⁶⁵⁰ *Ibid.*

⁶⁵¹ *Ibid.*

⁶⁵² *Ibid.*

Questi risultano dotati di ampia discrezionalità nel stabilire gli obiettivi specifici e possono adempiere al dovere principalmente operando sempre nell'ottica di supportare il modello di *business*. Questo si riflette sugli obiettivi specifici declinati dai gestori; si può reputare che solamente quello concernente il contributo alla scuola sia dotato di una discreta specificità ed effettiva utilità sociale, mentre quello riguardante la rendicontazione delle emissioni di CO₂ risulta più un'imposizione non statutaria, data la puntualizzazione nella relazione d'impatto del carattere di necessità della stessa al fine di conseguire la ri-certificazione *B Corp*⁶⁵³.

Si riporta la quarta finalità di beneficio comune specifica statutaria: “favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori, praticando politiche inclusive all'interno dell'azienda e creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità e alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”⁶⁵⁴.

La formula statutaria riguardante questa quarta finalità è chiaramente improntata all'utilità sociale afferente alla realizzazione di politiche di incentivazione della forza lavoro, con anche delle direttive sullo specifico ambito della “conciliazione dei tempi di vita e lavoro”⁶⁵⁵. Pertanto, si riscontrano maggiori doveri gestori consistenti nell'attuare delle politiche di incentivazione del personale, puntando alla flessibilità dei tempi di lavoro. Con riferimento agli obiettivi specifici declinati dagli amministratori, questi sono caratterizzati effettivamente da specificità e da caratteristiche *benefit*, specialmente quello che prevede la possibilità per i dipendenti di effettuare ore di volontariato durante l'orario di lavoro⁶⁵⁶.

⁶⁵³ *Ivi*, p. 19.

⁶⁵⁴ *Ivi*, p. 11.

⁶⁵⁵ *Ibid.*

⁶⁵⁶ *Ivi*, p. 19.

Conclusioni

Dal presente elaborato scritto è emerso che nelle Società *Benefit* il rapporto intercorrente tra i doveri, la discrezionalità e la responsabilità gestoria assume connotati peculiari rispetto a quanto rinvenibile nelle società tradizionali, circostanza da imputare alla particolare caratterizzazione dell'interesse sociale in queste realtà societarie: la compresenza dello scopo di lucro e delle finalità di beneficio comune.

Nello specifico, da un lato si assiste alla presenza di maggiori responsabilità in capo agli amministratori, scaturite sia dai doveri aggiuntivi specifici introdotti dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 sia dal coordinamento di quest'ultima con i doveri generali imposti agli stessi dalle disposizioni civilistiche in tema di responsabilità gestoria; dall'altro, si riscontrano anche minori responsabilità in capo all'organo gestorio, poiché questo risulta dotato di maggiori poteri nell'espletare il suo incarico, principalmente per le sfumature assunte dal contenuto della diligenza qualificata, queste derivanti dalla presenza di molti interessi eterogenei di cui tener conto durante la gestione; pertanto la diminuzione della sua responsabilità è conseguenza dell'ampliamento della sua discrezionalità e del potenziamento della *business judgment rule*.

In primo luogo, dal primo capitolo risulta che la disciplina delle Società *Benefit* può essere in parte ricompresa tra le adesioni alla *Corporate Social Responsibility*, perché è vero che la costituzione da parte dei soci di una società dotata di qualifica *benefit* è volontaria e dunque in linea con il carattere volontario della *CSR*, ma in seguito la gestione della Società *Benefit* risulta vincolata al perseguimento delle finalità di beneficio comune tramite la loro previsione nella clausola statutaria dell'oggetto sociale. Da quest'ultima condizione si ricava già una prima riflessione sui doveri degli amministratori di Società *Benefit*: l'obbligo di realizzare le summenzionate finalità e conseguentemente di tenere conto anche degli interessi degli *stakeholders* diversi dai soci, con un occhio di riguardo a quelli inclusi nella clausola statutaria dell'oggetto sociale. In seguito, dall'analisi di alcuni commi, dell'art. 1, della l. n. 208 del 28 dicembre 2015 si sono tratte delle considerazioni necessarie per la comprensione dei doveri e delle responsabilità dei gestori di Società *Benefit*. Dai commi 376 e 377 cit. si ricava che gli amministratori non sono tenuti a perpetuare la gestione privilegiando lo scopo di lucro o le finalità di beneficio comune e che l'introduzione della disciplina *benefit* non comporta la nascita di un nuovo tipo societario, pertanto l'organo gestorio soggiace alle disposizioni civilistiche del tipo societario adottato in tema di responsabilità degli amministratori. Poi, dal combinato disposto dei commi 378, lett. a) e b), 377 e 376 cit. si deduce che le finalità di beneficio comune si suddividono in specifiche, introdotte nella

clausola statutaria dell'oggetto sociale ai sensi dei commi 377 e 379 cit., e generiche, queste ultime consistenti nella *CSR*. Ancora, dai commi 377 e 380 cit. si desumono le osservazioni più impattanti sulla modalità di gestione della Società *Benefit*: il dovere di bilanciare le finalità di beneficio comune, l'interesse dei soci e l'interesse degli altri *stakeholders*. In aggiunta, il comma più significativo ai fini del tema della responsabilità gestoria risulta il 381 cit., in cui si stabilisce che l'inottemperanza da parte degli amministratori ai doveri specifici introdotti dalla l. n. 208 del 28 dicembre 2015 può configurare inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, assoggettando gli stessi alle disposizioni civilistiche afferenti all'ambito della responsabilità gestoria del tipo societario adottato.

Successivamente, nel secondo capitolo dall'esame della discrezionalità gestoria si ricava che questa risulta ampliata conseguentemente all'inclusione nell'interesse sociale anche degli interessi degli *stakeholders* diversi dai soci, venendo meno durante l'espletamento dell'attività gestoria il vincolo al mero scopo di lucro. Allo stesso tempo però, si evidenzia che la discrezionalità gestoria mostra anche dei vincoli al perseguimento delle finalità di beneficio comune tramite l'inserimento di queste nella clausola statutaria dell'oggetto sociale. Ancora, emerge che l'ampliamento della discrezionalità degli amministratori deriva specialmente dai doveri specifici collegati alla realizzazione delle finalità di beneficio comune di tipo generico: il bilanciamento degli interessi eterogenei e l'attuazione delle summenzionate finalità. In aggiunta, la maggiore discrezionalità gestoria deriva anche dal coordinamento dei doveri generici imposti agli amministratori dal codice civile con la legge introduttiva della disciplina *benefit*. Sul piano generale infatti, si riscontra che la diligenza qualificata richiesta ai gestori nel perseguimento dell'interesse sociale assume connotati diversi da quella rinvenibile nelle società tradizionali, in particolare risulta più difficile la delineazione dei suoi contenuti, conseguentemente alla ricerca da parte degli amministratori di una complessa contemperazione di interessi eterogenei durante l'espletamento del loro incarico, per la cui parziale risoluzione si può attingere alla disciplina dei gruppi societari. Poi, dalle considerazioni sul concomitante ampliamento dei doveri e della discrezionalità dei gestori si deduce che complessivamente la *business judgment rule* risulta potenziata. Inoltre, questo potenziamento deriva sia dalla sua applicazione ai doveri aggiuntivi introdotti dalla l. n. 208 del 28 dicembre 2015 sia dalla sua diversa attuazione riguardo ai doveri generali del codice civile, dato il coordinamento di questi con la qualifica *benefit*, coerentemente a quanto emerso con riferimento alla discrezionalità gestoria. Dunque, anche il potenziamento della *business judgment rule* è causato principalmente dagli stessi doveri che ampliano la discrezionalità, perché il processo di valutazione dell'operato gestorio cui i giudici sono chiamati risulta più

articolato, come riflesso della maggiore articolazione delle decisioni effettuate dai gestori per bilanciare i numerosi interessi eterogenei. La mancanza di controllo sulla discrezionalità gestoria può essere in parte sopperita tramite la configurazione da parte dei soci nella clausola statutaria dell'oggetto sociale di finalità di beneficio comune specifiche dotate di un'effettiva specificità, tale da permettere di individuare delle condotte determinate in capo agli amministratori e la previsione, sempre a livello statutario nella clausola dell'oggetto sociale, di procedure da seguire per adempiere all'attività di bilanciamento; resta ferma comunque l'impossibilità di ridurre la discrezionalità gestoria afferente alle finalità di beneficio comune di tipo generico, al di fuori del controllo dei soci. Al riguardo, la dottrina maggioritaria rileva delle problematiche, dato che la prassi mostra che nella maggior parte dei casi i soci delle Società *Benefit* non individuano delle clausole statutarie dotate di una puntuale specificità.

In seguito, nel terzo capitolo sulla base delle riflessioni emerse in precedenza sui doveri e sulla discrezionalità degli amministratori si conferma che da un lato la loro responsabilità risulta aumentata per la presenza di maggiori doveri in capo agli stessi, dall'altro, questa appare anche diminuita a causa dell'ampliamento della loro discrezionalità. In particolare, la possibilità di ascrivere agli amministratori la responsabilità verso la società conseguentemente all'inadempimento dei doveri imposti agli stessi dalla legge e dallo statuto dipende dalla copertura offerta dalla *business judgment rule* al loro operato. Sul piano generale, la responsabilità verso la società può essere imputata ai gestori qualora questi non agiscano nel rispetto della diligenza qualificata, da coordinare all'ambito *benefit*. Sul piano specifico, emerge che risulta più difficile configurare il summenzionato inadempimento riguardo ai doveri di realizzare le finalità di beneficio comune e di bilanciare gli interessi eterogenei, coerentemente alla maggiore discrezionalità gestoria dovuta alla presenza delle finalità di beneficio comune, specialmente con riferimento a quelle di tipo generico, mentre per quelle specifiche la responsabilità può essere ascritta più agevolmente nel momento in cui le summenzionate finalità siano individuate statutariamente con un certo grado di specificità. Inoltre, la considerazione più significativa sul tema è che la responsabilità non può essere imputata ai gestori qualora dall'attività di bilanciamento derivi una diminuzione del lucro dei soci, pertanto risultando superato il problema afferente alla *CSR*. Ancora, oltre al presupposto dell'inadempimento, per promuovere l'azione sociale di responsabilità verso i gestori la Società *Benefit* deve anche dimostrare la sussistenza di un danno al suo patrimonio e che questo derivi dall'inadempimento. La configurazione di quest'ultimo presupposto risulta difficile, dato che la mancata ottemperanza da parte degli amministratori al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune può comportare dei danni al patrimonio sociale principalmente solamente qualora si verificano dal suddetto inadempimento dei danni

all'immagine e alla reputazione della Società *Benefit*. Poi, si stabilisce che i creditori sociali possono far valere la responsabilità dei gestori in seguito alla violazione da parte degli stessi degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, quando derivante dall'inottemperanza al dovere di realizzare le finalità di beneficio comune. A prescindere dalla qualificazione della natura della responsabilità, il presupposto più difficile da configurare risulta quello della presenza di un danno patrimoniale subito dalla Società *Benefit*, in questo caso talmente grave da essere pregiudizievole per l'adempimento da parte di quest'ultima delle sue obbligazioni verso i suoi creditori. Ancora, si rileva che la possibilità di ascrivere agli amministratori la responsabilità verso i terzi destinatari delle finalità di beneficio comune e coloro che hanno subito un danno diretto conseguentemente all'inadempimento del dovere di realizzare le finalità di beneficio comune risulta oggetto di differenti opinioni dottrinali, specialmente riguardo ai terzi destinatari delle summenzionate finalità, data l'assenza di un rapporto contrattuale tra questi e la Società *Benefit*. In aggiunta, la determinazione di quali terzi possano promuovere l'azione individuale verso i gestori dipende dalla sua qualificazione. Se si ritiene che questa sia extracontrattuale, i terzi che possono promuovere la summenzionata azione sono tutti coloro che riescono a dimostrare l'esistenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, il danno patrimoniale (diretto) patito e il nesso di causalità tra quest'ultimo, e il fatto illecito dei gestori. Invece, se si reputa che la natura della responsabilità sia contrattuale, i terzi che possono promuovere l'azione individuale nei confronti degli amministratori sono quelli che risultano determinabili e dotati di un legittimo affidamento sulla realizzazione delle finalità di beneficio comune, dunque la possibilità di identificarli deriva dalla configurazione di una clausola statutaria dotata di effettiva specificità. Si stabilisce che a prescindere dalla qualificazione della natura della responsabilità, il presupposto più difficile da configurare attiene alla presenza di un danno al patrimonio del terzo.

Infine, nel quarto capitolo dall'approfondimento delle relazioni d'impatto di alcune Società *Benefit* si rileva quanto segnalato dalla dottrina maggioritaria, ossia che le finalità di beneficio comune specifiche vengono introdotte nella clausola statutaria dell'oggetto sociale prevalentemente con un grado di specificità non idoneo a individuare puntualmente delle condotte determinate in capo ai gestori. Ancora, dai documenti informativi si riesce talvolta a individuare dei doveri gestori aggiuntivi determinati, però questi risultano sempre delineati in modo tale da lasciare ampia discrezionalità agli amministratori sulle modalità di attuazione, mancando dunque una proceduralizzazione dell'attività di bilanciamento, il che si ripercuote anche sulla declinazione degli obiettivi specifici effettuata dai gestori: in alcuni casi risultano a loro volta non efficacemente specifici, mentre in altri dimostrano comunque un certo grado

di specificità. Inoltre, si riscontra anche che alcune finalità di beneficio comune risultano in parte sovrapponibili allo scopo di lucro, data la mera considerazione del modello di *business* dell'impresa tramite la ricerca della soddisfazione dei bisogni dei clienti, la quale viene fatta passare in modo sottile come utilità sociale, pertanto non riscontrandosi una connotazione effettivamente *benefit* delle summenzionate finalità, dato che qualsiasi impresa persegue il suo successo sul mercato.

Bibliografia

ANGELICI C., *Divagazioni sulla “responsabilità sociale” dell’impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, pp. 6, 7, 9

ANGELICI C., *La società per azioni e gli “altri”*, in AA. VV., *L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger: atti del Convegno, Milano, 9 ottobre 2009*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 53-62

ANGELICI C., *Società benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, pp. 5-8, 10-12

BLAIR M. M. - STOUT L. A., *Director Accountability and the Mediating Role of the Corporate Board*, in *Washington University Law Review*, 2001, Vol. 79, Iss. 2, pp. 404, 407, 410

BONELLI F., *Gli amministratori di S.p.A. A dieci anni dalla riforma del 2003*, Milano, Utet Giuridica, 2013, pp. 7, 8, 22-24

BRAKMAN REISER D., *Benefit Corporations - A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest L. Rev.*, 2011, Vol. 46, p. 599

BUSINESS ROUNDTABLE, *Statement on the Purpose of a Corporation (agosto 2018)*, in *Riv. soc.*, 2019, 5-6, pp. 1311, 1312

BUTTURINI P., *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d’esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, 3, I, pp. 573-578, 581-587

CALANDRA BUONAURA V., *Responsabilità sociale dell’impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, 4, I, pp. 526, 531, 534, 535

CECI F., *L’obbligo di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di Corporate Social Responsibility nel quadro dell’Unione europea*, in AA. VV., *La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale* (a cura di M. Castellaneta - F. Vessia), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 347

CIAN M., *Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, 2-3, pp. 481, 482, 489, 497-499

CIAN M., *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, pp. 64, 66

- CIAN M., *Principi dell'ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1, p. 108
- CODAZZI E., *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Rivista ODC*, 2020, 2, pp. 595, 596, 600-603, 607, 615-618, 620-623
- CORDEIRO GUERRA R. E LENZI D., *Il bilanciamento tra scopo lucrativo e beneficio comune nelle società benefit: profili fiscali e societari*, in *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, 2021, 1, pp. 4, 5, 11-16
- CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 5, pp. 998, 999, 1007-1010, 1013-1017, 1019-1025, 1027-1029
- COSTI R., *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA. VV., *La responsabilità dell'impresa: Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale (Bologna, 8-9 ottobre 2004)*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 86, 88, 93, 104, 105
- CUOMO P., *Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di corporate governance*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, pp. 86, 87
- DACCÒ A., *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca borsa*, 2021, 1, I, pp. 45-49, 53-60, 62-70
- DENOZZA F. – STABILINI A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, pp. 2, 9-14
- DENOZZA F., *Lo scopo della società: dall'organizzazione al mercato*, in *Rivista ODC*, 2019, 3, p. 617
- FABIANI M., *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2015, 2-3, pp. 277-280
- FRIEDMAN M., *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *New York Times Magazine*, 13 settembre 1970
- GUIDA P., *La "Società Benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, 3, I, pp. 502, 508, 512-514, 516, 517, 524-528

- HILLER J. S., *The benefit corporation and corporate social responsibility*, *Journal of Business Ethics*, 2013, Vol. 118, Iss. 2, p. 295
- LENZI D., *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, 6, I, pp. 896, 905, 908-920
- LIBERTINI M., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista ODC*, 2013, 3, p. 8
- LIBERTINI M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1, pp. 20, 26
- LIBERTINI M., *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 2, I, pp. 218, 219
- LOEWENSTEIN M., *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, Vol. 68, p. 1020
- LUBIN D. A. – ESTY D.C., *The Sustainability Imperative*, in *Harvard Business Review*, May 2010, Vol. 88, Iss. 5, p. 44
- LUPOI A., *L'attività delle "Società Benefit"*, in *Riv. not.*, 2016, 5, I, pp. 813, 814, 822, 823, 826, 828-831
- MARASÀ G., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, pp. 2, 3, 5, 6
- MAUGERI M., *"Pluralismo" e "monismo" nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable)*, in *Rivista ODC*, 2019, 3, pp. 641, 642
- MAUGERI M., in AA. VV., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci* (a cura di A. Perrone), in *Rivista ODC*, 2019, 3, pp. 599, 611
- MELONCELLI F., *Azione di responsabilità spettante dai creditori sociali e prescrizione*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, I, pp. 691-705
- MONTALENTI P., *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 1, pp. 50, 51
- MONTALENTI P., *Interesse sociale e amministratori*, in AA. VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger: atti del Convegno, Milano, 9 ottobre 2009*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 84, 86, 90

- MONTALENTI P., *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 2-3, pp. 304, 307
- MONTALENTI P., *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2017, 5, II, pp. 796, 797
- MOSCO G. D. - LOPREIATO S., *Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2019, 1, pp. 126-134
- MOSCO G. D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018, 1, pp. 84, 89
- NEUBAUER K., *Benefit Corporations: Providing A New Shield for Corporations With Ideals Beyond Profits*, in *J. Bus. & Tech. L.*, 2016, Vol. 11, No. 1, p. 113
- PALMIERI M., *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca impr. soc.*, 2017, 2, pp. 216-221, 223
- PRATAVIERA S., *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 4, pp. 921, 939-941, 955, 957-966, 969- 971, 973
- ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della Società Benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, pp. 1, 3-6, 8, 9
- STELLA RICHTER JR M., *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 1, pp. 34, 36, 43-50
- STELLA RICHTER JR M., *Società benefit e società non benefit*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, pp. 6, 7
- STOUT L. A., *New Thinking on "Shareholder Primacy"*, in *Accounting, Economics, and Law*, 2012, Vol. 2, Iss. 2, Article 4, p. 3
- TALANI M., *Brevi note sull'art. 2395 c.c.*, in *Giur. merito*, 2001, 3, pp. 806-809
- TOMBARI U., *L'organo amministrativo di S.p.A tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, 1, pp. 22, 25, 27
- VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le "società benefit", un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 4-5, pp. 1158-1160, 1163
- VESSIA F., *Verso la responsabilità sociale del consumatore*, in AA. VV., *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale* (a cura di M. Castellaneta - F. Vessia), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 157, 158

WHITE III T. J., *Benefit Corporations: Increased oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *Journal of Legislation*, 2015, Vol. 41, Iss. 2, pp. 335, 337, 342

ZOPPINI A., *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in AA. VV., *Le società benefit*, in *Rivista ODC*, 2017, 2, p. 6

Sitografia

AA. VV., *Le Società Benefit (Parte III): qualificazione giuridica e spunti innovativi* (a cura di Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti), in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it, 2017, pp. 4, 5, 10, 13, 15-18

ALESSI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *Bilancio consolidato 2020-2015*, in <https://aida.bvdinfo.com>

ALESSI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *Relazione d'impatto di Alessi Società Benefit*, in <https://alessi.com/>, 2022, pp. 3-40, 48-50

ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016: La disciplina delle società benefit*, in www.assonime.it, 2016, pp. 4, 5, 10-13, 15, 21-28

ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, in *Rapporto Assonime 6*, in www.assonime.it, 2021, pp. 11, 14, 32, 38

CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, *Società Benefit: breve guida alla costituzione e alla gestione*, in www.camcomtaranto.gov.it, 2016, pp. 4, 6

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE, *Codice di Corporate Governance 2020*, in www.borsaitaliana.it, 2020, p. 4

DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, *Relazione di impatto. Danone Nutricia S.p.A.*, in <https://corporate.danone.it/>, 2022, pp. 7-13, 15-20, 22-29

DENOZZA F. – STABILINI A., *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al VIII Convegno annuale dell'associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", "Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti", Roma, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 17-18 febbraio 2017, pp. 6-10, 14-18, 20

EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, RELAZIONE DI IMPATTO 2021, in *www.evolvere.com*, 2022, pp. 3, 6, 10-15, 18-32

GERBINI G., *Stakeholders-oriented approach, responsabilità degli amministratori e strumenti di governance: qualche spunto di riflessione*, in <https://ilsocietario.it/>, 2021

JENSEN M., *Value Maximisation, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function*, 2001, in <https://papers.ssrn.com/>, pp. 8, 9

NETWORK ITALIANO BUSINESS REPORTING, *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, in *www.societabenefit.net*, 2019, pp. 19, 20, 22, 23

Voce “falsi miti sulle Società *Benefit*”, in *www.societabenefit.net*

WORLD RESOURCES INSTITUTE – WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, *The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*, in <https://ghgprotocol.org/>, 2015

Fonti interne

Comunicato alla Presidenza del Senato del 17 aprile 2015, d.d.l. n. 1882, in *www.senato.it*

L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376-384, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – supplemento ordinario n. 70*

Fonti comunitarie

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 def., in *www.ec.europa.eu*, 2001, p. 7

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 def., in *www.europarl.europa.eu*, 2002, p. 5

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2011) 681 def., in www.europarl.europa.eu, 2011, p. 7

Fonti extracomunitarie

Model Benefit Corp. Legis., Version of April 2017, in www.benefitcorp.net